



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2026**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

# Indice

1. DDL S. 2026 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2026 .....	5
1.2.2. Relazione 2026-A .....	42
1.2.3. Testo approvato 2026 (Bozza provvisoria) .....	45
1.3. Trattazione in Commissione .....	47
1.3.1. Sedute .....	48
1.3.2. Resoconti sommari .....	49
1.3.2.1. 3 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) .....	50
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 86 (pom.) del 15/09/2015 .....	51
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 111 (pom.) del 22/06/2016 .....	56
1.4. Trattazione in consultiva .....	60
1.4.1. Sedute .....	61
1.4.2. Resoconti sommari .....	63
1.4.2.1. 1 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	64
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2016 .....	65
1.4.2.2. 4 <sup>^</sup> Commissione permanente (Difesa) .....	71
1.4.2.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 35 (ant., Sottocomm. pareri) del 09/03/2016 .....	72
1.4.2.3. 5 <sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	74
1.4.2.3.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 590 (pom.) del 21/06/2016 .....	75
1.4.2.4. 14 <sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) .....	81
1.4.2.4.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 141 (pom.) del 30/09/2015	82
1.5. Trattazione in Assemblea .....	99
1.5.1. Sedute .....	100
1.5.2. Resoconti stenografici .....	101
1.5.2.1. Seduta n. 647 (ant.) del 28/06/2016 .....	102

# **1. DDL S. 2026 - XVII Leg.**

## 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2026  
**XVII Legislatura**

## Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

## **Titolo breve:** Ratifica Accordo Slovenia, Ungheria e Italia su Multinational Land Force

Iter

**28 giugno 2016:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

## **Successione delle letture parlamentari**

S.2026 approvato

C.3947 approvato definitivamente. Legge

Legge n. [249/16](#) del 21 dicembre 2016, GU n. 4 del 5 gennaio 2017.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Paolo Gentiloni Silveri](#), Ministro della difesa [Roberta Pinotti](#) (Governo Renzi-I)

## Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoa-Schioppa**, Ministro della giustizia **Andrea Orlando**

Natura

ordinaria

## Ratifica trattati internazionali

Include relazione tecnica

Include analisi tecnico-no-

Include analisi dell'impatto della regolamentazione.

Incluse analisi dell'impatto della regolamentazione (PIR).

## Presentazione

Presentato in data **28 luglio 2015**, annunciato nella seduta ant. n. 492 del 28 luglio 2015.

## Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , FORZE ARMATE , SLOVENIA , UNGHERIA , ORGANIZZAZIONI  
INTERNAZIONALI MILITARI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Carlo Pegorer](#) (PD) (dato conto della nomina il 15 settembre 2015). Relatore di maggioranza Sen. [Carlo Pegorer](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 111 del 22 giugno 2016 (proposto testo modificato).

## Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 22 giugno 2016; annuncio nella seduta pom. n. 643 del 22 giugno 2016.

Assegnazione

Assegnato alla **3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 9 settembre 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 501 del 9 settembre 2015.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2026

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (GENTILONI SILVERI)

e dal **Ministro della difesa** (PINOTTI)

di concerto con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

Onorevoli Senatori. --

*Premessa*

La *Multinational Land Force* (MLF) è una formazione multinazionale a livello brigata (Grande unità di manovra su *framework* nazionale dato dalla Brigata alpina «JULIA», con contributi di personale di *staff* e di reparti da parte di Slovenia ed Ungheria), nata da un'iniziativa politico-militare italiana alla fine degli anni '90, tra Italia, Slovenia e Ungheria. I documenti fondanti della MLF sono:

-- la «Dichiarazione di intenti» (Budapest, 13 novembre 1997);

-- l'Accordo intergovernativo sulla costituzione della Forza (firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con legge 7 aprile 2000, n. 106);

-- il discendente *Technical Agreement (TA) on the operating of the Multinational Land Force* (Lubiana, 21 ottobre 1999);

-- il *Memorandum of Understanding (MoU) about the Organization of the Multinational Land Force* (Roma, 12 luglio 2001).

Nel mese di settembre 2010, a seguito del *Political Military Working Group* (PMWG) tenutosi a Budapest, le Nazioni partecipanti alla MLF hanno ravvisato la necessità di riformulare alcune clausole negoziate negli anni '90, quando solo l'Italia apparteneva alla NATO ed all'Unione Europea (UE), ora superate dalla successiva adesione di entrambi gli altri partecipanti alle due predette istituzioni<sup>(1)</sup>.

Quindi, preso atto della comune volontà di aggiornare l'Accordo esistente per armonizzarlo alle mutate esigenze operative ed addestrative, le Parti hanno concordato in merito alla revisione dell'Accordo costitutivo del 1998 e in data 18 novembre 2014 hanno sottoscritto il presente Accordo, quale nuovo documento fondante<sup>(2)</sup> della *Multinational Land Force*.

Con la sua entrata in vigore, l'Accordo intergovernativo del 1998 cesserà di essere applicato, e con esso esauriranno automaticamente i propri effetti anche tutti i suelencati Accordi discendenti.

*Contenuti dell'Accordo*

L'Accordo si compone di un preambolo, di 13 articoli e di 1 annesso. In particolare:

- l'articolo 1 enuncia l'obiettivo della Forza multinazionale in oggetto, che in sintesi è quello di

contribuire alla sicurezza internazionale attraverso l'effettuazione di attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi; inoltre, si specifica che, a tal fine, la Forza deve perseguire il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di prontezza e di efficienza operativa, partecipando altresì a missioni sotto egida ONU, NATO e UE;

- l'articolo 2, nel rimandare, per le disposizioni di dettaglio, ad un successivo *Memorandum* attuativo del presente Accordo, disciplina le modalità di impiego della Forza, che potrà essere schierata solo dietro decisione unanime delle Parti e utilizzata come parte di una forza che agisce sotto il mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di altra organizzazione internazionale, in conformità ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
- l'articolo 3 è dedicato alla struttura del corpo decisionale della MLF, cioè il Gruppo direttivo politico-militare (*Political Military Steering Group*), formato da alti rappresentanti dei Ministeri della difesa e degli Stati maggiori degli Stati partecipanti, cui compete sia di fissare le condizioni di impiego operativo e di schieramento della Forza, sia di operare il coordinamento tra le Parti;
- l'articolo 4 illustra la struttura gerarchica della Forza alla quale l'Italia, in qualità di *Lead Nation*, fornirà la sede del quartier generale, il comandante e la maggior parte della struttura, che sarà integrata da un numero selezionato di personale delle altre Parti; inoltre, viene demandata al predetto *Memorandum* attuativo la specificazione delle capacità designate dalle Parti, che non saranno permanentemente assegnate, ma saranno disponibili «su chiamata»;
- l'articolo 5 concerne le modalità con cui avvengono le attivazioni della Forza sia per motivi addestrativi che per motivi operativi, rinviando anche in tal caso al predetto *Memorandum* attuativo la definizione degli elementi di dettaglio concernenti l'addestramento, l'attivazione e le operazioni condotte dalla Forza;
- l'articolo 6 indica l'inglese quale lingua ufficiale per la stesura dei vari documenti di lavoro che occorrerà predisporre;
- l'articolo 7 si occupa degli aspetti finanziari e logistici, stabilendo che i costi relativi alla costituzione, amministrazione e funzionamento del quartier generale saranno posti a carico di un bilancio multinazionale finanziato in conformità alle disposizioni che saranno stabilite nel più volte citato *Memorandum* attuativo, ai cui principi si rimanda anche per la ripartizione dei costi non coperti dal bilancio multinazionale;
- l'articolo 8 prevede che lo *status* del personale della Forza sia disciplinato dal NATO SOFA (*Status of Forces Agreement*), sottoscritto a Londra il 19 giugno 1951 e ratificato dall'Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335;
- l'articolo 9 accorda a qualsiasi Stato «amico», dietro consenso scritto di tutte le Parti, la possibilità di aderire all'Accordo sottoscrivendo una Nota di adesione, il cui *format* è riportato in annesso all'Accordo stesso, ovvero di partecipare, come qualsiasi Paese aderente alla NATO, al Partenariato per la pace o all'UE, ad attività addestrative o a specifiche operazioni, sottoscrivendo un idoneo accordo tecnico che precisi le modalità di tale partecipazione;
- l'articolo 10 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, che saranno protette in conformità con le legislazioni nazionali delle Parti e trasferite solo attraverso canali diretti governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza; esse, inoltre, saranno utilizzate solo per gli scopi cui sono destinate nell'ambito dell'Accordo e potranno essere trasferite a terze Parti solo a seguito di approvazione scritta dell'Autorità per la sicurezza della Parte che le ha originate;
- l'articolo 11 stabilisce che qualsiasi disputa concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sarà risolta solo attraverso consultazioni fra i Paesi partecipanti;
- l'articolo 12 prevede che le questioni di dettaglio nonché gli aspetti operativi relativi al funzionamento della Forza saranno trattati in discendenti documenti attuativi;
- l'articolo 13 conferisce all'Accordo una durata illimitata, ferma restando la facoltà di ciascun Paese di ritirarsi da esso con un preavviso scritto di dodici mesi, nonché la possibilità di terminarlo con

consenso unanime delle Parti; inoltre, prevede espressamente che alla sua entrata in vigore, cioè al trentesimo giorno successivo al deposito dell'ultima ratifica, il precedente Accordo intergovernativo del 1998 cesserà di essere applicato; infine, riconosce la possibilità di emendare il testo attraverso i canali diplomatici e con il reciproco consenso delle Parti.

**1)** L'Ungheria è entrata nella Nato il 12 marzo 1999, mentre la Slovenia nel 2004. Entrambi i Paesi sono membri dell'UE dal 2004.

**2)** Solo dopo la finalizzazione del presente Accordo, infatti, si potrà procedere alla sottoscrizione dei nuovi discendenti Accordi tecnici.

Relazione tecnica

- L'esecuzione dell'accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in relazione all'**articolo 3** dell'accordo stesso, per effetto del quale personale militare può essere chiamato a partecipare a riunioni di livello politico-militare e/o di carattere tecnico, finalizzate a supportare il processo decisionale della *Multinational Land Force*. In tale ambito, sono state quantificate le seguenti ipotesi di spesa:

Partecipazione ai <i>Political-Military Steering Group</i> (PMSG) in Slovenia	
<b>Spese stimate per la partecipazione di tre (3) rappresentanti (n.1 Gen.B./Col. e n.2 Ten.Col./Magg.) per la durata di giorni tre (3)</b>	
<i>Spese di missione</i>	
pernottamento (150 € X 2 notti X 3 persone)	= 900,00€
La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 125,88, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 100,70. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 33,57), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 67,13. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 15,48, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 24,46, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 8,00. Sommando tale importo di euro 8,00 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 67,13, si ottiene l'importo di euro 75,13 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 225,00.	= 225,00€
La diaria giornaliera per un rappresentante militare, pari a euro 116,34, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 93,07. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 31,02), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 62,05. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 10,40, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 16,43, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 5,37. Sommando tale importo di euro 5,37 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 62,05, si ottiene l'importo di euro 67,42 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 202,00 a rappresentante (2 persone).	= 404,00€
<i>Spese di viaggio:</i>	

biglietto aereo andata-ritorno (pari a 105€ + 5,25€ quale maggiorazione del 5%) più 25€ di polizza aeronautica per infortuni e di trasporto locale (135,25€ a persona per tre rappresentanti)	= 406,00€
<b>Totale onere per la partecipazione a due PMSG in Slovenia<sup>2</sup></b>	<b>= 3.870,00 €</b>

<b>Partecipazione ai Political-Military Steering Group (PMSG) in Ungheria</b>	
Spese stimate per la partecipazione di tre (3) rappresentanti (n.1 Gen.B./Col. e n.2 Ten.Col./Magg.) per la durata di giorni tre (3)	
<i>Spese di missione</i>	
pernottamento (150€ X 2 notti X 3 persone)	= 900,00€
La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 97,27, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 77,82. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 25,94), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 51,88. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 0,23, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 0,36, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 0,12. Sommando tale importo di euro 0,12 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 51,88, si ottiene l'importo di euro 52,00 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 156,00.	= 156,00€
La diaria giornaliera per un rappresentante militare, pari a euro 89,64, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 71,71. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 23,90), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 47,81. Poiché tale diaria non eccede la quota esente di euro 51,65, non viene applicato alcun coefficiente di lordizzazione e, moltiplicando l'importo di euro 47,81 per 3 giorni, si determina un onere arrotondato di euro 143,43 a rappresentante (2 persone).	= 287,00€
<i>Spese di viaggio:</i>	
biglietto aereo andata-ritorno (pari a 105€ + 5,25€ quale maggiorazione del 5%) più 25€ di polizza aeronautica per infortuni e di trasporto locale (135,25€ a persona per tre rappresentanti)	=406,00€
<b>Totale onere per la partecipazione a due PMSG in Ungheria<sup>3</sup></b>	<b>= 3.498,00€</b>

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art.14 della L. 18/12/1973, n.836.

<sup>2</sup> Le spese per la partecipazione ad un solo PMSG in Slovenia saranno quindi pari a 1.935,00 €.

<sup>3</sup> Le spese per la partecipazione ad un solo PMSG in Ungheria saranno quindi pari a 1.749,00 €.

**Partecipazione a riunioni del *Political Military Working Group* (PMWG) e del *Working Group* dei *Subject Matter Experts* (WG-SME) in Slovenia**

**Spese stimate per la partecipazione due volte l'anno di quattro (4) rappresentanti (n.2 Ten.Col./n.2 Magg.) ad una riunione di giorni tre (3)**

*Spese di missione*

pernottamento (150€ X 2 notti X 4 persone)	1.200,00€
--	-----------

La diaria giornaliera per un rappresentante militare, pari a euro 116,34, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 93,07. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 31,02), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 62,05. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 10,40, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 16,43, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 5,37. Sommando tale importo di euro 5,37 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 62,05, si ottiene l'importo di euro 67,42 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 202,00 a rappresentante (4 persone).

= 808,00€

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno (pari a 105€ + 5,25€ quale maggiorazione del 5%) più 25€ di polizza aeronautica per infortuni e di trasporto locale (135,25€ a persona per quattro rappresentanti)	= 541,00€
---	-----------

<b>TOTALE per un PMWG e per un WG-SME in Slovenia<sup>4</sup></b>	<b>= 5.098,00€</b>
---	--------------------

**Partecipazione a riunioni del *Political Military Working Group* (PMWG) e dei *Working Group* dei *Subject Matter Experts* (WG-SME) in Ungheria**

**Spese stimate per la partecipazione di quattro (4) rappresentanti (n.2 Ten.Col./n.2 Magg.) ad una riunione di giorni tre (3)**

*Spese di missione*

pernottamento (150€ X 2 notti X 4 persone)	= 1.200,00€
--	-------------

La diaria giornaliera per un rappresentante militare, pari a euro 89,64, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 71,71. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 23,90), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 47,81. Poiché tale diaria non eccede la quota esente di euro 51,65, non viene applicato alcun coefficiente di lordizzazione e moltiplicando

<sup>4</sup> Le spese per la partecipazione solo ad un PMWG o solo ad un WG-SME in Slovenia saranno quindi pari a 2.549,00 €.

l'importo di euro 47,81 per 3 giorni, si determina un onere arrotondato di euro <b>143,43</b> a rappresentante (4 persone).	= 574,00€
<i>Spese di viaggio:</i>	
biglietto aereo andata-ritorno (pari a 105€ + 5,25€ quale maggiorazione del 5%) più 25€ di polizza aeronautica per infortuni e di trasporto locale (135,25€ a persona per quattro rappresentanti)	= 541,00€
<b>Totale onere per la partecipazione ad una riunione del <i>Political Military Working Group</i> (PMWG) ed ad una riunione del <i>Working Group dei Subject Matter Experts</i> (WG-SME) in Ungheria<sup>5</sup></b>	<b>= 4. 630,00€</b>

2. Si precisa, inoltre, che gli oneri discendenti dall'**articolo 7** e concernenti gli aspetti di natura finanziaria derivanti dalla formalizzazione del discendente *Memorandum of Understanding* (MoU) della *Multinational Land Force* (MLF), che verrà sottoscritto dai rispettivi Ministeri della Difesa, non saranno aggiuntivi al Bilancio ordinario dello Stato, in quanto l'Organizzazione in questione (MLF) opera già nell'ambito delle disponibilità finanziarie dello Stato Maggiore Esercito.

Nello specifico, si evidenzia che:

- la B. alpina "Julia" ha finora condotto le attività addestrative/operative pianificate, comprese quelle a connotazione MLF discendenti dagli impegni internazionali assunti dalla Nazione, nell'alveo dei finanziamenti all'uopo allocati dalla catena gerarchico-finanziaria di F.A.;
- nell'EF 2014, a titolo esemplificativo, sono state assegnate alla citata Brigata risorse per un volume complessivo pari a ca. 16M€ e nell'ambito di tale budget sono state ricomprese anche le esigenze MLF. Tali volumi:
  - sono stati allocati sui seguenti capitoli di bilancio: 1115, 1118, 1171, 1209, 1211, 1215, 1216, 1227, 1232, 1264, 1282, 1301, 4192, 4204, 4221, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247;
  - hanno permesso, in ambito MLF, il funzionamento del Comando, lo svolgimento di peculiari attività addestrative nonché la partecipazione ad esercitazioni multinazionali;
- le future attività addestrative/operative della B. alpina "Julia", comprese quelle a connotazione MLF, continueranno ad essere organizzate e condotte nell'alveo delle risorse a bilancio stanziate a suo favore.

Si segnala, infine, che laddove la MLF sia impiegata in operazioni "fuori area" le spese a ciò occorrenti verranno finanziate attraverso il decreto proroga missioni internazionali.

L'onere complessivamente discente dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in Euro 17.096,00.

Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio – Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dell'

<sup>5</sup> Le spese per la partecipazione solo ad un PMWG o solo ad un WG-SME in Ungheria saranno quindi pari a 2.315,00 €.

13 LUG 2015

A) ASPECTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo, che rappresenta un preciso impegno assunto dal Governo italiano con l'Ungheria e la Slovenia e si inserisce nel quadro della cooperazione già in atto in ambito Unione europea e NATO. In particolare, l'Accordo in parola, come il precedente costitutivo della Forza in oggetto, siglato dalle medesime Parti il 18 aprile 1998 e ratificato con legge 7 aprile 2000, n. 106, ha lo scopo di favorire l'ulteriore rafforzamento della cooperazione militare tra i Paesi firmatari, di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa, all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché al consolidamento delle relazioni militari tra le Nazioni interessate, in conformità con i rispettivi ordinamenti interni e gli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale, non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo internazionale in materia militare e risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica mediante legge formale degli accordi internazionali aventi, come il presente, natura politica. Inoltre, alla data di entrata in vigore del presente Accordo cesserà di trovare applicazione il citato precedente Accordo costitutivo della Forza.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente Accordo integra l'ordinamento penale, in quanto disciplina lo *status giuridico* del personale appartenente alla MLF prevedendo l'applicabilità del *NATO Status of Forces Agreement (SOFA)*, sottoscritto a Londra 19 giugno 1951 e ratificato dall'Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, che deroga alle ordinarie regole sulla giurisdizione.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento

internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le Regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti sulla stessa o su analoga materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali nel settore della difesa.

B) CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Con riferimento alla materia disciplinata dall'Accordo in oggetto, non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

**C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.**

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del disegno di legge non contengono effetti abrogativi espressi. Tuttavia la ratifica del presente Accordo comporterà implicitamente l'abrogazione della legge n. 106 del 7 aprile 2000, con la quale è stato ratificato l'Accordo, di pari oggetto, firmato nel 1998, che cesserà di trovare applicazione dalla data di entrata in vigore dell'Accordo in oggetto.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

## SEZIONE I – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- a) *La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

La Forza terrestre multinazionale (*Multinational Land Force - MLF*) è una formazione militare a livello Brigata (Grande Unità di manovra su base nazionale, fornita dalla Brigata alpina “JULIA”, con contributi di personale di staff e di reparti da parte di Slovenia ed Ungheria), nata da un’iniziativa politico-militare italiana alla fine degli anni ’90, che ha portato alla sottoscrizione dell’Accordo intergovernativo tra Italia, Slovenia e Ungheria per la costituzione della Forza, fatto a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con legge 7 aprile 2000, n. 106. Nel mese di settembre 2010, a seguito del *Political Military Working Group (PMWG)* tenutosi a Budapest, le Nazioni partecipanti hanno concordato sull’opportunità di procedere ad una revisione dell’Accordo costitutivo, in considerazione sia della necessità di adeguarne i contenuti alla sopravvenuta adesione anche di Slovenia e Ungheria alla NATO e all’Unione Europea (UE), sia della volontà delle Parti di armonizzarlo con le mutate esigenze operative e addestrative.

- b) *L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.*

Il mantenimento e l’operatività della Forza in oggetto rappresentano precisi impegni politici assunti dal Governo italiano con i Governi di Ungheria e Slovenia attraverso la sottoscrizione del presente Accordo. Esso si inserisce nel quadro della cooperazione già in atto in ambito Unione europea e NATO e, nel breve periodo, si pone l’obiettivo generale di favorire l’ulteriore consolidamento della predetta cooperazione multinazionale, mentre nel medio-lungo periodo mira a contribuire allo sviluppo dell’identità europea di sicurezza e di difesa, all’incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché al rafforzamento delle relazioni militari tra le Nazioni interessate.

- c) *La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR.*

Come parametro di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potrà utilizzare il numero delle effettive richieste di cooperazione e di operazioni di addestramento congiunto condotte in tempo di pace, nonché gli esiti delle consultazioni periodiche e i risultati conseguiti in sede di cooperazione.

- d) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari diretti dell'Accordo sono i Ministeri della difesa dei tre Paesi firmatari e le rispettive Forze armate, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

## SEZIONE II – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione dell'Accordo in oggetto hanno avuto inizio nella seconda metà del 2011, su iniziativa congiunta delle Parti. Essi hanno coinvolto i Ministeri della difesa delle tre Nazioni partecipanti e, per parte italiana, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

## SEZIONE III – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione zero non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto l'Accordo - che intende favorire la cooperazione militare tra Italia, Ungheria e Slovenia e va a rinnovare un analogo Accordo già sottoposto a ratifica parlamentare - riveste chiara natura politica e comporta oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, l'opzione di non intervento, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti con gli altri Paesi firmatari, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

## SEZIONE IV – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello del precedente Accordo stipulato con i medesimi Paesi, che ha già dimostrato, nella pratica, la sua efficacia.

## SEZIONE V – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- a) *Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.*

Dall'opzione non derivano svantaggi. L'opzione prescelta comporta invece vantaggi netti per i Ministeri della difesa e le Forze armate appartenenti ai Paesi firmatari dell'Accordo, preposti allo

sviluppo delle attività ivi disciplinate, in quanto tramite esso viene definito un nuovo quadro giuridico aggiornato ai recenti sviluppi dello scenario internazionale e più adeguato alle mutate esigenze operative e addestrative, quale cornice entro cui viene svolta la cooperazione multilaterale in esame.

- b) *L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente, con effetti diretti o indiretti, sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento.

- c) *L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese*

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

- d) *Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.*

Non si ravvisano condizioni o fattori esterni che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento: infatti l'Accordo non produrrà alcun impatto sull'organizzazione del Ministero della difesa, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione, e sono per di più già concretamente svolti in applicazione dell'Accordo del 1998, costitutivo della Forza; inoltre, in relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

## SEZIONE VI – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato.

## Sezione VII – LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- a) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sottoposto a ratifica sono i i Ministeri della difesa dei Paesi firmatari.

- b) *Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle Amministrazioni coinvolte.

- c) *Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo, e ne curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.

d) *I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi condivisi dalle Parti, che formeranno oggetto di scambio di note attraverso i canali diplomatici. Inoltre, con il consenso unanime dei partecipanti, potrà essere consentito a Paesi terzi di aderire al presente Accordo o di partecipare a specifiche attività addestrative o operazioni. Infine, si riconosce alle Parti il diritto di ritirarsi dall'Accordo con un preavviso scritto di dodici mesi, nonché la possibilità di porre termine, all'unanimità, all'esecuzione dell'Accordo.

e) *Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione 1, considerando come profilo prioritario il numero delle effettive richieste di collaborazione e delle operazioni di addestramento congiunto condotte nell'ambito del presente Accordo, nonché gli esiti di valutazione delle consultazioni periodiche e dei risultati conseguiti in sede di cooperazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### (*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

### Art. 2.

#### (*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

#### (*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e

all'adozione delle misure di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 3, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA,**

**THE GOVERNMENT OF HUNGARY**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC**

**ON THE**

**MULTINATIONAL LAND FORCE**

The Government of the Republic of Slovenia, the Government of Hungary and the Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as "the Parties";

**Recognising** that the Government of the Republic of Slovenia, the Government of Hungary and the Government of the Italian Republic are the Founding Nations of the Multinational Land Force (MLF);

**Considering** that the above-mentioned states are members of the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) and the European Union (EU) and subsequently form a part of the NATO and EU security and defence architecture;

**Confirming** their full commitment to enhance and improve cooperation, security and stability in order to meet 21<sup>st</sup> century challenges;

**Confirming** their commitment to the "open door policy", enabling the participation and cooperation of other countries within the framework of the MLF;

**Recognising** the need to renew the concept of operations and operational capabilities and consequent need to revise the legal framework of the MLF, with a view to adapting to the new realities;

**Considering** the decision of the Political-Military Steering Group to revise the existing agreements and to affiliate the MLF to the NRDC-ITA, adopted at the 5<sup>th</sup> Political-Military Steering Group Meeting, held in Budapest on 21 September 2010;

**Having in mind** the well-established tradition of the MLF

Have agreed on the following:

**Article 1**  
**Purpose of the Agreement**

1. The purpose of this Agreement is to renew the mission as reflected in the concept of operations and operational capabilities of the MLF, established by the "Agreement among the Government of the Republic of Slovenia, the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Italian Republic on the Establishment of the Multinational Land Force", signed on 18 April 1998 in Udine.
2. The Parties reaffirm the general purpose of the MLF, as defined in the "Agreement among the Government of the Republic of Slovenia, the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Italian Republic on the Establishment of the Multinational Land Force", signed on 18 April 1998 in Udine, which is:
  - to set up a readily available, highly-operational Force capable of providing an effective military response to newly emerging challenges;
  - to enhance the level of interoperability among the Parties of the MLF, by improving mutual knowledge and the adaptation of commonly agreed operational procedures.
3. Within this framework, the main goal is to contribute to international security through:
  - the creation of conditions and capabilities for combined training in peacetime;
  - dissuasion against potential adversaries by engagement of an effective and credible military force;
4. In order to fulfil the above goals, the MLF must be able to:
  - plan and conduct multinational training activities aimed at reaching and maintaining appropriate readiness, sustainment capabilities and high operational effectiveness, as well as contributing to the improvement of interoperability;
  - conduct UN, EU and NATO led missions;
  - conduct other commonly agreed activities by the Parties.

## Article 2

### Scope of Employment

1. The MLF can be employed in a trilateral or multinational context in accordance with the relevant provisions of this Agreement and the implementing Memorandum of Understanding – MOU "About the Organisation of the Multinational Land Force".
2. The MLF can be employed as part of a force under the mandate of the UN Security Council or as part of a force led by an International Organisation in accordance with the principles of the United Nations' Charter.
3. The decision on the employment of the MLF shall be adopted by a unanimous decision of the Parties and shall be further regulated in the MOU "About the Organisation of the Multinational Land Force".
4. Depending on the possible limitations set by the national legislation of a Party, high-level political decisions of a Party, or operational capabilities of the designated units of the Parties, the MLF can be employed by a limited number of the Parties pursuant to paragraph 2 of this Article and in accordance with the decision based on paragraph 3 of this Article.

## Article 3

### MLF's Decision-Making Bodies

1. The MLF shall receive instructions, usually through an operational Chain of Command, from the high-level Political-Military Steering Group (hereinafter referred to as PMSG) including high-ranking representatives of Ministries of Defence (MOD) and national General Staffs of the Parties. The PMSG shall establish the conditions for the operational employment and deployment of the MLF. In addition, the PMSG shall provide mutual information and coordination among the Parties on all matters relating to the MLF.
2. The PMSG shall be supported by a multinational-staff-level Political-Military Working Group (PMWG), including technical expert representatives of MODs and Services Staffs that shall meet as required. These structures shall also provide a forum for discussion on the MLF's development.
3. Upon the proposal by the PMWG the PMSG can establish non-permanent Working groups (WG) comprised by Subject Matter Experts to support the decision making process of the MLF. These WG shall meet as required and report to the PMWG.

**Article 4**  
**Force and Command Structure**

1. The MLF is a Force consisting of peacetime establishment Command structures, designated units and crisis establishment structures, based on the concept of a "Lead Nation".
2. In accordance with the Lead Nation concept within the peacetime establishment, there is no permanent stationing of forces outside of their designated national bases. The appropriate level of integration shall be reached by the assignment of the Parties' personnel to the MLF HQ. This shall also facilitate the integration of the different components at the beginning of an operation or exercise.
3. The Italian Republic, acting as the "Lead Nation", shall provide the seat for the MLF HQ, the MLF HQ Commander and the bulk of the MLF HQ framework, reinforced by selected personnel from the other Parties on a permanent basis and adequately augmented in contingencies. The number of other Parties' personnel in the MLF HQ on a permanent basis shall reflect the number of personnel they designate to the MLF Forces.
4. The capabilities designated by the Parties shall be specified in the MOU "About the Organisation of the Multinational Land Force".
5. The designated capabilities are not permanently assigned, but are available "on call", in order to facilitate force generation and assembly. Each Party shall be required to identify capabilities annually at the end of each year, valid for the coming year.

**Article 5**  
**Training and Activation of the MLF**

1. When the MLF is activated for training or operational purposes, the MLF HQ Commander will be appointed as Commander Multinational Land Force (hereinafter referred to as COMMLF).
2. For the planning and conduct of operations and training the MLF HQ shall be augmented by Crisis Establishment personnel as agreed in the appropriate MOU. However, national troop contributions will be confirmed by the PMSG.
3. Responsibilities of COMMLF shall be detailed in the MOU "About the Organisation of the Multinational Land Force".

4. In operations and exercises, the operational Chain of Command shall be established jointly by the National Authorities, taking into account the specific employment of the MLF.
5. In accordance with the agreed principles, in case of operations and following the Transfer of Authority (TOA), the units of the MLF shall be transferred by each Party to the Operational Control (OPCON) of COMMLF and in particular circumstances under the OPCON of a Commander of the higher echelon.
6. It is the responsibility of the Parties to equip, train and maintain forces designated for the MLF, up to an operational and readiness status coherent with the standards set up for the MLF.
7. Details regarding training, activation and operations conducted by the MLF shall be included in the MOU "About the Organisation of the Multinational Land Force".

## **Article 6** **Official and Working Languages**

The official languages of the MLF are the national languages of the Parties. English will be the working language and all operational documents are to be issued in this language.

## **Article 7** **Financial and Logistic Aspects**

1. The costs related to the establishment, administration and operation of the MLF HQ, shall be borne by a multinational budget funded in accordance with the provisions of the Memorandum of Understanding "About the organisation of the Multinational Land Force".
2. The costs not covered by the multinational budget are born by the Parties in accordance with principles set by the MOU "About the Organisation of the Multinational Land Force" or any other appropriate arrangement.
3. Detailed logistic arrangements regarding the constitution and operation of the MLF shall be included in the Memorandum of Understanding "About the Organisation of the Multinational Land Force" or any other appropriate arrangement.

**Article 8**  
**Legal Considerations**

The provisions of the Agreement between the Parties of the North Atlantic Treaty regarding the status of their Forces (NATO SOFA, dated 19 June 1951) will regulate the status of the MLF personnel, as applicable.

**Article 9**  
**Participation of Other Countries in the MLF**

1. Any state may accede to this Agreement upon obtaining written consent of all Parties and signature of a Note of Accession to this Agreement. The sample Note of Accession is attached in Annex A to this Agreement.
2. Any NATO, NATO PfP or EU Member State forces, as well as other friendly Nations' forces can participate in a particular MLF training activity or operation upon prior consent of the Parties and upon signing an appropriate Memorandum of Understanding or Technical Arrangement with the Parties specifying such participation.

**Article 10**  
**Security Clauses**

1. "CLASSIFIED INFORMATION" is any information or material, to which one of the Parties or MLF has assigned a security classification.
2. All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be protected in accordance with the applicable national and international laws and regulations of the Parties.
3. Classified information will be transferred only through the government-to-government channels approved by National Security Authority or Competent Security Authority designated by the Parties.
4. The corresponding security classifications are:

MLF	SLOVENIA	HUNGARY	ITALY
MLF RESTRICTED	INTERNO	„Korlátozott terjesztésű!“	RISERVATO
MLF CONFIDENTIAL	ZAUPNO	„Bizalmas!“	RISERVATISSIMO
MLF SECRET	TAJNO	„Titkos!“	SEGRETÓ

Information marked with any of the MLF security classifications shall be protected in the same manner as information with the corresponding national security classification as indicated in the above table.

5. Access to classified information on the basis of this Agreement is permitted to personnel of the Parties who have a "need-to-know" and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.
6. The Parties shall ensure that all classified information exchanged will be used only for the intended purpose within the objectives and the scope of this Agreement.
7. Transfer of classified information to Third Parties, obtained as a result of cooperation in the field of defence materials covered by this Agreement, will be subject to the prior written consent of the Security Authority of the generating Party.
8. The exchange and protection of classified information shall be regulated in detail in the applicable bilateral agreements.
9. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information shall be governed by follow-on documents.

**Article 11**  
**Settlement of Disputes**

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Parties only.

**Article 12**  
**Implementation Arrangements**

Detailed questions concerning the MLF and other operational aspects will be settled in separate Memorandum of Understanding or other relevant documents signed by the appropriate authorities of the Parties.

**Article 13**  
**Final Provisions**


1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time.
2. The Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Parties. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.

3. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the last instrument of ratification, acceptance, or approval.
4. For any State that accedes to the Agreement this Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of that State's instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
5. On the day this Agreement enters into force the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia, the Government of Hungary and the Government of the Italian Republic on the Establishment of a Multinational Land Force, signed in Udine on 18 April 1998, shall cease to apply.
6. The entry into force of this Agreement does not affect the validity of any arrangement concluded between the respective authorities of the Parties in connection with the implementation of the subject matter, provided that the content thereof does not conflict with the present Agreement.
7. This Agreement may be amended by the mutual consent of the Parties. The amendment shall be proposed in writing, through diplomatic channels, and shall enter into force according to paragraph 2 of this Article.
8. This Agreement may be terminated by unanimous consent of the Parties at any time. Any Party may withdraw from the Agreement by giving twelve (12) month's written notice to the other Parties.
9. If this Agreement is terminated, or if any of the Parties withdraw from the Agreement, the Parties will settle all outstanding issues and other possible areas of interest related to the termination or withdrawal from the Agreement.
10. Termination of this Agreement terminates all implementing Arrangements/MOUs.

Signed in one original in the English language. The original of this Agreement will be deposited with the Government of the Italian Republic who will act as a Depositary, and will provide certified true copies to each Party.

In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this agreement.


Done in Brussels on 18 November 2014



For the Government of the Republic of Slovenia:



For the Government of Hungary:



For the Government of the Italian Republic:

ANNEX A

SAMPLE NOTE OF ACCESSION

NOTE OF ACCESSION  
TO PARTICIPATE IN THE AGREEMENT BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA,  
THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND  
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
ON THE MULTINATIONAL LAND FORCE

The Government/Minister/Ministry/Department of Defence/General Staff of  
..... (Acceding Nation)

HAVING DECIDED to participate in the Multinational Land Force (MLF) with the existing Parties;

ELECTS TO PARTICIPATE IN AND TO ABIDE BY, the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia, the Government of Hungary and the Government of the Italian Republic on the Multinational Land Force which entered into effect on the ..... including the Annexes to it in the version valid at the time.

Signed in one original in the English language. The original of this Note of Accession will be filed with the Government of the Italian Republic as a Depositary who will provide certified true copies to each Party.

For the Government/Minister/Ministry/Department of Defence/General Staff  
of ..... (Acceding Nation)

Signature: .....  
Date .....

The Parties to the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia, the Government of Hungary and the Government of the Italian Republic on the Multinational Land Force


WELCOME the expressed commitment by the Government/Minister/Ministry/Department of Defence/General Staff of ..... (Acceding Nation) and

AGREE with the accession of the Government/Minister/Ministry/Department of Defence/General Staff of ..... (Acceding Nation) to the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia, the Government of Hungary and the Government of the Italian Republic on the Multinational Land Force.

For The Government/Minister/Ministry/Department of Defence/General Staff  
of .....

.....  
..... (all the current Parties)

Signatures: .....  
Date: .....



Traduzione non ufficiale

ACCORDO  
TRA  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,**  
**IL GOVERNO DI UNGHERIA**  
E  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN MERITO ALLA**  
**FORZA TERRESTRE MULTINAZIONALE**

Il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana, d'ora innanzi denominati "le Parti",

Riconoscendo che il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sono i Paesi che hanno istituito la Forza Terrestre Multinazionale (MLF);

Considerando che gli Stati summenzionati sono membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e dell'Unione Europea (UE) e che, di conseguenza, costituiscono parte dell'architettura di sicurezza e difesa della NATO e dell'UE;

Confermando il loro pieno impegno volto a rafforzare e migliorare la cooperazione, la sicurezza e la stabilità, per rispondere alle sfide del XXI secolo;

Confermando il loro impegno nei confronti della "politica della porta aperta", che consente la partecipazione e la cooperazione di altri Pesi nel quadro della MLF;

Riconoscendo l'esigenza di rinnovare il concetto di operazioni e di capacità operative e la conseguente necessità di rivedere il contesto giuridico della MLF, allo scopo di adeguarla alle nuove realtà;

Considerando la decisione, adottata dal Comitato Direttivo Politico-Militare in occasione della 5° Riunione del Comitato Direttivo Politico-Militare, tenutasi a Budapest il 21 settembre 2010, di rivedere gli accordi esistenti e di affiliare l'MLF all'NRDC -ITA;

Tenendo presente la consolidata tradizione della MLF,

Hanno concordato quanto segue:

## Articolo 1

### Scopo dell'accordo

1. Scopo del presente Accordo è di rinnovare il mandato, come risulta nel concetto di operazioni e capacità operative dell'MLF, elaborato nell' "Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo della Repubblica di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sulla costituzione di una Forza Terrestre Multinazionale", firmato il 18 aprile 1998 a Udine.
2. Le Parti riaffermano lo scopo generale della MLF, indicato nell'"Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo della Repubblica di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sulla costituzione di una Forza Terrestre Multinazionale", firmato il 18 aprile 1998 ad Udine, che è quello di:
  - istituire una Forza prontamente disponibile e altamente operativa, capace di fornire una risposta militare efficace contro alle nuove sfide emergenti;
  - migliorare il livello di interoperabilità fra le Parti dell'MLF, potenziando la conoscenza reciproca e l'adattamento delle procedure operative concordate di comune accordo;
3. In questo contesto, lo scopo principale è di contribuire alla sicurezza internazionale, attraverso:
  - la realizzazione di condizioni e di capacità che consentano la conduzione di attività addestrative congiunte in tempo di pace;
  - la dissuasione di potenziali avversari, mediante il coinvolgimento di una forza efficace e militarmente credibile;
4. Al fine di soddisfare i succitati obiettivi, l'MLF deve essere in grado di:
  - Pianificare e condurre attività addestrative multinazionali volte al raggiungimento e al mantenimento di un adeguato livello di prontezza, di capacità di sostegno ed elevata efficienza operativa, contribuendo nel contempo ad accrescere l'interoperabilità;
  - condurre missioni sotto l'egida delle NU, dell'UE e della NATO;
  - condurre altre attività stabilite di comune accordo dalle Parti.

## Articolo 2

### Contesto di impiego

1. L'MLF può essere impiegata in un contesto trilaterale o multilaterale, in conformità con quanto indicato nelle disposizioni pertinenti del presente Accordo e del Memorandum di Intesa attuativo - MoU "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale".
2. L'MLF può essere impiegata come parte di una Forza sotto mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o nell'ambito una Forza guidata da una organizzazione internazionale, in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite.
3. La decisione di schierare l'MLF sarà adottata con decisione unanime delle Parti e sarà ulteriormente regolamentata attraverso il MoU "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale".
4. Dipendentemente dalle possibili limitazioni imposte dalla legislazione interna di una delle Parti, dalle decisioni politiche di alto livello di una delle Parti o dalle capacità operative delle Unità designate delle Parti, l'MLF potrà essere utilizzata da un numero limitato di Parti ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo e conformemente con la decisione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

## Articolo 3

### Organi decisionali dell'MLF

1. L'MLF riceverà istruzioni, normalmente attraverso una Catena di Comando operativa, dal Gruppo Direttivo Politico-Militare ad alto livello (d'ora in avanti denominato PMSG), costituito da rappresentanti di alto livello dei Ministeri della Difesa (MoD) e degli Stati Maggiori nazionali delle Parti. Il PMSG fisserà le condizioni per l'impiego operativo e lo schieramento dell'MLF. Il PMSG, inoltre, fornirà informazioni comuni e fungerà da organismo di coordinamento tra le Parti in merito a tutte le questioni attinenti l'MLF.
2. Il PMSG sarà supportato da un Gruppo di Lavoro Politico-Militare (PMWG) a livello di staff multinazionale, formato da personale tecnico esperto dei rispettivi Ministeri della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata, che si riuniranno secondo le esigenze. Dette strutture costituiranno anche un foro in cui discutere sullo sviluppo dell'MLF.
3. Su proposta del PMWG, il PMSG potrà istituire dei Gruppi di Lavoro (GL) non permanenti, costituiti da Esperti nella Materia (Subject Matter Experts), a supporto

del processo decisionale della MLF. Detti GL si riuniranno secondo le esigenze e faranno riferimento al PMWG.

#### **Articolo 4** **Struttura della Forza e di Comando**

1. L'MLF è una Forza costituita da Strutture di Comando con Tabella ordinativa organica, unità designate e strutture con un organico di crisi, sulla base del concetto di "Lead Nation" (Nazione guida).
2. In conformità con il concetto di Lead Nation e di Tabella Ordinativa Organica, non esistono forze permanentemente assegnate al di fuori delle basi nazionali designate. Il livello adeguato di integrazione sarà raggiunto tramite l'assegnazione di personale delle Parti al QG dell'MLF. Ciò faciliterà anche l'integrazione, all'inizio di una operazione o di una esercitazione, delle varie componenti .
3. La Repubblica Italiana, in qualità di "Lead Nation", provvederà a fornire la sede del QG dell'MLF, il Comandante dell' MLF e la maggior parte della struttura del Quartier Generale , rinforzata su base permanente da un numero selezionato di personale delle altre Parti e, all'evenienza, adeguatamente incrementato. La quantità di personale delle altre Parti permanentemente assegnato al QG dell'MLF sarà proporzionale alla quantità di personale che le stesse Parti designeranno per le Forze della MLF.
4. Le capacità designate dalle Parti saranno specificate nel MoU "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale".
5. Le capacità designate non saranno permanentemente assegnate, ma saranno disponibili "su chiamata", al fine di facilitare il processo di generazione e organizzazione della forza. Al termine di ciascun anno, verrà richiesto ad ognuna delle Parti di individuare le capacità annuali valide per l'anno successivo.

#### **Articolo 5** **Addestramento e attivazione dell'MLF**

1. Quando l'MLF viene attivata a scopi addestrativi o operativi, il Comandante del QG della MLF sarà nominato Comandante della Forza Terrestre Multinazionale (da qui in poi denominato COMMLF).

2. Per la pianificazione e condotta di operazioni e di attività addestrative, il QG della MLF verrà modificato secondo quanto stabilito nella tabella ordinativa organica di crisi, come concordato nell'apposito MoU. Tuttavia, i contributi in termini di truppe da parte dei rispettivi paesi saranno confermati dal PMSG.
3. Le responsabilità del COMMLF saranno dettagliate nel MoU "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale".
4. In caso di operazioni e di esercitazioni, la Catena di Comando operativa sarà costituita congiuntamente dalle Autorità nazionali, tenendo conto dello specifico impiego dell'MLF.
5. Conformemente con i principi concordati, in caso di operazioni e del conseguente Trasferimento di Autorità (TOA), le unità della MLF verranno poste, da parte di ciascuna delle Parti, sotto il Controllo Operativo (OPCON) del COMMLF e, in particolari circostanze, sotto l'OPCON di un Comandante di livello ordinativo superiore.
6. È responsabilità delle Parti equipaggiare, addestrare e mantenere le forze disponibili per l'MLF ad un livello operativo e di prontezza coerente con gli standard stabiliti per l'MLF.
7. Gli elementi di dettaglio riguardanti l'addestramento, l'attivazione e le operazioni condotte dall'MLF saranno indicati nel MoU "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale".

## **Articolo 6** **Lingue ufficiali e di lavoro**

Le lingue nazionali delle Parti sono le lingue ufficiali della MLF. L'inglese sarà la lingua di lavoro e tutti i documenti operativi dovranno essere redatti in inglese.

## **Articolo 7** **Aspetti finanziari e logistici**

1. I costi relativi alla costituzione, amministrazione e funzionamento del QG dell'MLF saranno a carico di un bilancio multinazionale finanziato in conformità con le disposizioni del Memorandum di Intesa "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale".

2. I costi non coperti dal bilancio multinazionale saranno sostenuti dalle Parti in conformità con i principi stabiliti nel MoU "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale" o in altro opportuno accordo.
3. Accordi logistici di dettaglio relativi alla costituzione e funzionamento dell'MLF saranno inclusi nel Memorandum di Intesa "Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale" o in altro opportuno accordo.

## Articolo 8 Considerazioni di natura giuridica

Le disposizioni contenute nell'Accordo tra i Paesi firmatari del Trattato Nord Atlantico, sullo Stato delle loro Forze (NATO SOFA, del 19 giugno 1951), regoleranno lo stato del personale dell'MLF, secondo quanto applicabile.

## Articolo 9 Partecipazione di altri paesi all'MLF

1. Qualsiasi stato può aderire al presente Accordo, con il consenso scritto di tutte le Parti e dopo aver firmato una Nota di Adesione al presente Accordo. Un esempio di Nota di Adesione è riportato nell'Annesso A al presente Accordo.
2. Qualsiasi Forza della NATO, del Partenariato per la Pace NATO o di uno stato membro dell'UE, così come Forze di paesi amici possono partecipare ad attività addestrative specifiche dell'MLF o ad una specifica operazione, previo consenso delle Parti e dopo aver firmato un idoneo Memorandum di Intesa o Accordo tecnico con le Parti specificando detta partecipazione,

## Articolo 10 Clausole di sicurezza

1. Per "INFORMAZIONI CLASSIFICATE" si intende qualsiasi informazione o materiale al quale una delle Parti o l'MLF ha attribuito una classifica di sicurezza.
2. Tutte le informazioni classificate scambiate o prodotte nell'ambito del presente Accordo saranno protette in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali e internazionali applicabili delle Parti.

3. Le Informazioni Classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza, ovvero da competente Autorità per la Sicurezza designata dalle Parti.

4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

MLF	SLOVENIA	UNGHERIA	ITALIA
MLF RESTRICTED	INTERNO	Korlátosított Terjesztésű	RISERVATO
MLF CONFIDENTIAL	ZAUPNO	Bizalmas	RISERVATISSIMO
MLF SECRET	TAJNO	Titkos	SEGRETO

Le informazioni contrassegnate con una delle classifiche di sicurezza dell'MLF saranno protette allo stesso modo delle informazioni con una corrispondente classifica di sicurezza nazionale, secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata.

5. L'accesso alle informazioni classificate in virtù del presente Accordo è consentito al personale delle Parti che abbia necessità di conoscere e sia in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali;
6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalità del presente Accordo;
7. Il trasferimento a Terze Parti di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte.
8. Lo scambio o la protezione di informazioni classificate sarà regolata in dettaglio negli accordi bilaterali applicabili.
9. Senza pregiudicare l'effetto immediato delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni classificate saranno regolamentati da documenti successivi.

### Articolo 11 Composizione delle Controversie

Qualunque controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante accordo tra le Parti.

### Articolo 12 Accordi di attuazione

Questioni di dettaglio relative all'MLF e altri aspetti operativi saranno definiti con un Memorandum di Intesa separato o con altri pertinenti documenti firmati dalle idonee autorità delle Parti.

### Articolo 13

#### Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è concluso per un periodo di tempo indefinito.
2. L'Accordo sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario.
3. L'Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
4. Per qualsiasi Stato che aderisca all'Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore al trentesimo giorno dopo la data di deposito da parte dello Stato stesso dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
5. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sulla costituzione di una Forza Terrestre Multinazionale, firmato a Udine il 18 aprile 1998, cesserà di essere applicato.
6. L'entrata in vigore del presente Accordo non pregiudica la validità di ogni altro accordo concluso tra le rispettive autorità delle Parti relativo all'attuazione dell'argomento in oggetto, a condizione che il suo contenuto non configga con il presente Accordo.
7. Questo Accordo può essere emendato con il reciproco consenso delle Parti. L'emendamento sarà proposto per iscritto, attraverso i canali diplomatici, e entrerà in vigore secondo quanto indicato al paragrafo 2 del presente Articolo.
8. Il presente Accordo può essere terminato in qualsiasi momento, con il consenso unanime delle Parti. Ognuna delle Parti potrà ritirarsi dall'Accordo dando dodici (12) mesi di preavviso scritto alle altre Parti.
9. In caso di cessazione del presente Accordo, ovvero in caso di ritiro di una delle Parti dall'Accordo, le Parti si accorderanno in merito a tutte le questioni rimaste in sospeso e su tutte le altre possibili aree di interesse relative alla cessazione o ritiro dall'Accordo.

10. La cessazione dell'Accordo pone termine a tutti gli Accordi attuativi/MoU.

Firmato in unica copia in lingua inglese. L'originale del presente Accordo sarà depositato presso il Governo della Repubblica Italiana che agirà quale Depositario e che provvederà a fornire copie conformi certificate a ciascuna Parte.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Per il Governo della Repubblica di Slovenia:

\_\_\_\_\_  
Per il Governo di Ungheria:

\_\_\_\_\_  
Per il Governo della Repubblica Italiana

ANNESSO A

**MODELLO DI NOTA DI ADESIONE**

**NOTA DI ADESIONE  
PER PARTECIPARE ALL'ACCORDO TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
IL GOVERNO DI UNGHERIA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
SULLA FORZA TERRESTRE MULTINAZIONALE**

Il Governo/Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/Stato Maggiore del.....  
(Paese aderente)

AVENDO DECISO di prendere parte alla Forza Terrestre Multinazionale (MLF) a fianco delle Parti preesistenti;

DECIDE DI PARTECIPARE E DI ATTENERSI all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sulla Forza Terrestre Multinazionale, entrato in vigore il ....., inclusi gli Annessi a detto Accordo nella versione valida al momento.

Firmato in unica copia in lingua inglese. L'originale della presente Nota di Adesione sarà depositato presso il Governo della Repubblica Italiana, in qualità di depositario, il quale provvederà a fornire copia conforme certificata a ciascuna delle Parti.

Per il Governo/Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/ Stato Maggiore  
di..... (Paese aderente)

Firma: .....

Data .....

Le Parti contraenti dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sulla Forza Terrestre Multinazionale

ACCOLGONO con favore l'impegno espresso dal Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/Stato Maggiore di..... (Paese aderente) e

ESPRIMONO IL LORO ACCORDO sull'adesione del Governo/Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/Stato Maggiore di (Paese aderente) all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sulla Forza Terrestre Multinazionale.

Per il Governo/Ministro/Ministero/Reparto della Difesa/Stato Maggiore  
di.....

## 1.2.2. Relazione 2026-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2026-A**

*Relazione Orale*

*Relatore Pegorer*

### **TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 22 giugno 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

e dal **Ministro della difesa**

di concerto con il **Ministro della giustizia**

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2015

### **PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Cocianich)

12 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Broglia)

21 giugno 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1, delle parole: «anno 2015» con le seguenti: «anno 2016», e delle parole: «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti: «bilancio triennale 2016-2018».

### **PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE**

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Maran)

30 settembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che l'Accordo militare tra Italia, Ungheria e Slovenia, sulla *Multinational Land Force* (MLF), ha lo scopo di favorire l'ulteriore rafforzamento della cooperazione militare tra i Paesi firmatari e di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa, all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché al consolidamento delle relazioni militari tra le Nazioni interessate, in conformità con i rispettivi ordinamenti interni e con gli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale. Esso prevede attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi;

considerato che l'Accordo si rende necessario anche al fine di aggiornare la precedente intesa del 1988 istitutiva della forza militare, per armonizzarla alle mutate esigenze operative ed addestrative, in seguito all'ingresso di Ungheria e Slovenia nella Nato (nel 1999 e nel 2004) e nell'Unione europea (nel 2004);

rilevato che l'Accordo sulla MLF è aperto all'adesione di qualsiasi altro Stato e che è prevista anche la possibilità di partecipazione e collaborazione da parte di qualsiasi forza militare della Nato, di Stati membri dell'Unione europea o di Paesi amici, nel quadro dell'MLF (cosiddetta *open door policy*);

considerato che la Forza multinazionale MLF può essere schierata solo previa decisione unanime delle Parti e utilizzata dietro mandato ONU o di altra organizzazione internazionale ed è gestita dal gruppo direttivo politico-militare in cui l'Italia ha il ruolo di capofila,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

### DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Art. 1.

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo *Identico* tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

Art. 2.

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(*Copertura finanziaria*)

### DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(*Autorizzazione alla ratifica*)

Art. 2.

(*Ordine di esecuzione*)

*Identico*

Art. 3.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Art. 4.  
*(Clausola di invarianza finanziaria)*
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Art. 5.  
*(Entrata in vigore)*
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. *Identico.*
3. *Identico.*
- Art. 4.  
*(Clausola di invarianza finanziaria)*  
*Identico*
- Art. 5.  
*(Entrata in vigore)*  
*Identico*

## 1.2.3. Testo approvato 2026 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2026

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 giugno 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

Art. 1.

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

Art. 2.

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e

all'adozione delle misure di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2026  
**XVII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Slovenia, Ungheria e Italia su Multinational Land Force*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N\\_86 \(pom\)](#)

15 settembre 2015

Approvati  
emendamenti  
Emendamento  
allegato al  
resoconto Esito:  
**concluso l'esame**  
proposto testo  
modificato

[N\\_111 \(pom\)](#)

22 giugno 2016

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.3.2.1.1. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 86 (pom.) del 15/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015  
86<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[CASINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

### IN SEDE REFERENTE

**(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014**

(Esame e rinvio)

Il relatore [PEGORER](#) (PD) illustra il disegno di legge in esame, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Slovenia, l'Ungheria e l'Italia sulla *Multinational Land Force* (MLF).

Si tratta di una formazione militare a livello di Brigata, costituita dalla Brigata alpina *Julia*, con contributi di reparti sloveni e ungheresi. Istituita originariamente nel 1998, la Forza riceve disposizioni da un Comitato Politico-Militare trinazionale e può essere impiegata in ambito NATO, ONU, UE e OSCE. Dall'inizio della sua attività, la MLF è stata impiegata, fra l'altro, in Kosovo e in Afghanistan, nell'ambito della missione "ISAF".

L'Accordo in esame è finalizzato ad aggiornare la precedente intesa istitutiva della forza militare, rafforzando la cooperazione militare dei tre Paesi nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea e alla Nato, contribuendo all'incremento dei livelli di capacità di reazione nelle situazioni di crisi e al consolidamento delle relazioni militari.

Il trattato, che consta di un preambolo, di 13 articoli e di un annesso, precisa che l'obiettivo della Forza

multinazionale è contribuire alla sicurezza internazionale con attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi.

Il testo disciplina altresì le modalità di impiego della Forza, che può essere schierata solo previa decisione unanime delle Parti e utilizzata dietro mandato ONU o di altra organizzazione internazionale. Viene poi definita la struttura del gruppo direttivo politico-militare della MLF e la struttura gerarchica, con l'attribuzione all'Italia del ruolo di capofila.

I successivi articoli definiscono le modalità di attivazione della Forza per addestramento e funzioni operative, rinviando ad un apposito *Memorandum* la definizione degli aspetti tecnici e logistici. I costi per l'operatività del Quartier Generale sono a carico di un bilancio multinazionale, mentre lo *status* del personale ricalca il modello della NATO. L'Accordo è aperto all'adesione di altri Paesi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria, alla clausola di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in poco più di 17.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2027) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011**

(Esame e rinvio)

Il relatore [MARAN \(PD\)](#) illustra il disegno di legge in esame, che sancisce l'impegno dei due Paesi a sviluppare una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, con particolare riferimento all'immigrazione illegale, alla tratta degli esseri umani e al traffico di sostanze stupefacenti. L'intento è quello di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia sul piano strategico ed operativo, nonché di intensificare i rapporti fra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla pubblica sicurezza.

L'Accordo, composto da un preambolo e da 17 articoli, individua nei rispettivi Ministeri dell'interno le autorità responsabili della sua attuazione.

Dopo aver specificato gli ambiti di competenza per territorio, l'intesa definisce le modalità della cooperazione transfrontaliera, prevedendo scambio di informazioni, collegamenti per le comunicazioni e telecomunicazioni, armonizzazione delle attività operative, istruzione e formazione professionale.

I successivi articoli disciplinano lo scambio di funzionari di polizia, gruppi di lavoro congiunti, l'invio di ufficiali di collegamento e il coordinamento di attività operative.

Un capitolo specifico è dedicato alla protezione ed alla riservatezza dei dati personali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 120 mila euro annui a decorrere dall'anno in corso, ascrivibili alle spese per il distacco del personale, nonché per l'attività di formazione e istruzione.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento

comunitario né con gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2028) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015**

(Esame e rinvio)

Il relatore [COLUCCI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) illustra il disegno di legge in esame, di ratifica ed esecuzione di quattro accordi di sede, fra l'Italia e altrettante organizzazioni internazionali che hanno sedi nel nostro Paese: la *Bioversity International*, l'Agenzia spaziale europea e le Nazioni Unite.

Si tratta di importanti strutture presenti in alcune città italiane - a Roma e nella sua provincia, a Torino e a Brindisi - che contribuiscono al prestigio internazionale del Paese e che sono in grado di offrire un valore aggiunto, anche per le ricadute economiche indirette, in particolare nei settori della ricerca scientifica e della formazione professionale di alto livello.

Le intese sono finalizzate a rinegoziare accordi di sede già sottoscritti in precedenza nonché a consentire a tali strutture di ampliare le rispettive attività operative.

La *Bioversity International* è un'organizzazione di ricerca a tutela della biodiversità agricola e per la promozione della sicurezza alimentare, già denominata Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche. L'Accordo in esame è finalizzato ad assicurarle maggiore stabilità finanziaria e a consolidarne la presenza in Italia, scongiurando il rischio di un suo possibile trasferimento all'estero, più volte paventato. Il testo disciplina anche i privilegi e le immunità spettanti al personale dell'organizzazione, attualmente operante nella struttura di Maccarese, nelle vicinanze di Roma.

L'Accordo con l'Agenzia spaziale europea è finalizzato a definire i termini delle concessioni dei terreni e delle strutture per l'espansione e il funzionamento della sua sede in Italia - situata nel territorio di Frascati, in provincia di Roma - nonché a disciplinare le prerogative dei luoghi e del personale.

L'emendamento all'Accordo tra l'Italia e le Nazioni Unite sullo *Staff college*, prestigioso centro di alta formazione presente a Torino, è finalizzato a fornire un contributo per il funzionamento dell'Istituto, anche in considerazione dei positivi effetti indiretti che ne derivano per il Paese.

Da ultimo c'è il Protocollo di emendamento all'intesa fra l'Italia e le Nazioni Unite sulla base logistica di Brindisi, attiva nel sostegno delle operazioni di mantenimento della pace. L'Accordo è finalizzato a trasformare tale complesso in vero e proprio "centro di servizi globali", in particolare per le comunicazioni satellitari, nonché in area di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nelle missioni di pace.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2,5 per l'Accordo con *Bioversity International*, 500.000 per il *College* di Torino, e 45.000 per la base di Brindisi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2036) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014**

(Esame e rinvio)

Il relatore [MARAN](#) (PD) illustra il disegno di legge in esame, di ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel dicembre 2014, fra l'Italia e la Slovenia per la rettifica del confine di Stato nel tratto del torrente Barbucina, fra i comuni limitrofi di San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia, e *Ob?ina Brda*, in Slovenia. L'esigenza di ridefinire il confine nasce dai lavori di regimentazione del torrente, che per un tratto ne hanno modificato il corso. Per far sì che il confine di Stato continui a coincidere con la mediana del torrente, i due Paesi hanno concordato uno scambio di superfici equivalenti pari a 1746 metri quadri. Si è dunque proceduto ad una parziale modifica della Convenzione bilaterale del 2007, che ha finora definito la linea di frontiera, tramite due documenti specifici, un catalogo delle coordinate della linea del confine e un Atlante delle carte e delle mappe.

L'Accordo è composto da 4 articoli, da una tabella e da tre planimetrie. L'intesa prevede che le Parti provvedano ad eseguire i lavori necessari alla demarcazione dei termini di confine, con lo spostamento di alcuni cippi e stabilisce che ulteriori variazioni del corso del torrente regimentato non avranno influenza sul tracciato come nuovamente definito. Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore (articolo 3).

L'Accordo non presenta ovviamente profili di incompatibilità con la normativa interna e comunitaria e anzi risolve una questione che era rimasta in sospeso da oltre quindici anni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1945) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1986) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## 1.3.2.1.2. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 111 (pom.) del 22/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>) MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016 111<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente  
[CASINI](#)*

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre 2015.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore [PEGORER](#) (PD) illustra quindi l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [CASINI](#) pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(2404) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore **ZIN** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica della Convenzione tra l'Italia e Panama contro le doppie imposizioni.

Ricorda che il Paese dell'America centrale è balzato di recente alle cronache in relazione allo scandalo dei cosiddetti *Panama papers*, ovvero delle informazioni contenute in un fascicolo riservato dello studio legale internazionale *Mossack-Fonseca* sui titolari di società *offshore* panamensi, molti dei quali noti politici, imprenditori e sportivi di tutto il mondo; benché le attività rivelate non costituissero un illecito per la legislazione locale, è risultato evidente come potessero esserlo nei Paesi di residenza delle personalità coinvolte configurando per questo una considerevole evasione fiscale.

La Convenzione in esame risponde proprio all'esigenza di disciplinare in maniera più equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi prevenendo l'evasione fiscale e costituendo dunque un valido strumento a beneficio degli operatori economici italiani operanti nella realtà panamense.

L'intesa ricalca in gran parte il modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi, quindi - per la parte italiana - all'IRPEF, IRES e IRAP.

L'Accordo accoglie il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di un'organizzazione stabile. Sono stabiliti i criteri impositivi con riferimento ai dividendi, agli interessi e ai canoni. Con riferimento agli utili di capitale, si stabilisce, fra l'altro, una potestà impositiva concorrente dei due Stati per plusvalenze relative a beni immobili o a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, e una potestà impositiva esclusiva per lo Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa alienante per plusvalenze derivanti da alienazioni di navi o aeromobili.

E' poi disciplinato il trattamento fiscale dei redditi derivanti da servizi professionali e da lavoro subordinato. In materia di pensioni, il testo prevede, in linea generale, la tassazione soltanto nello Stato di residenza.

Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede il ricorso al metodo di imputazione ordinaria.

Gli oneri vengono valutati in 380 mila euro annui, imputabili ad una diminuzione del gettito per interessi e dividendi, compensati però - a giudizio della relazione tecnica - dai vantaggi che ne deriveranno negli anni per gli operatori economici e per le imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2405) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [COMPAGNA](#) (*CoR*) illustra il disegno di legge in esame, che impegna le Parti a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione per assicurare il rispetto della legislazione doganale, accertare e reprimere le violazioni di tale normativa, e rendere più trasparente l'interscambio commerciale.

L'intesa, che si compone di un preambolo e di 23 articoli, fornisce innanzitutto un quadro definitorio dei termini utilizzati, delimita il campo di applicazione e individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti le Autorità competenti per la sua applicazione.

Gli articoli da 3 a 7 disciplinano lo scambio di informazioni sulle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano particolari forme di cooperazione, dirette, tra l'altro, a semplificare i controlli doganali, ma anche a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti.

L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale ad avviare indagini, su richiesta, su operazioni doganali in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente, prevede altresì la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini. Fra le ulteriori misure previste si ricordano quelle relative all'uso e alla tutela delle informazioni ricevute, quelle sulla tutela dei dati personale, sulle forme e sulla sostanza delle richieste di assistenza e sulle eccezioni alla responsabilità di fornire assistenza. L'articolo 20 detta le procedure da seguire, prevedendo anche una Commissione mista. Il medesimo articolo stabilisce che la risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo avvenga per via diplomatica.

La spesa prevista è di circa 19 mila euro annui, per spese di missione e riunioni della Commissione mista.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né incompatibilità con le normative dell'Unione europea ed internazionali cui l'Italia è vincolata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2406) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [COMPAGNA](#) (*CoR*) espone il contenuto dell'Accordo in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di cooperazione in materia di lotta alla criminalità, sottoscritto con la Giordania.

Ricorda che la Giordania, con poco più di 6 milioni di abitanti, attualmente ospita nel suo territorio

circa 700.000 rifugiati siriani e ha un ruolo essenziale nella stabilizzazione della regione.

L'intesa è finalizzata a creare uno strumento per disciplinare la collaborazione bilaterale di polizia, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Il testo ricalca nei contenuti altre intese della stessa natura già sottoscritte con altri Paesi.

Il testo individua gli organismi istituzionali competenti per la sua attuazione nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e nella Direzione di pubblica sicurezza per la Giordania. I principali settori di cooperazione sono la lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la criminalità organizzata e altri reati, tra i quali l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi, i reati ambientali, il traffico illecito di beni culturali, il riciclaggio e i reati informatici.

E' inoltre previsto che la collaborazione, che si realizzerà mediante lo scambio di informazioni, di esperienze e di esperti, si estenda anche alla ricerca di persone sospette e di latitanti responsabili di delitti, e che siano svolte consultazioni periodiche tra i rispettivi Ministri dell'interno. Il testo prevede inoltre che tutte le richieste di informazioni contengano una sintetica esposizione degli elementi che le motivano e che venga assicurata la tutela dei dati sensibili trasmessi nell'ambito dell'Accordo stesso. L'Accordo disciplina infine le condizioni che possono determinare il rifiuto della collaborazione, e prevede che le eventuali controversie interpretative o applicative fra le Parti vengano risolte per via diplomatica.

L'articolo 3 autorizza una spesa complessiva di circa 168 mila euro annui.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2026](#)

Art. 3

### **3.1**

#### IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2026  
**XVII Legislatura**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Slovenia, Ungheria e Italia su Multinational Land Force*

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

Esito: Non  
ostativo

[N\\_145 \(pom.\)](#)

12 aprile 2016

**Sottocomm. pareri**

Parere destinato  
alla Commissione  
**3<sup>a</sup> (Affari esteri,  
emigrazione)**

4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)

Esito: Favorevole

[N\\_35 \(ant.\)](#)

9 marzo 2016

**Sottocomm. pareri**

Parere destinato  
alla Commissione  
**3<sup>a</sup> (Affari esteri,  
emigrazione)**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N\\_590 \(pom\)](#)

21 giugno 2016

Esito: Non  
ostativo con  
condizioni

Parere destinato  
alla Commissione  
**3<sup>a</sup> (Affari esteri,  
emigrazione)**  
Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N\\_141 \(pom\)](#)

30 settembre 2015

Esito: Favorevole

Parere destinato  
alla Commissione  
**3<sup>a</sup> (Affari esteri,  
emigrazione)**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1<sup>a</sup>Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 APRILE 2016  
**145<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente della Commissione*  
**FINOCCHIARO**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore **COCIANCICH** (PD), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

**(1949) Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a**

***Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive,***  
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2312) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH (PD)**, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(1932) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH (PD)** riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH (PD)** riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2027) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2036) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 12, segnala che le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi - per alcuni aspetti - a materia riconducibile alle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta.

Quanto all'articolo 40, rileva che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle Regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, segnala, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità è rinvenibile, a suo avviso, nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle Regioni e alla Province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Passa, quindi, ad illustrare gli emendamenti.

Sull'emendamento 1.6 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nell'imporre alle Regioni l'obbligo di adottare disposizioni in materia di trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli stagionali, appare lesiva dell'autonomia ad esse riconosciuta e, in ogni caso, presenta un carattere di eccessivo dettaglio.

Quanto agli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 6.3 e 21.1, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il riferimento al carattere vincolante dei pareri delle commissioni parlamentari competenti, che può avere natura esclusivamente obbligatoria.

Sugli emendamenti 12.1 e 12.2 propone di formulare un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo.

Quanto all'emendamento 34.7, propone di formulare un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle Regioni.

Infine, sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) riferisce sugli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*



## **1.4.2.2. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Difesa)**

# 1.4.2.2.1. 4<sup>a</sup>Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 35 (ant., Sottocomm. pareri) del 09/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## DIFESA (4<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016  
35<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente  
LATORRE*

*Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,15*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 2a Commissione:*

**(295) BARANI.** - *Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo:* parere favorevole con osservazione;

**(1905) BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale:* parere favorevole con osservazione;

*alla 3a Commissione:*

**(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014:** parere favorevole;

**(2036) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014:** parere favorevole;

**(2183) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014:** parere favorevole;

**(2190) Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013:** parere favorevole.

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5<sup>a</sup>Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 590 (pom.) del 21/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### BILANCIO (5<sup>a</sup>) MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016 590<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente  
[TONINI](#)*

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2288) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostantivo)

Il senatore [SANTINI \(PD\)](#), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in ordine agli effetti dell'articolo 83 dell'Accordo volto alla soppressione dei dazi doganali e alla consistenza delle possibili minori entrate derivanti dalla soppressione medesima. Tali minori entrate, secondo quanto affermato dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, potrebbero essere compensate da possibili minori spese riguardo alle quali occorre altresì acquisire chiarimenti. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO, rispondendo alla richiesta di chiarimento circa la soppressione dei dazi, evidenzia che la modifica riguarda solamente la rifusione delle spese di esazione delle tariffe doganali. Tuttavia l'assetto creato dalla norma è in condizione di equilibrio finanziario, dal momento che a minori rimborsi corrispondono anche minori attività da svolgere per le amministrazioni.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) chiede se la liberalizzazione degli scambi incida anche sulla percezione dei dazi in sé.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che la tariffa doganale rimane tra le competenze dell'Unione europea e che, pertanto, le norme che istituiscono forme di libero scambio non incidono dal punto di vista delle entrate statali.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) e verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [BROGLIA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento, corredata di relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prevede all'articolo 3 la copertura degli oneri per le spese di missione e di viaggio. La ratifica è altresì corredata di clausola di salvaguardia secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica riguardo agli oneri discendenti dall'articolo 7 dell'Accordo (che non avranno carattere aggiuntivo al bilancio ordinario dello Stato), segnala la necessità di aggiornare la cadenza temporale dell'onere relativamente all'articolo 3. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma la correttezza delle osservazioni svolte dal relatore e conviene sulla necessità di un aggiornamento dei riferimenti temporali di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

Il RELATORE propone quindi di esprimere un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1, delle parole «anno 2015» con le seguenti: «anno 2016», e delle parole «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti: «bilancio triennale 2016-2018».".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 giugno.

Il vice ministro MORANDO conferma l'equilibrio finanziario della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4. Quanto al disposto dell'articolo 7, comma 4, conferma che l'obiezione del relatore può avere una propria consistenza ma che, tuttavia, ci si vuole riferire alle missioni che si trovino comunque in una condizione di proroga avviata oppure la cui prosecuzione sia necessaria per un periodo di tempo minimo. Si riserva una risposta più puntuale in relazione alle osservazioni del relatore al comma 11 dell'articolo 4 e al comma 4 dell'articolo 5.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*), sul punto sollevato in relazione all'articolo 7, obietta che si tratta comunque di spese prive di previa autorizzazione parlamentare.

Il presidente **TONINI** esprime l'opinione che la norma miri ad una razionalizzazione del procedimento di spesa ma che essa vada comunque sottoposta ad un attento scrutinio, trattandosi di un meccanismo che andrebbe ad operare in modo permanente.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori un appunto degli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale si precisano i profili segnalati dal relatore a proposito dell'articolo 10, comma 2.

Il relatore **SANTINI** (*PD*) preannuncia la formulazione di una proposta di parere che terrà conto delle precisazioni offerte dal Governo.

Il PRESIDENTE pur in attesa di una proposta di parere sul testo, invita il relatore a precisare fin d'ora il proprio giudizio sugli emendamenti trasmessi.

Il RELATORE illustra allora gli emendamenti relativi al medesimo disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 5.3 e 8.3. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.8, 3.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.2 e 7.1. Occorre valutare le proposte 1.4 e 2.5. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 2.9, 3.4, 4.5, 5.1, 7.2, 8.1 e 8.2.

Il vice ministro MORANDO fa presente che sull'emendamento 8.3 è alla verifica della Ragioneria generale dello Stato una relazione tecnica che possa risolvere i problemi che attualmente rendono oneroso l'emendamento.

Il senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*), pur consapevole della circostanza che sarà necessario

esaminare partitamente gli emendamenti nel corso delle prossime sedute, sottolinea fin d'ora, udito il parere del relatore, che ritiene non corretto qualificare come onerosi gli emendamenti che sopprimono autorizzazioni di spesa per missioni in via di proroga. Così, infatti, si sostiene che i costi di rientro siano pari a quelli di permanenza e si priva, in definitiva, il Parlamento della sua libertà di disporre o meno la proroga delle singole missioni internazionali.

Il PRESIDENTE conviene con il senatore D'Alì circa la necessità di garantire la libertà del legislatore nel disporre della partecipazione alle diverse iniziative militari internazionali. Tuttavia precisa che il definanziamento completo di una missione che si sia protratta già nei mesi passati non risulta compatibile con l'obbligo di garantire una copertura a spese comunque correlate con una precedente decisione parlamentare. Inoltre, rammenta che talune missioni, come è il caso dell'intervento in Afghanistan, hanno complessità tale da comportare costi di smobilizzo e rientro probabilmente non inferiori a quelli di proroga.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI \(PD\)](#) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è corredata da relazione tecnica di passaggio ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per le parti di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 4, occorre conferma dell'effettività della clausola d'invarianza in relazione alla possibilità di svolgere le attività previste dalla direttiva che si intende recepire senza oneri aggiuntivi. Le sanzioni di cui alla lettera *d*), da destinare a queste medesime attività, hanno infatti carattere eventuale e tempi di riscossione non necessariamente coincidenti con lo svolgimento delle attività medesime. Per quanto riguarda l'articolo 4, occorre acquisire assicurazione in ordine alla disponibilità di risorse in bilancio per rendere effettiva la possibilità di svolgere le attività di cui alle lettere *e*) ed *f*) del comma 2 (campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori e programmi educativi per i bambini in ordine alla riduzione delle borse di plastica). In merito all'articolo 5, fa presente che il comma 5 appare contraddittorio in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Occorre valutare pertanto l'opportunità di optare per una soluzione univoca. In relazione all'articolo 10, che conferisce delega al Governo per l'istituzione del Comitato per le politiche macroprudenziali, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla natura giuridica di tale organo che sembra essere qualificato quale autorità indipendente. Poiché la relazione tecnica di passaggio non fornisce elementi al riguardo, occorre chiarire quale siano le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui tale autorità si servirà e quale soggetto, tra quelli coinvolti, ne sopporterà l'onere. Occorre poi acquisire conferma che la CONSOB possa svolgere le nuove funzioni ad essa attribuite dall'articolo 13 con le risorse del proprio bilancio. Per quanto riguarda l'articolo 14, corredata da una clausola di invarianza degli oneri, occorre acquisire chiarimenti sulla effettiva neutralità finanziaria dei punti 5) e 6) della lettera *i*) del comma 1, posto che tali norme sembrano applicabili anche a Poste italiane SPA. In relazione all'articolo 15, ribadisce l'osservazione già fatta in ordine all'articolo 5: anche in questo caso il comma 3 appare contraddittorio in quanto prevede, contemporaneamente, l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17,

comma 2, della legge di contabilità. Occorre valutare pertanto l'opportunità di optare per una soluzione univoca. In relazione all'articolo 16 occorre anzitutto avere conferma dell'assenza di agevolazioni fiscali sull'utilizzo dei biocarburanti. Fa inoltre presente che nella relazione tecnica di passaggio non si esclude che dall'attuazione della direttiva possano derivare oneri per il bilancio dello Stato e si preconizza il possibile utilizzo della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2. È necessario valutare pertanto l'opportunità di inserire tale clausola nel testo. Osservazione analoga a quella relativa all'articolo 16 vale anche per l'articolo 20: posto che le norme in esso contenute potrebbero avere effetti sulla finanza pubblica e che la relazione tecnica di passaggio, peraltro assai sintetica, non esclude tale possibilità bisogna valutare anche in questo caso l'opportunità di inserire la clausola di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 196 del 2009 nel testo. Rinvia per ulteriori approfondimenti alla Nota n. 133 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO, intervenendo per rispondere alle osservazioni del relatore sull'articolo 3, comma 4, evidenzia che già nella legislazione vigente le funzioni ivi richiamate sono di competenza delle Regioni, cosicché non sono immaginabili nuovi oneri in seguito alla norma in parola e che pertanto gli introiti delle sanzioni destinati a questa attività serviranno al suo rafforzamento. Quanto al successivo articolo 4, comma 2, in punto di campagne di sensibilizzazione sull'utilizzo delle borse di plastica, precisa che le norme già in vigore prevedono le modalità di tali attività di comunicazione e che quindi l'innovazione normativa potrà muoversi nell'ambito delle forme già consolidate e dei relativi fondi. Rispondendo all'obiezione riferita all'articolo 5, comma 5, e a quella analoga relativa all'articolo 15, conviene circa la contraddittorietà di una clausola di invarianza seguita da una previsione di salvaguardia come quella inserita nel testo: tale circostanza potrebbe essere oggetto di apposita osservazione della Commissione. Rispetto all'articolo 10, ritiene che il Comitato ivi previsto possa in astratto operare senza nuovi oneri per la finanza pubblica, tuttavia si riserva una più analitica disamina del punto nel corso delle prossime sedute. Passando all'articolo 13, conferma che si ritiene la Consob in grado di svolgere le nuove funzioni senza necessità di risorse aggiuntive. Circa l'obiezione relativa all'articolo 14, si riserva una più approfondita risposta. Conclude a proposito dell'articolo 16 evidenziando che la norma non dà luogo a incentivi fiscali, ma verte su un libero scambio di certificati tra soggetti privati. Mette a disposizione dei senatori un approfondimento scritto prodotto dagli uffici del proprio Dicastero e ritiene che le osservazioni sull'articolo 16 e sull'articolo 20 possano essere inserite come tali nel parere che la Commissione approverà.

Il RELATORE, in attesa delle ulteriori precisazioni annunciate dal Governo sul testo, formula il proprio giudizio sulle iniziative emendative. In particolare, segnala che occorre valutare le proposte 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10, 3.11, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.18, 5.27, 5.0.1, 8.4, 9.4, 9.5, 9.6, 10.10, 10.11 (in relazione al testo), 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 14.8, 15.5, 16.2 (in relazione al testo), 20.2, 20.3 (nonché i sub emendamenti 20.3/1, 20.3/2 e 20.3/3) 24.4 e il relativo sub emendamento 20.4/1, 20.5 e il relativo sub emendamento 20.5/1, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.14, 20.15, 20.16, 20.22, 20.23, 20.24, 20.29, 2.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.37, 20.38, 20.43, 20.44 e 20.50. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 5.28, 11.2 e 12.3. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 12.2. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE evidenzia che, anche in questo caso, risulta opportuno attendere la formulazione di un parere sul testo per il prosieguo dell'esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA  
POMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, stante l'impossibilità di assicurare la presenza di un rappresentante del Governo per la seduta antimeridiana di domani, avverte che la seduta già convocata per domani mercoledì 22 giugno 2016 alle ore 9, non avrà più luogo. Avverte altresì che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, sarà anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **1.4.2.4. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.4.1. 14<sup>a</sup>Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 141 (pom.) del 30/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2015  
**141<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[CHITI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

### IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 3-bis\)](#) **Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati**

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [GUERRA](#) (PD), illustra la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati. Rispetto al DEF di aprile 2015, su cui la 14a Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni in data 15 aprile 2015, la Nota di aggiornamento delinea un miglioramento tendenziale per la crescita del PIL dell'Italia, portando la previsione per l'anno 2015, dallo 0,7 per cento di aprile, allo 0,9 per cento. Analogamente, anche la previsione per il 2016 passa dall'1,4 all'1,6 per cento. Il miglioramento delle previsioni si deve ad un aumento maggiore del previsto sia della domanda interna che delle esportazioni, ma si deve anche ? secondo la Nota del Governo ? a una politica fiscale più favorevole alla crescita, in ragione della previsione di riduzioni della pressione fiscale e di misure di stimolo agli investimenti.

La Nota di aggiornamento delinea la scelta del Governo di aumentare il disavanzo, motivandola in ragione: della situazione di generale contenimento della crescita economica mondiale, a partire dalle economie emergenti (Cina, Russia, Brasile e Turchia); di una deludente dinamica dei prezzi, nonostante gli effetti reali positivi del programma di acquisto dei titoli da parte della BCE (*quantitative easing*); e della necessità di rafforzare i segnali di aumento dell'occupazione, per reintegrare nel

mercato del lavoro il più rapidamente possibile i disoccupati e gli inattivi, onde evitare fenomeni di scoraggiamento e dequalificazione che incidono negativamente non solo sul benessere immediato dei cittadini, ma anche sul potenziale di crescita dell'economia nel lungo periodo.

Il disavanzo previsto per gli anni 2015-2017 è posto, conseguentemente, al livello del 2,6, 2,2 e 1,1 per cento, rispetto ai valori di 2,6, 1,8 e 0,8 previsti nel DEF di aprile. A ciò si aggiunge la possibilità di un ulteriore indebitamento netto dello 0,2 per cento per il prossimo anno, derivante da un'eventuale intesa in sede europea in ordine al riconoscimento dell'impatto economico-finanziario derivante dai fenomeni migratori.

Il richiamato aumento del disavanzo comporta un allontanamento dal cammino di convergenza verso l'obiettivo di medio termine (OMT) e, conseguentemente, la Nota di aggiornamento fissa al 2018 il momento del raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio, ovvero un anno più tardi rispetto a quanto preventivato nel DEF di aprile. prevedendo un disavanzo strutturale, per gli anni 2015-2018, pari rispettivamente a 0,3, 0,7, 0,3 e 0,0.

Con il Programma di stabilità del DEF di aprile, l'Italia ha già previsto una deviazione temporanea dal sentiero di avvicinamento al pareggio strutturale di bilancio (OMT), nella misura dello 0,4 per cento, per il 2016, invocando la "clausola delle riforme", di cui al punto 3 della Comunicazione (COM (2015) 12), la quale consente di far fronte ai costi a breve termine derivanti dall'attuazione di riforme strutturali destinate a generare a lungo termine effetti positivi sul bilancio, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile. Tale deviazione temporanea è stata accettata dal Consiglio UE nell'ambito delle Raccomandazioni specifiche per Paese, del 14 luglio 2015, in quanto l'impatto delle riforme dovrebbe produrre una crescita del PIL reale pari all'1,8 per cento entro il 2020, ma a condizione che l'Italia assicuri il conseguimento dell'obiettivo a medio termine (pareggio strutturale di bilancio) nell'arco dei quattro anni del programma di stabilità, che dia adeguata attuazione alle riforme strutturali concordate (pubblica amministrazione e semplificazione; mercati dei prodotti e dei servizi; mercato del lavoro; giustizia civile; istruzione; spostamento del carico fiscale; *spending review*) e prenda nel 2015 le misure necessarie per compensare l'impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, sulla mancata indicizzazione delle pensioni più elevate.

La Nota di aggiornamento prevede che la Commissione europea riconosca a titolo di "clausola delle riforme" un ulteriore 0,1 per cento di deviazione temporanea dal percorso di riduzione del disavanzo, per il 2016, in aggiunta allo 0,4 per cento già accordato.

La Nota di aggiornamento del Governo prospetta inoltre una deviazione ulteriore, nella misura di 0,3 punti percentuali del PIL, nel percorso di riduzione del disavanzo, in relazione ad investimenti aggiuntivi da effettuare per progetti cofinanziati dall'UE, appellandosi alla cosiddetta "clausola degli investimenti" di cui al punto 2.2 della citata Comunicazione.

Va considerato anche che per il rapporto debito pubblico/PIL è prevista una lieve revisione rispetto ai dati del DEF di aprile, che passa dal 132,5, 130,9 e 127,4 per cento, alle attuali previsioni di 132,8, 131,4 e 127,9 per il triennio 2015-2017. Questo lieve peggioramento è dovuto soprattutto al livello inferiore del PIL nominale conseguente alla sensibile riduzione dell'inflazione, mentre è comunque confermata l'inversione di tendenza nel 2016, con una riduzione che dovrebbe attestare il debito pubblico al di sotto del 120 per cento del PIL entro il 2019.

Si rileva, al riguardo, che la regola del debito, contemplata nel Patto di stabilità e crescita, verrà soddisfatta su base prospettica con quanto richiesto dal *benchmark "forward looking"* (che richiede la riduzione di un ventesimo della parte di debito/PIL eccedente la soglia del 60 per cento a partire dai due anni successivi a quello in corso) sulla base delle proiezioni del 2018. Infatti, nel 2018 il debito previsto nello scenario programmatico dovrebbe convergere su un livello pari al 123,7 per cento del PIL, ovvero 0,1 punti al di sotto del predetto *benchmark*. Tale risultato è condizionato agli aggiustamenti fiscali programmati sull'avanzo primario e alla realizzazione degli introiti da privatizzazioni pari allo 0,5 per cento di PIL nel triennio 2016-2018, ed è comunque basato su una previsione di crescita del PIL reale e nominale.

La relatrice Guerra illustra, indi, uno schema di parere favorevole con alcune osservazioni.

La decisione di sfruttare al massimo le possibilità di flessibilità che possono essere richieste in sede europea è da valutare con favore, ed è coerente con il suggerimento formulato da questa Commissione nel citato parere sul DEF del 15 aprile 2015 di "sfruttare i predetti margini di flessibilità, concernenti in particolare le riforme strutturali e gli investimenti, al fine di ottenere maggiore tempo e una maggiore attenzione al profilo della crescita del reddito per il raggiungimento dei parametri del Patto sia in termini di pareggio strutturale di bilancio sia, in particolare, per il rispetto della regola del debito". Essa richiede comunque prudenza, in quanto la richiesta di flessibilità deve ancora essere accolta dalle Istituzioni europee sulla base della necessaria verifica delle condizioni di accesso.

Dal momento che i margini di manovra che si otterranno allargano il disavanzo e richiederanno quindi coperture negli anni a venire, occorre che vengano utilizzati seguendo precisi criteri di priorità: favorendo la crescita, ma al contempo contrastando le conseguenze che la recessione ha avuto nell'accentuare disuguaglianze e povertà (ad esempio attraverso il programmato intervento sulla povertà che sana una anomalia dell'Italia rispetto al resto dell'Europa con potenziali effetti di rilievo sui consumi) e attraverso un intervento fiscale prioritariamente diretto a neutralizzare le clausole di salvaguardia e ad abbassare il prelievo sui fattori produttivi.

In riferimento agli investimenti aggiuntivi, previsti dalla Nota in titolo, nell'ambito dei quali possono rientrare anche finanziamenti nazionali di progetti cofinanziati dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), si ribadisce la necessità di mettere in atto tutte le misure che consentano di aumentarne la qualità e l'efficacia, anche investendo su un netto miglioramento della gestione dei fondi UE.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) illustra indi il parere alternativo contrario presentato dal Gruppo M5S, articolato sul confronto tra raccomandazioni specifiche per l'Italia e Nota di aggiornamento al DEF.

Nella prima raccomandazione si chiede all'Italia di conseguire un aggiustamento di bilancio verso l'obiettivo di bilancio a medio termine pari ad almeno lo 0,25 per cento del PIL nel 2015 e allo 0,1 per cento del PIL nel 2016, adottando le necessarie misure strutturali sia nel 2015 che nel 2016, ma anche una revisione sistematica della spesa pubblica. Le risposte del Governo in tal senso risultano essere del tutto deficitarie.

Con riguardo alla sostenibilità del sistema fiscale, il Governo specifica che la crescita sarà supportata da un piano di riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese, che è stato avviato nel 2014 con il cosiddetto bonus fiscale di 80 euro mensili. Il bonus fiscale ha però trovato copertura anche attingendo al settore agricolo, che risulta sempre meno valorizzato e deve far fronte ai repentini cambiamenti climatici, alla diffusione di agenti patogeni che danneggiano le colture in maniera irreparabile, come l'epidemia della *Xylella fastidiosa*, e alla tutela dei prodotti tipici del "Made in Italy" e della biodiversità. Sebbene sia stata annunciata la cancellazione dell'Imu sui terreni agricoli e sui macchinari cosiddetti 'imbullonati' così come le varie forme di tassazione sulla prima casa, nel contempo risulta necessario agire ancora con maggiore incisività nella riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro, così come auspicato anche dalla Commissione Europea nel rapporto per il 2015 sulle "Riforme fiscali negli Stati membri dell'Unione europea".

Nella seconda raccomandazione, le istituzioni europee si concentrano sulla realizzazione del piano nazionale della portualità e della logistica per contribuire alla promozione del trasporto intermodale mediante migliori collegamenti. Tuttavia, se di fatto sono stati approvati il Piano strategico nazionale della portualità e il piano nazionale degli aeroporti, il Governo si è occupato solamente della mobilità delle merci, trascurando quella delle persone, nonché le forme di mobilità sostenibile.

Nella terza raccomandazione, il Consiglio ha invitato l'Italia ad adottare e attuare le riforme intese a migliorare il quadro istituzionale e a modernizzare la pubblica amministrazione. Il Governo ha dato conto dell'avvenuta riforma elettorale e dell'esame in corso della riforma costituzionale sul ruolo e funzioni del Senato della Repubblica: riforme che invece di ammodernare il Paese, distruggono gli strumenti della democrazia e accentranno i poteri decisionali, rafforzando il governo centrale a scapito delle entità sub-statali.

Nella raccomandazione numero 5, le istituzioni europee hanno richiesto la completa attuazione delle riforme del lavoro e dell'istruzione. Con la legge n. 107 del 2015 si è riformato il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro ha trovato un nuovo quadro giuridico con il *Jobs Act*. Due provvedimenti questi che hanno visto, di fatto, una compressione dei diritti dei lavoratori, delle loro libertà sindacali, una rimodulazione degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, ma senza introdurre il reddito di cittadinanza, strumento che potrebbe sostenere il rilancio dell'occupazione e la ripresa economica in modo particolare nelle regioni meridionali.

In ultimo, tenuto conto delle richieste europee in merito alla necessità di favorire la concorrenza in tutti i settori contemplati dal diritto della concorrenza e intervenire in modo deciso sulla rimozione degli ostacoli che ancora permangono, le risposte adottate fin qui dal Governo risultano essere mirate alla privatizzazione dei servizi essenziali come l'acqua e alla tutela di specifici interessi, come reso evidente dalla mancata liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C nelle parafarmacie.

La senatrice Donno conclude affermando la disponibilità al dialogo su singoli punti sui quali si trovasse un'eventuale convergenza.

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD) apprezza la disponibilità al dialogo della senatrice Donno.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) evidenzia come l'accoglimento delle osservazioni contenute nel parere alternativo determinerebbe una evidente presa di distanza dall'azione che il Governo sta conducendo in sede europea, anche al fine di ottemperare alle raccomandazioni del Consiglio concernenti l'Italia. In riferimento invece allo schema di parere della relatrice Guerra, dopo aver apprezzato la ricostruzione del quadro macroeconomico generale, propone due integrazioni. Sul primo punto del dispositivo, osserva come la richiesta di una maggiore flessibilità sui conti pubblici deve essere certamente ancorata ad una prospettiva pluriennale, ma deve anche necessariamente comportare che l'utilizzo di risorse aggiuntive sia univocamente destinato al miglioramento della capacità del Paese di produrre reddito. Sul secondo punto del dispositivo, andrebbe specificato che la ricerca di coperture serie è fondamentale, poiché dà credibilità al complesso della manovra di finanza pubblica.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (GAL (GS, PpI, FV, M)) si sofferma sulla questione fondamentale del corretto utilizzo dei fondi strutturali nel Paese, tema che non è sufficientemente trattato nel Documento in esame e che, soprattutto, non è supportato dagli ultimi aggiornamenti, che possono essere dati solo dal rappresentante del Governo avente la delega per i fondi strutturali. Mancano quindi i necessari elementi informativi sullo stato di attuazione delle politiche di coesione in Italia che permettano alla Commissione di esprimersi con cognizione di causa sul Documento in esame. Chiede quindi il rinvio della trattazione al fine di permettere l'audizione del rappresentante del Governo, già sollecitata, da questa Commissione.

Si apre quindi sul punto una discussione incidentale, cui partecipano i senatori [CARRARO](#) (FI-PdL XVII), [LIUZZI](#) (CoR), [COCIANCICH](#) (PD), [GUERRA](#) (PD) e il presidente [CHITI](#) (PD), all'esito della quale la Commissione conviene di proseguire nell'esame del Documento in titolo.

Intervenendo in sede di replica, la senatrice [GUERRA](#) (PD) ritiene di accogliere le osservazioni del senatore Guerrieri sulla necessità che la flessibilità serve per rafforzare il potenziale di crescita economica del Paese e che le coperture previste per l'utilizzo delle risorse vengano individuate in modo accurato e certo, al fine di rafforzare la credibilità della manovra.

Dopo una richiesta di precisazione del senatore [LIUZZI](#) (CoR), la senatrice [GUERRA](#) (PD) specifica che le risorse aggiuntive dovranno essere destinate a rafforzare la crescita e l'equità.

La senatrice **DONNO** (*M5S*) ribadisce che le posizioni del Governo non rispondono alle raccomandazioni formulate nei confronti dell'Italia, come dimostrato dalla irriconducibilità della riforma costituzionale sul ruolo e funzioni del Senato al miglioramento del quadro istituzionale, come invece richiesto dalle raccomandazioni del Consiglio.

Il senatore **COCIANCICH** (*PD*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole elaborata dalla senatrice Guerra. Peraltro, osserva che alcuni punti del parere alternativo presentato dalla senatrice Donna, con dei sensibili miglioramenti, avrebbero potuto essere oggetto di una più attenta considerazione.

Il senatore **MOLINARI** (*Misto*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, osservando che i pur flebili segnali di ripresa emersi negli ultimi mesi sono stati eccessivamente enfatizzati, con il rischio - in questa fase ancora incerta - di occupare spazi di flessibilità eccessiva.

Il **PRESIDENTE**, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, mette in votazione lo schema di parere presentato dalla senatrice Guerra come integrato a seguito del dibattito, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

Conseguentemente, lo schema di parere alternativo presentato dalla senatrice Donna, anch'esso pubblicato in allegato al resoconto, non è posto in votazione.

**(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **MARAN** (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, che ha lo scopo di favorire l'ulteriore rafforzamento della cooperazione militare tra i Paesi firmatari e di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa, all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché al consolidamento delle relazioni militari tra le Nazioni interessate, in conformità con i rispettivi ordinamenti interni e con gli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale. Esso prevede attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone in votazione la suddetta proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2028) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:**

*a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MARAN](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, che reca la ratifica ed esecuzione di quattro accordi di sede, fra l'Italia e la *Bioversity International*, l'Agenzia spaziale europea e le Nazioni Unite.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone in votazione la suddetta proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2036) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, con cui si ratifica un Accordo che prevede una rettifica delle indicazioni del confine tra Italia e Slovenia, nel tratto definito "mediaña del torrente Barbucina", che era stato modificato a seguito di lavori di regimentazione del torrente effettuati tra il 1986 e il 1993, di comune accordo fra i comuni limitrofi dei due Paesi, San Floriano del Collio (GO) e Ob?ina Brda.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone in votazione la suddetta proposta di parere, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI STUDIO SVOLTA IN KOSOVO DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DAL 17 AL 19 SETTEMBRE 2015***

Il presidente [CHITI](#) informa che una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea, da lui guidata e composta dal senatore Giovanni Piccoli, si è recata in Kosovo, dal 17 al 19 settembre 2015, per svolgere una visita di studio, su invito dell'omologa Commissione di quel Parlamento.

La missione, organizzata con il contributo fondamentale dell'Ambasciata d'Italia a Pristina, retta dall'Ambasciatore Andreas Ferrarese, è stata caratterizzata anche dall'incontro con personalità del contingente italiano della KFOR, tra cui il relativo Comandante, Generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta.

Quest'ultimo, in un *briefing* di benvenuto, ha dato conto ai senatori della situazione operativa corrente nell'area, sottolineando il ruolo fondamentale dei soldati di KFOR nell'attività nel processo di stabilizzazione del Kosovo. In particolare, ha evidenziato come, al momento attuale, ci si trovi di fronte ad uno *status* di sicurezza stabile, ma di contesto politico fragile.

Rivolgendosi ai soldati del contingente italiano, il presidente Chiti ha espresso il suo personale apprezzamento e quello del Senato della Repubblica per l'azione che le Forze armate nazionali dispiegano in questa area molto delicata, azione che è sostenuta dalla grandissima parte delle forze politiche presenti nel Parlamento.

La delegazione, durante la sua permanenza nel Paese balcanico, ha avuto occasione di visitare il monastero ortodosso di Visoki Decani, culla dell'identità religiosa serba in territorio kosovaro, dove ha incontrato l'Abate Sava Janjic, il quale ha espresso parole di gratitudine nei confronti dell'Italia e dei militari italiani impegnati nella protezione di tale importante luogo di culto.

In questo frangente, il presidente Chiti, nell'evidenziare il ruolo di stabilizzazione esercitato dall'Italia nella zona dei monasteri, si è dichiarato convinto dell'ineludibile necessità del dialogo interreligioso, quale fattore di pacificazione tra le diverse etnie che gravitano nel quadrante balcanico occidentale.

Nella giornata di venerdì 18 settembre, si è tenuto il primo incontro istituzionale con il presidente dell'Assemblea del Kosovo, Kadri Veseli, al quale il presidente Chiti ha fatto presente la posizione negoziale dell'Italia avuto riguardo al futuro cammino europeo di Pristina. Al riguardo, la stragrande maggioranza dell'arco parlamentare italiano, indipendentemente dall'appartenenza alla compagine di Governo, è dell'avviso che tutti i Paesi balcanici debbano, a termine, entrare a far parte dell'Unione europea.

Egli, inoltre, ha tenuto a mettere in risalto come l'Italia si stia impegnando per incrementare la sua presenza *in loco* anche attraverso una maggiore partecipazione, oltre che nel versante politico-militare, dei propri imprenditori.

Per ultimo, si è convenuto di strutturare la cooperazione tra le analoghe Commissioni dei due Parlamenti, attraverso scambi di reciproche visite annuali.

Il presidente Veseli ha sottolineato il ruolo fondamentale dell'Italia, dal punto di vista del Kosovo, ai

fini di una progressiva messa in sicurezza e di un adeguato sviluppo economico del Paese.

Vi è consapevolezza, ha aggiunto, che il Kosovo deve ancora compiere sforzi enormi sulla via della propria modernizzazione: tale consapevolezza, tuttavia, non può prescindere dalla considerazione che il Paese si sta rimettendo in piedi partendo da una situazione pressoché catastrofica, dopo i drammatici esiti della guerra balcanica degli anni novanta.

In particolare, ha continuato il presidente Veseli, vi è la percezione, nell'opinione pubblica kosovara, che, a fronte dell'impegno profuso per adeguarsi agli *standards* europei, l'Unione europea si mostri ancora poco propensa ad aiutare effettivamente il Paese, come è possibile evincere dalla vicenda della liberalizzazione dei visti, che, inspiegabilmente, è stata concessa ad altri Paesi dell'area ma non al Kosovo.

Rispetto a tale ultima questione, il presidente Chiti ha precisato che la sua soluzione non dipende dall'Italia, bensì da una decisione collegiale dell'Unione, rispetto alla quale, tuttavia, Roma sta esercitando una incisiva azione di *lobbying* per convincere gli altri *partners* comunitari.

In proposito, è intervenuto anche il senatore Piccoli, confermando come l'Italia abbia una posizione univoca circa la prossima adesione all'UE di tutti gli Stati ubicati nella zona dei Balcani occidentali.

Nel commiatarsi dal presidente Veseli, il presidente Chiti si è rammaricato della circostanza per cui in Italia - pur essendo radicata la convinzione che il Kosovo costituisca una entità ormai stabilizzata dal punto di vista della sicurezza - non si è ancora consapevoli che tale Paese possa rappresentare un proficuo sbocco per i nostri investitori, i quali, in ultima analisi, potrebbero benissimo concludere affari qui, piuttosto che recarsi, alle stesse condizioni, ad esempio, nel lontano Vietnam.

Il presidente Chiti ed il senatore Piccoli hanno, in seguito, incontrato alcuni componenti della corrispondente Commissione affari europei del Parlamento kosovaro, rappresentata a livello apicale, in tale occasione, dal suo vicepresidente Haliti. Questi, dopo aver ricordato la precedente visita, lo scorso aprile, svolta dalla sua Commissione a Roma, ha ribadito come sia interesse comune dei Paesi che venga innestato il più rapidamente possibile il processo di avvicinamento del Kosovo all'Unione europea.

Su tale strada permangono tutta una serie di ostacoli che devono essere ancora rimossi, sia dal versante kosovaro che da parte dell'Unione: da tale punto di vista, la richiesta di Pristina di liberalizzare i visti, al pari di quanto si è fatto per altri Paesi dei Balcani, costituisce un elemento imprescindibile del negoziato in corso, nonché un punto molto sensibile che tocca la popolazione autoctona, la quale, soprattutto negli ultimi tempi, si sente, effettivamente, come rinchiusa in una sorta di ghetto, da dove vuole uscire grazie anche all'aiuto di Paesi amici come l'Italia.

Il vicepresidente Haliti è, quindi, passato ad elencare tutta una serie di problemi che assillano, in questa fase, il Kosovo ma che possono costituire anche delle opportunità per un Paese fondatore dell'Unione come l'Italia, che ha anche una consolidata vocazione industriale, soprattutto a livello di piccole e medie imprese. Tra i settori dove potrebbero operare con profitto eventuali imprenditori italiani, ha menzionato quelli delle miniere, dell'energia e della filiera agroalimentare.

Avuto riguardo al problema del riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente, egli ha auspicato un accresciuto impegno dell'Italia nell'opera di convincimento dei *partners* europei che ancora si ostinano a non procedere verso tale passo.

Quanto all'istituzione, avvenuta recentemente mediante legge del Parlamento, di un apposito Tribunale per la persecuzione di presunti crimini avvenuti durante l'ultima guerra, il vicepresidente Haliti ha assicurato che le forze politiche kosovare si impegheranno per la sua implementazione, anche se molte delle accuse evocate dal "Rapporto Marty" risulteranno palesemente infondate e non veritieri.

Nella sua replica, il presidente Chiti ha reiterato quella che può essere definita la posizione strategica di tutti i gruppi partitici italiani, ossia che, entro un determinato arco temporale, tutte le entità statuali presenti nei Balcani debbano avere accesso a pieno titolo nella casa comune europea, che, in ultima analisi, costituisce il luogo dove le tradizioni, le culture e le religioni devono convivere insieme.

Ha, quindi, fatto notare come il punto di vista dei Paesi che ancora non hanno riconosciuto la

personalità internazionale del Kosovo sia da attribuire prevalentemente a specifiche vicende e condizioni interne che li condizionano pesantemente come è il caso, ad esempio, della Spagna e del Regno Unito.

A suo modo di vedere, comunque, una possibile "démarche", suscettibile di rendere più fluida l'attuale "impasse" del non riconoscimento, potrebbe risiedere nell'inserimento del Kosovo, con uno *status* da determinare, nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Il presidente Chiti, infine, dopo aver sottolineato che anche il problema dei visti risulta al momento bloccato non per autonoma volontà dell'Italia - la quale, anzi, sarebbe a favore della relativa liberalizzazione - ha proposto di conferire continuità ai rapporti di collaborazione tra le Commissioni affari europei dei due Parlamenti, anche mediante un apposito protocollo d'intesa.

In conclusione, potrebbe risultare utile che anche l'Ambasciata del Kosovo a Roma sia messa in condizione di divulgare più efficacemente una conoscenza appropriata del Kosovo, quale Paese che offre proficue opzioni di investimento per i *businessmen* italiani.

Il senatore Piccoli, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal presidente Chiti, ha invitato la controparte kosovara a modulare con precisione le linee guida per attrarre investimenti dall'estero. Sotto tale profilo, egli ha rilevato come la morfologia del paesaggio agricolo del Kosovo assomigli molto a quello di gran parte dell'Italia, e conseguentemente, si presti ad essere oggetto di progetti di investimento da parte degli imprenditori italiani.

A tale proposito, il vicepresidente Haliti ha evidenziato l'esigenza del Kosovo di produrre in maniera più efficace l'energia necessaria per il proprio settore produttivo, sia attraverso il carbone, estratto da miniere ubicate nel Nord, sia attraverso i pannelli solari. Persiste inoltre, la presenza di tanti terreni inculti, che rimangono tali perché gli agricoltori locali non sono in possesso delle tecnologie adeguate per massimizzare la produzione e non sono certi di individuare degli utili mercati di sbocco.

È, quindi, intervenuta l'onorevole Kadrijarj, appartenente all'opposizione, la quale a stigmatizzato l'adozione della legge sul Tribunale speciale, in quanto si tratta di un organismo che, in modo del tutto selettivo e arbitrario, intende perseguire esclusivamente dei presunti crimini kosovari, quando è notorio che la popolazione kosovara è stata la principale vittima dell'ultima guerra balcanica, a causa di un vero e proprio genocidio perpetrato dai serbi.

Per ultimo, l'onorevole Gutay ha sollevato il problema della ratifica, da parte dell'Italia, di un accordo internazionale concernente l'autotrasporto tra i due Paesi. In proposito, il presidente Chiti ha assicurato che si farà parte diligente per accertare lo stato dell'*iter* del relativo disegno di legge di ratifica presso il Parlamento italiano.

Successivamente, la delegazione senatoriale si è spostata presso il Palazzo del Governo per incontrare il Primo Ministro Isa Mustafa, il quale ha preliminarmente informato che il proprio Paese sta vivendo un momento costellato da passaggi difficili e cruciali, che lo hanno costretto a prendere decisioni piuttosto sofferte, come quella riguardante l'istituzione del Tribunale speciale per i crimini di guerra.

L'assunzione di determinazioni così responsabili da parte del Kosovo, che hanno toccato la sensibilità profonda del popolo, richiede dei gesti concreti di buona volontà e di collaborazione da parte dell'Unione europea che, però, tardano ad arrivare, con ciò arrecando un notevole nocume alla già fragile situazione politica esistente nel Paese.

Si è quindi in attesa, secondo il Primo Ministro, di un atteggiamento europeo improntato a maggiore apertura: è questo il caso della richiesta di liberalizzazione dei visti, che deve essere intesa non come condizione ma quale imprescindibile momento del processo di ingresso nell'Unione europea.

Il Kosovo, pertanto, chiede esplicitamente l'aiuto dell'Italia, anche perché ha dimostrato chiaramente la volontà di far parte, quale Paese a tutti gli effetti europeo, dell'Europa. A tale proposito, basti considerare la recente adozione di un importante provvedimento legislativo come quello relativo alla lotta contro il terrorismo, l'estremismo ed i cosiddetti *foreign fighters*, che, purtroppo costituiscono una minacciosa realtà nel Kosovo, soprattutto in termini numerici, in quanto il Paese detiene, in ambito europeo, la più alta percentuale di tali soggetti in rapporto alla popolazione.

Il presidente Chiti si è congedato dal Capo dell'Esecutivo facendo ulteriormente presente che l'Italia, nell'insieme delle sue componenti politiche, continuerà ad appoggiare il Kosovo in tutte le fasi negoziali di avvicinamento all'UE.

Successivamente, si è svolta la riunione con il Ministro per l'integrazione europea, Bekim Collaku, il quale, dopo aver ricordato il precedente incontro di Roma, ha messo in rilievo come il proprio Paese stia concentrando tutte le sue forze per affrontare le sfide di natura politica ed economica che ha di fronte, nonché per ottemperare a tutti i parametri legislativi che la Commissione europea gli ha sottoposto. Peraltro, vi sono ragionevoli aspettative affinché nel relativo rapporto che verrà stilato entro la fine del 2015, la Commissione di Bruxelles esprima una valutazione complessivamente positiva del grado di avanzamento del Kosovo nel suo percorso di adesione.

Da questo punto di vista, Pristina si attende un responso incoraggiante, non tanto come elargizione di una sorta di premio per il lavoro finora compiuto, quanto come constatazione di un dato di fatto ineludibile, ossia che la chiave per una duratura stabilizzazione dei Balcani passa inevitabilmente per l'ingresso a pieno titolo dei Paesi dell'area nell'Unione europea.

Sotto tale profilo, si nutre fiducia anche per l'impegno dell'Alto rappresentante Flavia Mogherini, nonché apprezzamento per il ruolo che l'Italia sta giocando nel quadrante balcanico, dove vivono 20 milioni di persone che non possono essere escluse indefinitivamente dall'integrazione europea, pena il più plateale disconoscimento di evidenti retaggi storici e culturali.

Secondo il presidente Chiti, le importanti decisioni assunte dal Kosovo dimostrano che esso è un paese maturo per una futura adesione all'Unione europea, in quanto ha dimostrato di volersi assumere, in modo trasparente, tutte le responsabilità necessarie per diventare un *partner* europeo credibile ed affidabile. In tale direttrice, troverà sempre l'Italia al suo fianco, dal momento che tutti i partiti politici considerano all'unisono indispensabile vedere un Kosovo democratico pienamente inserito nelle strutture sovranazionali europee.

E', quindi, intercorsa una visita presso la Missione europea di Rule of Law, EULEX, guidata dall'ambasciatore Gabriele Meucci, il quale ha illustrato i termini e le regole di ingaggio di tale missione civile dell'Unione europea, avviata nel 2008, che, a tutt'oggi, rappresenta, nonostante il suo ultimo ridimensionamento, la più grande nel suo genere, con circa 1.500 funzionari operativi.

Il principale mandato della missione è di assistere le istituzioni kosovare nel rafforzamento dello stato di diritto, secondo quattro obiettivi strategici: il monitoraggio e il supporto alle autorità locali, le competenze esecutive in materia di giustizia penale, l'implementazione di competenze esecutive nel Nord del Paese ed, infine, il supporto al dialogo instaurato tra Pristina e Belgrado.

A conclusione dell'intensa giornata di incontri, si è tenuta, nei locali dell'Ambasciata d'Italia, una riunione, introdotta dall'ambasciatore Ferraresi, con circa 80 funzionari italiani impegnati a vario titolo nelle Organizzazioni internazionali operanti in Kosovo.

In tale occasione, il presidente Chiti ha rilevato come abbia potuto constatare, interloquendo con i diversi esponenti istituzionali del Paese, la grande professionalità di tutti i connazionali che lavorano, nelle varie funzioni, sul campo. Si tratta di una potenzialità che l'Italia non deve disperdere, ma, al contrario, deve saper cogliere e valorizzare per rendere appieno un servizio al proprio Paese.

Anche il senatore Piccoli ha potuto rendersi conto di come, in Kosovo, l'Italia sia rappresentata da una punta di diamante in grado di "fare squadra" e di dispiegare affidabilità e specializzazione nei confronti non solo della controparte kosovara, ma anche degli altri Paesi dell'UE.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 3-BIS E CONNESSI ALLEGATI

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il documento in titolo, considerato che ? rispetto al DEF di aprile 2015, su cui la 14a Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni in data 15 aprile 2015 ? la Nota di aggiornamento delinea un miglioramento tendenziale per la crescita del PIL dell?Italia, portando la previsione per l?anno 2015, dallo 0,7 per cento di aprile, allo 0,9 per cento. Analogamente, anche la previsione per il 2016 passa dall?1,4 all?1,6 per cento. Il miglioramento delle previsioni si deve ad un aumento maggiore del previsto sia della domanda interna che delle esportazioni, ma si deve anche ? secondo la Nota del Governo ? a una politica fiscale più favorevole alla crescita, in ragione della previsione di riduzioni della pressione fiscale e di misure di stimolo agli investimenti;

considerato che, al contempo, il quadro internazionale risulta essere non solo leggermente meno favorevole rispetto a quello descritto nel DEF di aprile, in quanto, accanto ai segnali di indebolimento delle grandi economie emergenti (con conseguente pressione al ribasso sui prezzi) si è registrata una lieve flessione delle previsioni di crescita dell?Area dell?Euro, che secondo i dati della BCE di inizio settembre si attestano all?1,4 per cento nel 2015, 1,7 per cento nel 2016 e 1,8 per cento nel 2017 (rispettivamente 1,5, 1,9 e 2 per cento nelle previsioni di giugno della stessa BCE), ma anche ancora gravido di incertezze che potrebbero mettere a rischio la prevista crescita del PIL;

rilevato che la Nota di aggiornamento delinea la scelta del Governo di aumentare il disavanzo, motivandola in ragione: della situazione di generale contenimento della crescita economica mondiale, a partire dalle economie emergenti (Cina, Russia, Brasile e Turchia); di una deludente dinamica dei prezzi, nonostante gli effetti reali positivi del programma di acquisto dei titoli da parte della BCE (*quantitative easing*); e della necessità di rafforzare i segnali di aumento dell?occupazione, per reintegrare nel mercato del lavoro il più rapidamente possibile i disoccupati e gli inattivi, onde evitare fenomeni di scoraggiamento e dequalificazione che incidono negativamente non solo sul benessere immediato dei cittadini, ma anche sul potenziale di crescita dell?economia nel lungo periodo;

considerato che il disavanzo previsto per gli anni 2015-2017 è posto, conseguentemente, al livello del 2,6, 2,2 e 1,1 per cento, rispetto ai valori di 2,6, 1,8 e 0,8 previsti nel DEF di aprile, e che a ciò si aggiunge la possibilità di un ulteriore indebitamento netto dello 0,2 per cento per il prossimo anno, derivante da un?eventuale intesa in sede europea in ordine al riconoscimento dell?impatto economico-finanziario derivante dai fenomeni migratori;

considerato che il richiamato aumento del disavanzo comporta un allontanamento dal cammino di convergenza verso l?obiettivo di medio termine (OMT) e che, conseguentemente, la Nota di aggiornamento fissa al 2018 il momento del raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio, ovvero un anno più tardi rispetto a quanto preventivato nel DEF di aprile, prevedendo un disavanzo strutturale, per gli anni 2015-2018, pari rispettivamente a 0,3, 0,7, 0,3 e 0,0;

considerato inoltre che l?aumento del disavanzo è subordinato ad un accordo in sede europea circa il riconoscimento, al nostro Paese, della possibilità di sfruttare i margini riconosciuti della Comunicazione COM(2015) 12 sulla flessibilità;

ricordato che con il Programma di stabilità del DEF di aprile, l?Italia ha già previsto una deviazione temporanea dal sentiero di avvicinamento al pareggio strutturale di bilancio (OMT), nella misura dello 0,4 per cento, per il 2016, invocando la "clausola delle riforme", di cui al punto 3 della citata Comunicazione, la quale consente di far fronte ai costi a breve termine derivanti dall?attuazione di riforme strutturali destinate a generare a lungo termine effetti positivi sul bilancio, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile. Tale deviazione temporanea è stata accettata dal Consiglio UE nell?ambito delle Raccomandazioni specifiche per Paese, del 14 luglio 2015, in quanto l?impatto delle riforme dovrebbe produrre una crescita del PIL reale pari a 1,8 per cento entro il 2020,

ma a condizione che l'Italia assicuri il conseguimento dell'obiettivo a medio termine (pareggio strutturale di bilancio) nell'arco dei quattro anni del programma di stabilità e che dia adeguata attuazione alle riforme strutturali concordate (pubblica amministrazione e semplificazione; mercati dei prodotti e dei servizi; mercato del lavoro; giustizia civile; istruzione; spostamento del carico fiscale; *spending review*) e prenda nel 2015 le misure necessarie per compensare l'impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, sulla mancata indicizzazione delle pensioni più elevate, così come previsto dal decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65;

rilevato che la Nota di aggiornamento prevede che la Commissione europea riconosca a titolo di "clausola delle riforme" un ulteriore 0,1 per cento di deviazione temporanea dal percorso di riduzione del disavanzo, per il 2016, in aggiunta allo 0,4 per cento già accordato;

rilevato, inoltre, che Nota di aggiornamento del Governo prospetta una deviazione ulteriore, nella misura di 0,3 punti percentuali del PIL, nel percorso di riduzione del disavanzo, in relazione ad investimenti aggiuntivi da effettuare per progetti cofinanziati dall'UE, appellandosi alla cosiddetta "clausola degli investimenti" di cui al punto 2.2 della citata Comunicazione;

considerato che anche per il rapporto debito pubblico/PIL è prevista una lieve revisione rispetto ai dati del DEF di aprile, che passa dal 132,5, 130,9 e 127,4 per cento, alle attuali previsioni di 132,8, 131,4 e 127,9 per il triennio 2015-2017. Questo lieve peggioramento è dovuto soprattutto al livello inferiore del PIL nominale conseguente alla sensibile riduzione dell'inflazione, mentre è comunque confermata l'inversione di tendenza nel 2016, con una riduzione che dovrebbe attestare il debito pubblico al di sotto del 120 per cento del PIL entro il 2019;

rilevato, al riguardo, che la regola del debito, contemplata nel Patto di stabilità e crescita, verrà soddisfatta su base prospettica con quanto richiesto dal *benchmark "forward looking"* (che richiede la riduzione di un ventesimo della parte di debito/PIL eccedente la soglia del 60 per cento a partire dai due anni successivi a quello in corso) sulla base delle proiezioni del 2018. Infatti, nel 2018 il debito previsto nello scenario programmatico dovrebbe convergere su un livello pari al 123,7 per cento del PIL, ovvero 0,1 punti al di sotto del predetto *benchmark*. Tale risultato è condizionato agli aggiustamenti fiscali programmati sull'avanzo primario e alla realizzazione degli introiti da privatizzazioni pari allo 0,5 per cento di PIL nel triennio 2016-2018, ed è comunque basato su una previsione di crescita del PIL reale e nominale;

reso nota che, secondo il Bollettino economico della Banca Centrale europea n. 6 del 2015, in molti Paesi la spesa per interessi si è collocata al di sotto di quanto inizialmente indicato nei bilanci di previsione e che, al tempo stesso, anziché impiegare i risparmi così conseguiti per accelerare l'aggiustamento del disavanzo, diversi Stati membri hanno aumentato la spesa primaria (ovvero la spesa pubblica al netto degli interessi) rispetto ai piani originari;

reso altresì nota che in considerazione del fatto che l'Italia rientra nel novero dei Paesi europei che registrano un elevato rapporto tra debito delle amministrazioni pubbliche e PIL (insieme con Belgio, Francia, Irlanda e Portogallo) la Banca centrale europea, nel citato Bollettino, ritiene preferibile "utilizzare eventuali disponibilità straordinarie, connesse a una spesa per interessi inferiore alle attese, per la riduzione del disavanzo";

rilevato che le misure previste dal Governo per i prossimi anni, pur tratteggiate in termini ancora generali, comprenderanno per il 2016 misure di: alleviamento della povertà e stimolo all'occupazione, agli investimenti privati, all'innovazione, all'efficienza energetica e alla rivitalizzazione dell'economia anche meridionale; sostegno alle famiglie e alle imprese anche attraverso l'eliminazione dell'imposizione fiscale sulla prima casa, i terreni agricoli e i macchinari cosiddetti "imbullonati"; azzeramento per l'anno 2016 delle clausole di salvaguardia previste da precedenti disposizioni legislative. Per il 2017 è prevista una riduzione della tassazione gravante sugli utili aziendali, con l'obiettivo di avvicinarla agli standard europei e di accrescere l'occupazione e la competitività dell'Italia nell'attrarre imprese ed investimenti;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:  
la decisione di sfruttare al massimo le possibilità di flessibilità che possono essere richieste in sede

europea è da valutare con favore, ed è coerente con il suggerimento formulato da questa Commissione nel citato parere sul DEF del 15 aprile 2015 di "sfruttare i predetti margini di flessibilità, concernenti in particolare le riforme strutturali e gli investimenti, al fine di ottenere maggiore tempo per il raggiungimento dei parametri del Patto sia in termini di pareggio strutturale di bilancio sia, in particolare, per il rispetto della regola del debito", per rafforzare il potenziale di crescita economica. Essa richiede comunque prudenza, in quanto la richiesta di flessibilità deve ancora essere accolta dalle Istituzioni europee sulla base della necessaria verifica delle condizioni di accesso; dal momento che i margini di manovra che si otterranno allargano il disavanzo e richiederanno quindi coperture negli anni a venire, occorre che tali coperture vengano individuate in modo accurato e certo, al fine di rafforzare la credibilità della manovra, e che le maggiori risorse e le stesse coperture siano modulate secondo precisi criteri di priorità: favorendo la crescita, ma al contempo contrastando le conseguenze che la recessione ha avuto nell'accentuare disuguaglianze e povertà (ad esempio attraverso il programmato intervento sulla povertà che sana una anomalia dell'Italia rispetto al resto dell'Europa con potenziali effetti di rilievo sui consumi) e attraverso un intervento fiscale prioritariamente diretto a neutralizzare le clausole di salvaguardia e ad abbassare il prelievo sui fattori produttivi; in riferimento agli investimenti aggiuntivi, previsti dalla Nota in titolo, nell'ambito dei quali possono rientrare anche finanziamenti nazionali di progetti cofinanziati dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), si ribadisce la necessità di mettere in atto tutte le misure che consentano di aumentarne la qualità e l'efficacia, anche investendo su un netto miglioramento della gestione dei fondi UE.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI DONNO E FATTORI SUL DOC. LVII, N. 3-BIS E CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione 14a del Senato,

esaminato per le parti di competenza la Nota di aggiornamento al DEF 2015 e la Relazione al Parlamento 2015,

premesso che

lo scorso 14 luglio il Consiglio Europeo ha adottato la Raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2015 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Italia;

il Consiglio Europeo ha formulato nei confronti dell'Italia sei raccomandazioni che dovranno trovare adeguata implementazioni nelle riforme strutturali da attuarsi nel corso degli anni 2015 e 2016;

nella Nota di aggiornamento al Def in esame il Governo dà conto delle riforme già adottate e quelle in itinere per raggiungere gli obiettivi prefissati dalle istituzioni europee;

considerato che

nella prima raccomandazione si chiede all'Italia di conseguire un aggiustamento di bilancio verso l'obiettivo di bilancio a medio termine pari ad almeno lo 0,25 % del PIL nel 2015 e allo 0,1 % del PIL nel 2016, adottando le necessarie misure strutturali sia nel 2015 che nel 2016, ma anche una revisione sistematica della spesa pubblica;

le risposte del Governo in tal senso risultano essere del tutto deficitarie e basate su una revisione della spesa sanitaria: nella legge di stabilità per il 2015 ha stabilito livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è di 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016;

tuttavia, ricordiamo che nel mese di giugno 2015 è stato presentato il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" e vi è stata la rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale con una riduzione dell'importo di 2.352

milioni di euro a decorrere dal 2015. Nelle misure di contenimento nella manovra approvata in agosto 2015, la riduzione del Fondo è passato da 112 miliardi a 109,5 miliardi per il 2015 a 113,1 miliardi per il 2016. La spesa stimata per il 2016 nella Nota di aggiornamento del DEF è di (113,372 miliardi) e coincide appunto con le previsioni del DEF in aprile e non con i 113,1 miliardi, risultati dalla manovra estiva a seguito della riduzione di 2,35 miliardi;

nell'agenda politica del Governo non c'è un programma reale per una riforma o miglioramento del settore sanitario che è sempre più penalizzato. La Nota di aggiornamento non propone riforme strutturali in riferimento al comparto della sanità che ha subito una massiccia decurtazione solo pochi mesi fa in termini di risorse economiche che si tradurranno in una riduzione delle prestazioni erogate ai cittadini. La revisione della spesa sanitaria è stata di fatto condotta attraverso valutazioni di tipo politico e non tecnico scientifico, andando a intaccare il diritto alla tutela della salute dei cittadini; con riguardo alla sostenibilità del sistema fiscale, il Governo specifica che la crescita sarà supportata anche da un piano di riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese, che è stato avviato nel 2014 con l'incremento del reddito dei lavoratori a parità di costo per le imprese con il cosiddetto bonus fiscale di 80 euro mensili ai lavoratori con i redditi più contenuti e che proseguirà nel 2016 con l'eliminazione delle imposte sull'abitazione principale e su alcuni fattori produttivi; il bonus fiscale ha trovato copertura, purtroppo, anche attingendo dal settore agricolo, che risulta sempre meno valorizzato e che deve far fronte ai repentini cambiamenti climatici, alla diffusione di agenti patogeni che danneggiano le colture in maniera irreparabile, basti citare l'epidemia della *Xylella fastidiosa*, e alla tutela dei prodotti tipici del "Made in Italy" e della biodiversità. Sebbene sia stata annunciata la cancellazione dell'Imu sui terreni agricoli e sui macchinari cosiddetti 'imbullonati' così come le varie forme di tassazione sulla prima casa, nel contempo risulta necessario agire ancora con maggiore incisività nella riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro, così come auspicato anche dalla Commissione Europea nel rapporto per il 2015 sulle "Riforme fiscali negli Stati membri dell'Unione europea";

nella seconda raccomandazione le istituzioni europee si concentrano sulla realizzazione del piano nazionale della portualità e della logistica per contribuire alla promozione del trasporto intermodale mediante migliori collegamenti;

se di fatto sono stati approvati il Piano strategico nazionale della portualità e il piano nazionale degli aeroporti, il Governo si è occupato solamente della mobilità delle merci trascurando quella delle persone nonché le forme di mobilità sostenibile. Non sono previste implementazioni dei piani di trasporto pubblico locale per venire incontro alle esigenze di milioni di pendolari che ogni giorno si spostano sul territorio italiano per motivi di lavoro e di studio;

è di questi giorni la notizia dell'imminente cancellazione di ben 84 treni intercity interregionali su tutto il territorio nazionale e l'esclusione di alcune regioni del Sud, tra cui basti per tutti l'esempio della Puglia e in particolare il Salento, dalle nuove tratte alta velocità di Trenitalia servite dai treni Frecciarossa, escludendo dai collegamenti ferroviari aree turistiche tra le più importanti dell'Italia meridionale;

nella terza raccomandazione il Consiglio europeo ha invitato l'Italia ad adottare e attuare le riforme intese a migliorare il quadro istituzionale e a modernizzare la pubblica amministrazione; il Governo ha dato conto dell'avvenuta riforma elettorale e dell'esame in corso della riforma costituzionale sul ruolo e funzioni del Senato della Repubblica: riforme che invece di ammodernare il Paese, distruggono gli strumenti della democrazia, accentranano i poteri decisionali, rafforzando il governo centrale a scapito delle entità sub-statali, basti pensare a quanto previsto dal decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 detto "Sblocca Italia", convertito con la Legge 11 novembre 2014, n. 164 su infrastrutture, gestione del ciclo dei rifiuti e opere strategiche. E' di queste ore il deposito in Cassazione di sei quesiti referendari da parte di dieci Consigli regionali di dieci Regioni (Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise) contro la possibilità di effettuare ispezioni in mare per la ricerca di idrocarburi entro le 12 miglia dalla costa e sul territorio. I sei quesiti chiedono l'abrogazione dell'articolo 38 del decreto "Sblocca Italia" e di

cinque articoli del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 cosiddetto "Decreto Sviluppo" convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 , su cui è attesa anche la decisione della Corte Costituzionale;

nella raccomandazione numero 5 le istituzioni europee hanno richiesto la completa attuazione delle riforme del lavoro e dell'istruzione, che di fatto il governo ha già approvato e attuato. Con la legge n. 107 del 2015 si è riformato il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro ha trovato un nuovo quadro giuridico con il Jobs Act. Due provvedimenti questi che hanno visto, di fatto, una compressione dei diritti dei lavoratori, delle loro libertà sindacali, una rimodulazione degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione non ha adeguato l'Italia agli altri Stati membri dell'Unione Europea, in quanto ancora non c'è di fatto la volontà della maggioranza di procedere celermente all'approvazione del disegno di legge riguardante l'introduzione di un reddito di cittadinanza. Questo costituisce uno strumento che, insieme a serie politiche attive sul lavoro, programmi di riconversione professionale anche supportati dai fondi strutturali europei, e un miglior accesso al microcredito nel settore bancario, potrebbe sostenere il rilancio dell'occupazione e la ripresa economica in modo particolare nelle regioni meridionali;

in ultimo tenuto conto delle richieste europee in merito alla necessità di favorire la concorrenza in tutti i settori contemplati dal diritto della concorrenza e intervenire in modo deciso sulla rimozione degli ostacoli che ancora permangono, le risposte adottate fin qui dal Governo risultano essere mirate alla privatizzazione dei servizi essenziali come l'acqua e alla tutela degli interessi dei grandi gruppi industriali, basti per tutti la mancata liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C nelle parafarmacie,

esprime, quindi, per quanto di competenza parere contrario.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2026**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che l'Accordo militare tra Italia, Ungheria e Slovenia, sulla *Multinational Land Force* (MLF), ha lo scopo di favorire l'ulteriore rafforzamento della cooperazione militare tra i Paesi firmatari e di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa, all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché al consolidamento delle relazioni militari tra le Nazioni interessate, in conformità con i rispettivi ordinamenti interni e con gli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale. Esso prevede attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi; considerato che l'Accordo si rende necessario anche al fine aggiornare la precedente intesa del 1988 istitutiva della forza militare, per armonizzarla alle mutate esigenze operative ed addestrative, in seguito all'ingresso di Ungheria e Slovenia nella Nato (nel 1999 e nel 2004) e nell'Unione europea (nel 2004);

rilevato che l'Accordo sulla MLF è aperto all'adesione di qualsiasi altro Stato e che è prevista anche la possibilità di partecipazione e collaborazione da parte di qualsiasi forza militare della Nato, di Stati membri dell'UE o di Paesi amici, nel quadro dell'MLF (cosiddetta "*open door policy*"); considerato che la Forza multinazionale MLF può essere schierata solo previa decisione unanime delle Parti e utilizzata dietro mandato ONU o di altra organizzazione internazionale ed è gestita dal gruppo direttivo politico-militare in cui l'Italia ha il ruolo di capofila, formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2028**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,  
considerato che esso reca la ratifica ed esecuzione di quattro accordi di sede, fra l'Italia e la *Bioversity International*, l'Agenzia spaziale europea e le Nazioni Unite;  
considerato che le intese sono finalizzate a rinegoziare accordi di sede già sottoscritti in precedenza nonché a consentire a tali strutture di ampliare le rispettive attività operative, anche con conseguenti ricadute economiche indirette, in particolare nei settori della ricerca scientifica e della formazione professionale di alto livello;  
considerato, in particolare, che:  
- l'Accordo con *Bioversity International*, un'organizzazione di ricerca a tutela della biodiversità agricola e per la promozione della sicurezza alimentare, è finalizzato ad assicurarle maggiore stabilità finanziaria e a consolidarne la presenza in Italia, scongiurando il rischio di un suo possibile trasferimento all'estero, più volte paventato. Il testo disciplina anche i privilegi e le immunità spettanti al personale dell'organizzazione, attualmente operante nella struttura di Maccarese, nelle vicinanze di Roma;  
- l'Accordo con l'Agenzia spaziale europea è finalizzato a definire i termini delle concessioni dei terreni e delle strutture per l'espansione e il funzionamento della sua sede in Italia - situata nel territorio di Frascati, in provincia di Roma - nonché a disciplinare le prerogative dei luoghi e del personale;  
- l'emendamento all'Accordo tra l'Italia e le Nazioni Unite sullo *Staff College*, prestigioso centro di alta formazione presente a Torino, è finalizzato a fornire un contributo per il funzionamento dell'Istituto, anche in considerazione dei positivi effetti indiretti che ne derivano per il Paese;  
- il Protocollo di emendamento all'intesa fra l'Italia e le Nazioni Unite sulla base logistica di Brindisi, attiva nel sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, è finalizzato a trasformare tale complesso in vero e proprio "centro di servizi globali", in particolare per le comunicazioni satellitari, nonché in area di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nelle missioni di pace;  
rilevato che gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2,5 milioni per l'Accordo con *Bioversity International*, 500.000 per il *College* di Torino, e 45.000 per la base di Brindisi,  
formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

-

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2036**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,  
considerato che l'Accordo prevede una rettifica delle indicazioni del confine tra Italia e Slovenia, nel tratto definito "mediana del torrente Barbucina", che era stato modificato a seguito di lavori di regimentazione del torrente effettuati tra il 1986 e il 1993, di comune accordo fra i comuni limitrofi dei due Paesi, San Floriano del Collio (GO) e Obina Brda;  
considerato, in particolare, che allo scopo di mantenere ben visibile il tracciato del confine di Stato, la Commissione mista per la manutenzione del confine di Stato, nel corso della sessione di lavoro tenutasi a Lubiana nel mese di dicembre del 2011, ha predisposto l'Accordo per la revisione del confine tra i due Stati, firmato il 4 dicembre 2014, che non potrà formare oggetto di denuncia, e che prevede uno scambio di superfici equivalenti lungo il tratto considerato, nell'entità riportata nelle planimetrie indicate all'Accordo, e demarcato mediante lo spostamento di due cippi di confine,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2026  
**XVII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Slovenia, Ungheria e Italia su Multinational Land Force*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta Attività (esito)

[N. 647 \(ant.\)](#)  
28 giugno 2016

### Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.  
Conclusa la discussione generale.

### Trattazione articoli

Esame art. 1 a 5 del testo della Commissione.

### Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)  
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 156, contrari 32, astenuti 2, votanti 190, presenti 191.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

# 1.5.2.1. Seduta n. 647 (ant.) del 28/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

### 647a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTRO STENOGRAFICO (\*) MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 853 del 6 luglio 2017  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. *Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PPI, M, Id, API, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IPI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

### RESOCONTRO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

[SIBILIA, segretario](#), dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Signor Presidente, chiedo gentilmente la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 9,55.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,56*).

Ripresa della discussione sul processo verbale

**PRESIDENTE**. Riprendiamo i nostri lavori.

**SANTANGELO (M5S)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SANTANGELO (M5S)**. Signor Presidente, chiedo nuovamente la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### **Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

#### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE**. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE**. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,57*).

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del**

**terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**(1662) ORELLANA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005**

*(Relazione orale) (ore 9,57)*

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2223**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2223, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1662.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2223, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 23 giugno sono stati approvati gli articoli da 1 a 5.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,57, è ripresa alle ore 10,17).*

La seduta è ripresa.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal

prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**BRUNI** (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BRUNI** (*CoR*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i recenti episodi verificatisi sia in Europa sia in Paesi dello scacchiere mediorientale hanno evidenziato l'innalzamento della minaccia terroristica di matrice jihadista che, presentandosi in forme spesso nuove e di inusitata violenza, costituisce una gravissima insidia per la sicurezza interna ed è fattore di instabilità per Stati - penso a quelli del Nord Africa o anche del vicino Oriente - che versano in complesse e talvolta drammatiche situazioni politiche e sociali. La lotta al terrorismo richiede una strategia complessiva per dare una risposta efficace a una minaccia seria e di notevole entità. Sono ovvie, dunque, la necessità e l'urgenza di predisporre un insieme di norme che, a vari livelli, si preoccupi di rispondere alle esigenze di sicurezza della collettività, a fronte di fenomeni terroristici che, facendoci d'improvviso precipitare nella barbarie, sono drammaticamente assurti agli onori delle cronache.

In tale contesto diventa indifferibile rafforzare il quadro normativo vigente, introducendo misure capaci di prevenire il radicamento di tali organizzazioni e di attuare più stringenti controlli sui mezzi e sui materiali che potrebbero essere impiegati per il compimento degli attentati. I fatti di Bari e di Milano, dove due persone sono state fermate con l'accusa di far parte di una cellula terroristica legata allo Stato islamico e ad Al Qaeda e che - secondo gli investigatori - erano pronti a fare attentati in centri commerciali, porti e aeroporti, mostrano un'evidenza che da mesi cerchiamo di porre all'ordine del giorno di una politica italiana che si è emozionata dopo gli atroci attentati di Parigi e Bruxelles, ma poi ha come rimosso il rischio terrorismo.

L'Occidente in generale sta sottovalutando la sfida. Cos'altro serve dopo le due torri, dopo Londra, dopo Madrid, dopo Copenaghen, dopo «Charlie Hebdo», dopo il museo Bardo, dopo l'aereo in Egitto, dopo Parigi nel novembre scorso, dopo Bruxelles, per comprendere che, da ormai quasi quindici anni, il mostro del terrorismo islamista ha scelto la carta degli attacchi indiscriminati su vittime civili? È inutile farsi illusioni. L'Italia è purtroppo un possibile bersaglio, come la propaganda dell'ISIS ripete a chiare lettere.

Non possiamo più attendere. Occorre, in particolare, un rafforzamento della missione militare internazionale anti-ISIS per non lasciare Stati falliti e spazi vuoti, dalla Siria alla Libia, dove l'ISIS possa muoversi, prosperare e pianificare.

Nel nostro Paese, poi, dobbiamo chiudere immediatamente le moschee irregolari e ogni luogo di culto irregolare e senza controlli, permettendo l'apertura solo di moschee e luoghi di culto autorizzati e controllati. Serve un sistematico controllo del territorio rispetto al fenomeno dei centri di aggregazione clandestini.

Nel resto d'Europa bisogna convincere le autorità nazionali ed europee a riguadagnare alla legalità le aree di territorio lasciate, in nome di un multiculturalismo fallimentare e già fallito, in mano a comunità islamiste e di fatto sottratte alla legge. In tal senso, nonostante ci sia ancora molto da fare, annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Conservatori e Riformisti a questo provvedimento, anche perché si tratta di ratifiche di provvedimenti, tutti concordati durante il Governo di centrodestra. E il quadro normativo che l'Europa ha approvato (già da anni, per la verità), il quale contribuisce a una vera contrapposizione al terrorismo e a un'azione di tutela dei cittadini nei confronti degli atti terroristici di varia natura, è esattamente ciò che noi chiediamo soprattutto all'Italia.

Semmai il dato negativo, il punto dolente è che ci sono voluti anni perché il Governo di centrosinistra attualmente in carica - o prevalentemente di sinistra, più correttamente - portasse in Aula la ratifica di

questi provvedimenti. Sono passati sei anni e solo oggi si avverte la necessità di provvedere alla ratifica. Ma quel che è peggio è che, mentre ratifichiamo ciò che l'Europa e gli altri Stati europei hanno concordato, rimane assolutamente latitante il Governo italiano per tutto ciò che avviene in Italia.

Noi consideriamo la difesa del cittadino sotto l'aspetto della sicurezza interna e internazionale contro il terrorismo, ma anche contro la malavita, una priorità. Consideriamo, anzi, che la sicurezza sia una precondizione di libertà. Senza una volontà politica di contrasto al terrorismo, di contrasto alla criminalità, non vi può essere il libero esercizio di tutte le libertà garantite dalla Costituzione. Non vi può essere la serenità nei trasporti, nei trasferimenti. Non vi può essere la serenità dei genitori nei confronti del figlio che prende la metropolitana per andare a scuola. Non vi può essere la serenità di chi svolge un'attività lavorativa che potrebbe essere minata dal terrorismo e da varie forme di criminalità.

In sostanza, non è un'invenzione nostra il termine «sicurezza» interna o internazionale, non è un fatto propagandistico. Qualche volta ho sentito dire: «C'è chi soffia nel fuoco». Ci sembra che ci sia, invece, chi il fuoco fa finta di non vedere a costo di bruciare la libertà dei cittadini.

È per questo che votiamo a favore delle ratifiche in esame, mantenendo tutta la nostra critica nei confronti dell'inadeguatezza del Governo a dare risposte su questo terreno.

**STEFANI (LN-Aut).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**STEFANI (LN-Aut).** Signor Presidente, con il provvedimento in esame ratifichiamo una serie di norme che riguardano il contrasto al terrorismo contenute in convenzioni che risalgono a qualche anno fa, forse a troppi anni fa. Richiamiamo in tal senso le considerazioni già svolte dal mio collega in sede di discussione generale.

Le prime convenzioni nascono in un periodo storico che ben ricordiamo, in cui incombevano la minaccia emergente di Al Qaeda e il timore che vi fosse un sistema, una rete guidata da Osama Bin Laden che provocasse ulteriori attacchi agli Stati Uniti. In realtà, con la morte di Osama Bin Laden non si è risolto il problema del terrorismo, e di questo ci siamo accorti purtroppo con il tempo.

Ci siamo altresì resi conto che il pericolo rappresentato dal terrorismo è diventato ancora più insidioso: non solo non è venuto meno, ma ha dato la dimostrazione di poter essere particolarmente insidioso. In questo senso, gli ultimi eventi a cui abbiamo assistito sono stati particolarmente drammatici, perché il terrorismo si è manifestato non solo attraverso un aereo che ha violato gli spazi appartenenti a un Paese, ma anche attraverso persone infiltrate, che non possono essere semplicemente controllate con un radar. Ci sono delle persone che si infiltrano all'interno del proprio contesto civile e che magari hanno la cittadinanza del posto dove vengono provocati gli atti di terrorismo. Riteniamo, pertanto, che, effettivamente, da quei tempi, il mondo sia cambiato e, con esso, il terrorismo. E le nuove forme, anche territorializzate, sono particolarmente pericolose.

La Lega Nord non potrà esimersi dal votare a favore delle ratifiche in esame, anche se non possiamo che sottolineare che, probabilmente, si poteva approfittare della circostanza per irrigidire ulteriormente le nostre norme interne e per mettere a disposizione di tutto il sistema di sicurezza misure di contrasto ancora più efficaci al terrorismo.

Facendo un esempio, sarebbe stato importante inserire il regime carcerario dell'articolo 41-bis anche nei confronti di tutti i terroristi. L'articolo 41-bis ha la finalità di isolare queste figure, in modo che non abbiano ulteriori contatti, e di eliminare la loro attività. Il terrorismo si deve combattere con misure non solo dissuasive, ma particolarmente penetranti. E, quindi, non basta solo la ratifica, ma occorre che lo stesso nostro ordinamento abbia connotazioni di particolare rigore e di controllo del territorio.

Nonostante queste considerazioni, noi ribadiamo il voto favorevole di tutto il Gruppo della Lega Nord al provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

**FALANGA (AL-A).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FALANGA (AL-A).** Signor Presidente, il mio Gruppo voterà favorevolmente a questo disegno di legge

che - come sappiamo - giunge in Senato, nel Parlamento italiano, con un notevolissimo ritardo.

Vi è una evidente contraddizione tra convenzioni e trattati che intervengono per contrastare in via preventiva il terrorismo. Nel nostro Paese, dal 2005 ad oggi, giungono in Assemblea le relative ratifiche a distanza di ben undici anni, molto tardi. È questo un ritardo colpevole per il Parlamento, un ritardo che non tiene conto del concetto di prevenzione al terrorismo. Si è detto che quelle norme devono essere adottate per contrastare in via preventiva il terrorismo, e intanto giungono da noi a distanza di ben undici anni. Ricordo, infatti, che la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo è stata fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York, risale al 14 settembre 2005; il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo è stato fatto a Strasburgo addirittura nel 2003.

Denuncio, quindi, questo ritardo qui, oggi, esprimendo contemporaneamente, però, l'apprezzamento perché finalmente, dopo anni, si è giunti a ratificare trattati e convenzioni.

È sorto qualche problema - come abbiamo rilevato nelle sedute precedenti - relativamente a qualche emendamento. Mi riferisco in particolare all'emendamento 4.4, primi firmatari i senatori Caliendo e Palma, che prevede la modifica del testo originario che sanziona con una pena di soli sei anni chi detiene ordigni nucleari per fini terroristici.

Si è detto, in sostanza, che si andava a tipizzare il concorso esterno in associazione terroristica e si lasciava quel vuoto del concorso esterno in associazione mafiosa, con ciò determinando, in qualche modo, qualche perplessità su quelle sentenze di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, che vengono sorrette, fondate e motivate sulla base di una derivazione giurisprudenziale.

L'argomento non è interessante, per la verità, e - a mio avviso - non è neanche fondato, in considerazione del fatto che, se vi è una norma tipizzata di concorso esterno in associazione terroristica, ben può, in altri casi, l'autorità giudiziaria applicarla per via analogica. E quindi, sostanzialmente, ritengo che questo provvedimento vada a confortare addirittura l'ipotesi di concorso esterno in associazione terroristica.

Esiste, però, il problema della pena, un problema che abbiamo valutato negativamente rispetto all'originaria previsione della maggioranza e, quindi, del provvedimento licenziato dalla Camera, ma anche rispetto al principio sancito dall'articolo 27 della nostra Carta costituzionale, ove si dice che la pena deve essere ragionevole. C'è una funzionalità nell'articolo 27 della Costituzione, perché con esso si afferma che la pena deve essere di redenzione, e quindi rieducativa, e ragionevole.

Il concetto di ragionevolezza è stato trattato dalla Corte costituzionale in numerosissime sentenze, la quale ha avuto modo di ampliarlo ed estenderlo al massimo. Se prendiamo alla lettera l'articolo 27 della Costituzione, in esso si parla di pena ragionevole, ma non vi è alcun riferimento al concetto di equilibrio. Con le sentenze della Corte costituzionale, si è invece esteso il concetto di ragionevolezza della pena e si è invaso anche il campo dell'armoniosità del sistema penale sotto il profilo sanzionatorio del nostro codice.

Come opportunamente sosteneva il senatore Giovanardi quando abbiamo discusso quell'emendamento, non è allora immaginabile condannare una persona che detiene ordigni per fini nucleari e terroristici a una pena di sei anni - con il nostro sistema interno di riduzione della pena si ridurrebbe a ben poca cosa - e condanniamo ad una pena pesantissima un cittadino che rimane coinvolto in un omicidio stradale colposo. Ebbene, qui si va effettivamente a infrangere quel principio di ragionevolezza delle penne e, per queste ragioni, abbiamo votato a favore dell'emendamento dei senatori Caliendo e Palma.

Ora vorrei fare soltanto una precisazione sul punto finale: poiché la stampa si è lasciata andare alle considerazioni più svariate, parlando addirittura di pizzini, vorrei chiarire una volta e per sempre in quest'Aula che noi del Gruppo AL-A votiamo i provvedimenti che condividiamo innanzitutto sotto il profilo tecnico. Quando si tratta di norme in materia di giustizia che vanno a incidere sul processo, badiamo con assoluta e preminente attenzione al profilo tecnico?scientifico, votando quindi a favore di quei provvedimenti che condividiamo nel merito e anche - perché no? - sotto il profilo politico.

Sia chiaro, signori, non offriamo numeri alla maggioranza. Noi non offriamo i numeri. L'ho già detto in altra occasione: noi offriamo contributi di modesta intelligenza e preparazione, ma semplicemente contributi. E li chiamo modesti soltanto perché io sono un uomo modesto, presidente Calderoli, ma tanto modesti, per la verità, non sono.

Noi offriamo questo alla maggioranza. Non siamo nelle condizioni di poter offrire altro, perché in quest'Aula ragioniamo innanzitutto sotto il profilo tecnico e quell'emendamento era una proposta da approvare. E mi stupisco che il Governo e il relatore non abbiano inteso che era giusto esprimere un parere favorevole a quell'emendamento. E mi stupisce anche che, sotto il profilo squisitamente politico dell'andamento dei lavori dell'Aula, non si siano resi conto che quell'emendamento sarebbe stato approvato.

Per quanto riguarda l'intervento del presidente Zanda e il suo riferimento alla Commissione giustizia, noi in quella sede lavoriamo e ci confrontiamo e questo tema era stato trattato e discusso. Ma quando il Governo si impunta su determinate posizioni, non consentendo il confronto all'interno della Commissione, questi poi sono i risultati. La colpa non può essere attribuita né alla Commissione giustizia che lavora e lavora bene, né a chi la presiede perché lo fa in maniera magistrale - è avvenuto prima con il senatore Palma e oggi con il senatore D'Ascola, nella medesima maniera corretta e puntuale - né può essere attribuita a quei senatori che non sopportano di dover votare qualcosa che non condividono. La colpa credo sia da attribuire all'atteggiamento arrogante, ottuso in alcuni momenti, del Governo, un Governo che noi continuamo a sostenere, quando ne condividiamo le scelte, e al quale rivolgiamo l'invito di essere un po' più aperto a comprendere le nostre ragioni, in particolar modo quelle di natura squisitamente tecnica.

Ciò detto, concludo dicendo che così come sistemato, con l'approvazione degli emendamenti Caliendo 4.10 e 4.12, il provvedimento è da noi condiviso. Lo votiamo con soddisfazione, dando attuazione a Convenzioni che - lo ricordo - sono state sottoscritte nel 2003, nel 2005 e, a seguire, fino ad oggi. (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

**CAMPANELLA** (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CAMPANELLA** (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il terrorismo ha cambiato la nostra percezione della vita, ci ha tolto serenità, ha reso pericoloso, o quanto meno ci ha dato una sensazione di pericolosità anche nel compiere atti normali come prendere una metropolitana o stare in luoghi pieni di gente. Era quello che i terroristi speravano di ottenere. Probabilmente speravano di ottenere anche una risposta securitaria, una risposta a muso duro da parte delle società occidentali che attaccavano, per poter poi impiegare tale risposta quale ulteriore motivazione per combattere contro di noi, contro quelli che loro chiamano i nuovi crociati. Ora, le Convenzioni che oggi questo Parlamento, e questo Senato, è chiamato a ratificare sono nate, appunto, con tale impostazione.

Il pericolo del terrorismo esiste ed è reale, e noi ben lo sappiamo. Riteniamo però che questo tipo di risposta, tutta affidata a norme penali o a riduzioni della libertà dei cittadini non sia giusta perché non è efficace. E non lo è perché su un terrorista islamico che decide di indossare una cintura piena di esplosivo e di farsi - attenzione «farsi» - esplodere in mezzo alla folla, l'inasprimento delle pene non ha molto effetto, così come l'innalzamento di una pena non incide su un terrorista che ritiene di far esplodere un ordigno nucleare, o chimico, o batteriologico anche perché egli ritiene, morendo, di finire in paradiso e di essere premiato moltissime volte, sicuramente insieme alla sua famiglia.

Quello a cui tutta la società occidentale dovrebbe accedere come tentativo di soluzione e come cura del problema è il prosciugamento delle coltivazioni di odio che nei Paesi del Medio Oriente sono state, negli ultimi decenni, fortemente abbeverate, fortemente concimate da interventi inopportuni, ingiusti e ingiustificabili da parte dell'Occidente. Penso a quello che è successo in Iraq; penso al modo in cui la comunità internazionale sta aiutando i siriani: bombardandoli; penso al modo in cui il sistema occidentale sta respingendo uomini, donne e bambini che tentano di sfuggire alla guerra e alla miseria: appaltando ad altri, per scaricarsi inefficacemente la coscienza, la funzione di gendarmi e di carcerieri

(ad esempio, con l'accordo con la Turchia).

Certo, però, dobbiamo provare a mettere in piedi una legislazione che renda difficile ai terroristi attaccare le nostre città e la nostra gente. Tuttavia, per farlo dobbiamo fare attenzione ad evitare, in questo impeto difensivo, di rendere possibili altre ingiustizie per riduzione della libertà dei nostri cittadini. Uno per tutti, l'articolo 4 del disegno di legge (la raccolta di fondi destinati a finanziare anche inconsapevolmente il terrorismo) corre il rischio di bloccare la raccolta di denaro per chi voglia aiutare le popolazioni distrutte, calpestate dai bombardamenti. Penso a quello che avviene in Siria. Sarebbe, quindi, stato importante - e abbiamo presentato degli emendamenti in questo senso - puntualizzare, nel modo più preciso possibile, il tipo di reato, il modo in cui questo comportamento possa essere definito reato, per evitare di far male volendo far bene.

Per questi motivi, per il fatto che non ci dobbiamo e non ci possiamo nascondere dietro norme repressive rispetto ai nostri doveri di concreta lotta al terrorismo, il Gruppo Sinistra Italiana ha deciso di astenersi, sapendo che l'astensione in Senato significa voto contrario.

Il punto è che la lotta al terrorismo, quella vera, noi la potremmo fare laddove riuscissimo, ad esempio, a fare una seria legislazione e un serio controllo sul traffico d'armi. Ho visto molte vignette che sono estremamente esplicative da questo punto di vista: noi esportiamo armi e, assieme al petrolio, importiamo terroristi. Se l'Occidente capirà questo tipo di meccanismo, allora il terrorismo verrà disseccato lì dove nasce.

In chiusura di questo intervento, voglio dare atto al relatore, senatore Lo Giudice, di aver operato in modo diverso rispetto alla norma e di avere specificamente motivato i propri pareri sugli emendamenti. È un segno di cortesia istituzionale e di scrupolo nell'esercizio del proprio compito, che purtroppo vedo per la prima volta qui in Senato. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e PD*).

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, ci apprestiamo a votare il disegno di legge in esame che dovrà disporre la ratifica e l'attuazione di cinque trattati e convenzioni internazionali in materia di terrorismo, di contrasto e di prevenzione del fenomeno del terrorismo internazionale. Preannuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, non senza però fare delle considerazioni *a latere*.

Infatti, pur non essendo direttamente ed espressamente attinente al contenuto dei trattati e delle disposizioni normative penali che andiamo a introdurre, non possiamo non richiamare anche in questa sede una riflessione più generale sul fatto che il fenomeno terroristico, soprattutto quello di natura mediorientale, nasce e cresce in virtù della situazione geopolitica internazionale e delle politiche che la comunità internazionale (soprattutto da parte di quegli organismi di cui facciamo parte) ha contribuito a creare come situazione generale.

Riteniamo quindi che il ruolo dell'Italia per contrastare il terrorismo potrebbe svolgersi anche con atti politici concreti, come ad esempio l'attuazione di una immediata moratoria della vendita d'armi a Paesi come, ad esempio, l'Arabia Saudita, che sappiamo utilizza armamenti anche di origine italiana per azioni militari contro le popolazioni civili dello Yemen. L'Italia potrebbe rinegoziare il proprio ruolo nell'ambito della NATO, che ormai, da alleanza difensiva, è diventata un'alleanza troppo spesso di guerra; il nostro Paese dovrebbe rivedere l'impianto sanzionatorio contro la Russia, recentemente confermato e prorogato per ulteriori sei mesi. Tutto ciò nell'ambito dell'inquadramento della situazione politica italiana negli organismi internazionali.

Ciò detto e richiamando la necessità di questo tipo di azione politica nel merito del disegno di legge, tanto più dopo la modifica intervenuta la settimana scorsa con l'approvazione di un emendamento che - come sappiamo - ha aumentato la pena base per un reato molto grave relativo al terrorismo cosiddetto nucleare, il nostro voto sarà favorevole perché, oltre alla necessaria ratifica dei trattati e delle convenzioni, ricordiamo che con il presente disegno di legge si introducono nuovi reati. Con questa modifica del codice penale è previsto il nuovo reato di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, il reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro. Le disposizioni in esame

introducono misure di carattere penale volte a contrastare anche le forme di finanziamento alle attività terroristiche basate sull'utilizzo di fondi provenienti da attività lecite, ovvero quelle attività che, pur non avendo un disvalore intrinseco e non essendo quindi - a legislazione vigente - giuridicamente vietate, per le loro caratteristiche possono però essere utilizzate in modo strumentale dalle organizzazioni terroristiche. Positivo è il nostro giudizio anche sulla norma che prevede, in caso di condanna o anche di patteggiamento per questi reati, sia disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato; tale confisca è prevista anche per equivalente. Altrettanto da salutare positivamente sono le nuove disposizioni normative che puniscono gli atti del cosiddetto terrorismo nucleare. Come dicevo prima, abbiamo anche ritenuto di condividere l'emendamento, approvato la scorsa settimana con il parere contrario del Governo, che ha disposto l'aumento della reclusione fino a venti anni (invece dei quindici previsti dal testo proveniente dalla Camera) per chiunque, con le finalità di terrorismo nucleare, utilizzi materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizzi o danneggi un impianto nucleare.

Forse, in tutto il dispositivo normativo introdotto, quello che ha destato particolarmente il nostro interesse è quanto previsto e disposto dall'articolo 5 del disegno di legge, che stabilisce che il personale dei Servizi d'informazione e sicurezza interna e esterna (quindi l'AISI, l'AISE e il DIS), analogamente alla polizia giudiziaria, è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione a una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei confronti degli agenti dei nostri Servizi la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2007. Se andiamo a leggere questa norma, troviamo definito il profilo di queste figure di cui spesso abbiamo parlato quando abbiamo affrontato il tema della corruzione e dell'agente provocatore. L'articolo 17 della legge n. 124 del 2007, infatti, stabilisce la non punibilità per «il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti» di ovvia ragionevolezza, perché la non punibilità per gli operatori dei nostri servizi di sicurezza non vale come giustificazione tutte le volte in cui le condotte mettono in pericolo la vita o l'integrità fisica di persone, o la libertà personale. Allo stesso modo, queste condotte non potrebbero essere discriminate qualora fossero volte contro l'amministrazione della giustizia, come, ad esempio, in ipotesi di depistaggio. Con tutti questi limiti, ancora una volta, sperimentiamo che nel nostro ordinamento esiste già la figura dell'agente provocatore. Ricordo, ancora una volta, che tale figura è da distinguere dall'agente sotto copertura nei termini tecnici o paratecnici in cui spesso ci riferiamo a queste figure. L'agente sotto copertura è colui che non pone in essere condotte volte alla commissione di reati, ma che si infiltrà nelle organizzazioni. Nel caso della corruzione, noi vorremmo introdurre che ciò avvenisse sempre sotto il coordinamento delle procure, ma senza provocare il reato. C'è stato detto però che tale figura non è compatibile, che occorre tempo. Il Governo ha approvato un ordine del giorno in materia di reati contro la pubblica amministrazione con riferimento all'agente sotto copertura, ma «scopriamo» che da quasi un decennio è vigente nel nostro ordinamento, seppur con i limiti di cui ho parlato, una figura ben più forte: quella dell'agente provocatore. Nel votare a favore di questo disegno di legge, che nel campo specifico estende la non punibilità degli agenti provocatori dei servizi anche ai nuovi reati che stiamo introducendo, vogliamo allora richiamare questo principio affinché valga nella prossima occasione in cui si parlerà di contrasto alla corruzione, e sentiremo delle giustificazioni apparentemente ragionevoli che contrastano con la possibilità di poter introdurre in astratto una figura dell'agente provocatore scrimonato nel nostro ordinamento. Questa figura c'è già e ogni giustificazione giuridica o paragiuridica in tal senso sarà sconfessata dalla realtà normativa oggi in vigore.

Confermando il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, ribadisco che il nostro orientamento è determinato anche dall'avvenuto aumento della pena minima per i reati di terrorismo nucleare. Il minimo di quindici anni è salito a venti. Si tratta di un ulteriore elemento di conforto che ha fatto superare le perplessità che, come Gruppo, abbiamo avuto nello scegliere se pronunciarci per l'astensione o per il voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, siamo d'accordo per la ratifica della Convenzione e saremmo stati d'accordo anche su tutte le norme che riguardavano la prevenzione. Avevamo presentato degli emendamenti solo di natura tecnica. Di questi emendamenti, come sapete, due sono stati accolti, ma noi dobbiamo astenerci dal votare questo provvedimento perché la maggioranza non ha ben compreso e il senatore Falanga ha ripetuto stamattina l'errore. Quando si tratta di problemi tecnici, non dobbiamo assumere un comportamento del tipo: io ritengo che non vi sia dubbio sull'interpretazione. No. Quando emerge nel dibattito, in Commissione o in Assemblea, la possibilità di una diversa interpretazione o di una diversa applicazione, è compito del legislatore trovare delle soluzioni che evitino quell'applicazione distorta o dubbia da parte dei giudici. Se ogni volta lasciamo ai giudici ampi spazi per un'interpretazione difforme da quella che riteniamo più corretta, vuol dire che non abbiamo fatto il nostro dovere. La questione che, attraverso il nostro emendamento aveva sollevato e illustrato il collega senatore Palma, poneva un problema in relazione al primo articolo, in particolare per quanto concerne l'applicazione del concorso esterno. Si può non essere d'accordo e si può dire discutere, ma occorre trovare una soluzione affinché si eviti la possibilità di un'applicazione diversa da quella voluta dalla maggioranza.

A tal fine abbiamo presentato l'emendamento 4.8, a mia prima firma, e mi auguro che la Camera dei deputati voglia correggere il testo del provvedimento, perché così come è scritto porta alla conseguenza assurda e abnorme per cui un ladro che commetta un furto di un qualsiasi oggetto o di denaro soggetto a sequestro sarà condannato alla pena di sei anni di reclusione, senza che ci sia scritto da nessuna parte quale finalità possa giustificare una pena del genere. Si tratta di una finalità che - guarda caso - lo stesso codice penale prevede per quanto riguarda qualsiasi tipo di oggetto sottoposto a sequestro. Nell'ipotesi in cui tali cose vengano sottratte, se non c'è la finalità, non può essere presa in considerazione la finalità del terrorismo, che riguarda la giustificazione del sequestro e non certo la finalità dell'azione del ladro. Su questi temi ci sono alcuni aspetti tecnici, la cui corretta considerazione avrebbe consentito l'approvazione del provvedimento all'unanimità e avrebbe risolto problemi e dubbi di applicazione e interpretazione.

Credo che da questa esperienza dovremmo trarre l'auspicio che da ora in poi, la maggioranza e il Governo, in particolare, si comportino diversamente. Non possiamo essere legati al fatto che, visto che il testo è stato approvato dalla Camera dei deputati, esso deve essere approvato nella medesima formulazione, perché in tal modo verrà immediatamente approvato in via definitiva. Questo non è nella logica e nella buona regola della approvazione di norme che hanno una loro efficacia. Tutti i giuristi scrivono che se la norma non è chiara, non c'è possibilità di avere certezza dell'interpretazione. Badate che tra le cause della criminalità vi è la non certezza del diritto, che è fondata anche sulla prevedibilità delle decisioni dei giudici. Ciascun cittadino dovrebbe avere la possibilità di prevedere come il giudice applicherà la norma. Solo così i principi fondamentali in materia di obbligatorietà e di uguaglianza dei cittadini potranno avere una concreta attuazione. Queste sono le ragioni che ci portano ad astenerci in questa votazione, pur condividendo le ragioni dell'approvazione della ratifica e delle norme ad essa sottese. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, colleghi, nel nostro Paese c'è piena consapevolezza che la lotta al terrorismo è una sfida drammatica. Dal secondo dopoguerra abbiamo maturato insieme questa consapevolezza, in modo tragico, nel nostro codice culturale e sociale. Abbiamo compreso che con il terrorismo non si scherza, che sottovalutare il fenomeno è un errore grave. Abbiamo anche capito che è necessario unire il Paese e dotare il nostro sistema di strumenti adeguati a colpire l'organizzazione terroristica. Grazie al complesso culturale e sociale della partecipazione e della capacità di intervenire, sia sul piano preventivo che repressivo, abbiamo vinto e abbiamo superato una stagione difficilissima, segnata da omicidi, da barbari assassini, ma anche dalla capacità di reazione democratica, corale, forte

e qualificata della nostra democrazia.

Adesso, colleghi, ci troviamo di fronte ad una nuova fase della lotta al terrorismo; un terrorismo globale che è in grado di intervenire sui nostri territori, ma al contempo anche in teatri diversi, lontano da noi. È il terrorismo religioso, quello guidato dall'ISIS, quel terrorismo radicale, che ha costruito una fitta rete di relazioni, in grado di utilizzare le moderne tecnologie, capace di intervenire nel disagio sociale e, in modo perverso, raccogliere consenso e motivare all'azione; in grado di strutturarsi non solo a livello organizzativo, diremmo, sul piano penale, associativo, ma anche attivando singole persone, singoli terroristi all'azione anche terrificante, come abbiamo potuto constatare sia a Parigi, che a Bruxelles, che a Tunisi e nelle diverse azioni che hanno condotto in quella sorta di *via crucis* che tutti abbiamo imparato, ahimè, drammaticamente, a conoscere.

Cari colleghi, abbiamo anche capito che di fronte a questo terrorismo, territoriale e globale allo stesso tempo, capace di agire sulle moderne tecnologie e capace di affondare il colpo in modo devastante anche sul piano militare, in grado di frequentare i salotti dell'alta finanza e, contemporaneamente, di inserirsi all'interno del disagio sociale più peculiare nei nostri quartieri, nei quartieri delle città d'Europa, bisogna agire in modo integrato. Certamente in modo preventivo, altrettanto in modo repressivo, altrettanto. Bisogna anche agire utilizzando diverse leve; quella repressiva, che trattiamo oggi, ma anche quella culturale, che non vorrei fosse mai trascurata, sul piano territoriale e globale, con un coordinamento che ha fatto dei passi avanti, che sono però ancora del tutto insufficienti. Ecco perché il nostro Governo sul piano europeo ha chiesto che sul versante dello spazio comune antiterrorismo, così come su quello antimafia, si debba avere più coraggio, più velocità, più comprensione, più integrazione.

Cari colleghi, con questo provvedimento immettiamo un altro tassello normativo nel complesso e variegato sistema penale di lotta al terrorismo. Molte norme previste dalle convenzioni internazionali in esame, che ricordo sono ben cinque, sono già presenti nel nostro codice. Alcune sono figlie, come ricordavo prima, della nostra tragica e vincente lotta al terrorismo interno; altre le abbiamo inserite man mano che si agiva contro il nuovo terrorismo.

In questo disegno di legge si colpiscono due nuove e importanti fattispecie; si interviene anzitutto nel delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, al di là che si sia interni all'associazione o si sia partecipi anche attraverso l'istituto giurisprudenziale del concorso esterno. Condotte già punite nel nostro codice penale dall'articolo 270-bis. A questa nuova fattispecie, tipica del terrorismo radicale, abbiamo dato anche una nuova risposta e così siamo intervenuti quando si sottraggono beni o denari sottoposti a sequestro. Un altro "buco" che viene finalmente riempito. Si interviene anche quando si è disposta la confisca di cose che servirono o furono destinate a commettere reato e magari, poi, alla fine, non hanno raggiunto questa finalità. Quei beni vengono però sottratti; quei beni sono tolti al terrorismo e recuperati all'azione dello Stato.

Cari colleghi, abbiamo avuto anche durante i lavori parlamentari una discussione accesa. Su alcune questioni poste in modo pretestuoso abbiamo detto no. Altre questioni che non erano state sollevate in Commissione giustizia sono state proposte in Assemblea con un piglio talvolta poco tecnico e molto strumentale. Alle questioni tecniche che sono state sollevate abbiamo dato con piacere una risposta. Penso, ad esempio, alla richiesta di aumentare le pene per il reato di terrorismo nucleare. Non abbiamo avuto alcuna difficoltà.

Man mano che si interverrà sul piano normativo comprenderemo la genuina attenzione posta al rigore, piuttosto che quella strumentale, come spesso è avvenuto nel corso dell'esame di altri provvedimenti. Noi preferiamo trovare le ragioni della condivisione e ringraziamo quelle forze dell'opposizione che hanno compreso il valore del provvedimento in esame e su cui oggi si apprestano a esprimere il proprio voto favorevole. Non comprendiamo chi, invece, sceglie un'altra strada perché riteniamo che essa sia molto viziata da un'attenzione che è politica, piuttosto che di merito. Nella lotta al terrorismo, da condurre insieme, bisogna sempre far prevalere le ragioni dell'unità, così come avviene nel provvedimento in esame, che il Partito Democratico sostiene e vota favorevolmente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**SANTANGELO** (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SANTANGELO** (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2223, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1662.

Dovendo procedere alla discussione di undici disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, prego i relatori e coloro che prenderanno la parola di contenere al massimo la durata degli interventi, ricordando altresì che è molto gradita la consegna del testo scritto.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1331) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (Relazione orale) (ore 11,09)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1331.

Il relatore, senatore Zin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**ZIN, relatore.** Signor Presidente, colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.

L'Accordo, che si compone di 23 articoli, un preambolo e un allegato, favorisce la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in materia doganale e stabilisce l'impegno delle parti a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione per assicurare la corretta applicazione delle rispettive legislazioni e migliorare le azioni di accertamento e repressione delle violazioni.

L'Accordo regolamenta le modalità per la comunicazione e lo scambio delle informazioni e descrive la tipologia di informazioni interessate.

Viene stabilita la fornitura di assistenza tra le due autorità doganali, con particolare riferimento alla trasmissione di documenti, con un impegno di speciale sorveglianza su persone e merci che si presume coinvolti in violazioni delle normative doganali.

L'Accordo disciplina, inoltre, i casi in cui l'assistenza possa essere rifiutata; fissa i criteri di ripartizione delle spese fra le parti e definisce l'ambito territoriale di applicazione e le ipotesi di risoluzione delle controversie.

La stipula dell'Accordo si è resa necessaria per disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali, nel quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le rispettive amministrazioni.

L'Accordo potrà consentire di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali; rafforzare i mezzi di lotta contro la frode; contrastare il traffico illecito degli stupefacenti; agevolare e semplificare le procedure doganali connesse a ogni legittima transazione, rendendo più

trasparente l'interscambio commerciale e meno oneroso il compito degli operatori.

Il provvedimento regolamenta lo sviluppo dei rapporti diretti ed immediati tra l'Agenzia italiana delle dogane e dei monopoli e l'amministrazione doganale messicana in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'intervento presenta numerosi vantaggi, come quello di regolare in maniera schematica e certa gli interscambi tra i due Paesi, attualmente non disciplinati. I destinatari diretti, cioè le amministrazioni doganali, potranno infatti beneficiare di maggiore cooperazione bilaterale, con i conseguenti effetti positivi sulle attività di prevenzione. Allo stesso modo, i destinatari indiretti, cioè gli operatori economici, beneficeranno di agevolazioni e semplificazioni connesse alle procedure doganali per ogni legittima transazione e di una maggiore trasparenza nelle attività di interscambio commerciale tra i due Paesi.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli. All'onere economico derivante dal presente Accordo (articolo 3), valutato in 17.800 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018. L'Accordo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

**STUCCHI (LN-Aut).** Signor Presidente, intervengo solo per anticipare, in sede di discussione generale, il nostro voto favorevole e per dire che finalmente, con sei anni di ritardo, arriviamo all'approvazione di questo provvedimento: era urgente sei anni fa, figuriamoci ora!

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BARANI (*AL-A*). Signor Presidente, voterò a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

(1334) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola, in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 (Relazione orale) (*ore 11,15*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1334.

Il relatore facente funzioni, senatore Sangalli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SANGALLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1334 reca «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012». Sostituisco in questo ruolo il relatore De Cristofaro e chiedo di consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Sangalli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, mi rifaccio a quanto detto in Commissione circa i contenuti di questo provvedimento, su cui anticipo il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il f. f. relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

Ricordo che il senatore Stucchi ha preannunciato il voto favorevole sul provvedimento.

**BARANI** (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*AL-A*). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il nostro voto favorevole.

**BERTOROTTA** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signor Presidente, non sono potuta intervenire in Commissione quindi intervengo in Assemblea, e spero non vi dispiaccia. L'Accordo in discussione regolamenta la cooperazione tecnica e la reciproca assistenza nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico; coinvolge le forze di polizia per la lotta alla criminalità transnazionale ed al terrorismo. La definizione dell'Intesa si è resa necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale in materia di sicurezza ben strutturata e maggiormente corrispondente alle attuali esigenze dei due Paesi, rafforzando le relazioni bilaterali tra l'Italia e l'Angola per lo sviluppo e la tutela di interessi strategici.

Nell'Accordo è previsto un riferimento alla cooperazione per l'identificazione e la riammissione di cittadini in posizione irregolare, velocizzando e facilitando l'espulsione dal Paese in cui sosta

illegalmente, che ovviamente va nella direzione delle proposte fatte dal Movimento 5 Stelle in tema di flussi migratori.

L'Angola, dalla fine della guerra civile nel 2002, grazie ad ambiziosi programmi implementati con l'ausilio di *partner* internazionali, ha saputo entrare nel novero delle economie più dinamiche a livello africano, facendo registrare tassi di crescita a due cifre nell'ultimo decennio. Metà della ricchezza nazionale proviene dal petrolio e da questo dipendono, per la maggior parte, le aspettative di sviluppo di lungo periodo. La produzione dell'oro nero ha conosciuto un autentico *boom* dall'inizio del nuovo millennio, passando da 800.000 barili al giorno agli attuali 1,8 milioni, facendo dell'Angola il secondo produttore africano di greggio dopo la Nigeria ed il sedicesimo a livello mondiale.

Il PIL ha avuto una crescita notevole, passando dal 3,4 per cento nel 2003 al 20 per cento nel 2007. L'economia angolana è una delle poche a livello mondiale che ha avuto una tale crescita. Il PIL *pro capite* è passato dai 700 dollari nel 2002 a 5.700 dollari quest'anno. L'inflazione, che nel 2002 (anno della prima firma degli accordi di pace) era del 105 per cento, si è ridotta al 7 per cento, e si spera possa ridursi ancora nell'anno in corso.

Nonostante ciò, il Paese presenta ancora troppi punti oscuri nel cammino verso una condizione democratica piena: libertà di stampa e di parola ancora troppo limitate, tensioni mai sopite con i gruppi militari protagonisti della guerra civile, corruzione e nepotismo diffusi. È necessario però dare fiducia a questa nuova realtà e appoggiare gli sforzi per un Paese più sicuro.

Riteniamo quindi che le politiche di assistenza reciproche di cooperazione tra le polizie siano importanti per mantenere la stabilità nel Paese e, inoltre, per velocizzare le pratiche di rimpatrio degli angolani illegalmente residenti in Italia.

Dichiaro pertanto il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013 (Relazione orale) (ore 11,20)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1605.

Il relatore, senatore Pegorer, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**PEGORER, relatore.** Signor Presidente, l'Accordo in esame intende rafforzare la collaborazione tra Italia e Capo Verde e la reciproca assistenza nell'azione di contrasto al crimine organizzato transnazionale ed al terrorismo internazionale. I settori di cooperazione previsti dall'Accordo sono, tra gli altri, il traffico illegale di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e il terrorismo internazionale.

Il disegno di legge consta di quattro articoli.

Signor Presidente, le chiedo di poter allegare la relazione al Resoconto della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza la autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

**STUCCHI (LN-Aut).** Signor Presidente, nell'anticipare il voto favorevole a questo provvedimento, ricordo solo che in questo Paese effettivamente esistono alcune problematiche che con questo provvedimento vengono risolte. Si tratta di problematiche che riguardano sia l'uno che l'altro Paese.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

Ricordo che il senatore Stucchi, in sede di discussione generale, ha preannunciato il voto favorevole sul provvedimento in esame

**BARANI (AL-A).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARANI (AL-A).** Signor Presidente, ribadisco quanto sia importante questo accordo di ratifica. La Repubblica di Capo Verde è un crocevia importante per i traffici internazionali di droga ed un luogo di interesse per le organizzazioni criminali transnazionali. Da lì partono molti scafisti per il traffico di esseri umani.

Per detti motivi, istituire questo strumento giuridico, finalizzato a regolamentare la cooperazione tra rispettive autorità di polizia, consente di bloccare in parte alla fonte questi traffici.

**SANTANGELO (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANTANGELO (M5S).** Signor Presidente, nell'esprimere il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sul disegno di legge di ratifica in esame dichiara che, in linea di principio, siamo sempre favorevoli ad accordi che tentino di contrastare i crimini transnazionali e soprattutto il terrorismo.

L'auspicio è che il Parlamento si occupi maggiormente di queste tematiche e che, soprattutto, lo facciano anche gli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte. Quindi, dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1661) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 (Relazione orale) (ore 11,24)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1661.

Il relatore facente funzioni, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**CORSINI, f. f. relatore.** Signor Presidente, io mi onoro di sostituire il senatore Compagna, anzi, il chiarissimo professor Compagna.

Chiedo alla Presidenza l'autorizzazione ad allegare la relazione al Resoconto della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza la autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

**STUCCHI (LN-Aut).** Signor Presidente, come ha detto il senatore Corsini, il relatore in Commissione ha illustrato benissimo il provvedimento.

Pertanto, è superfluo ripetere in quest'Assemblea i contenuti dello stesso e intervengo solo per manifestare la mia condivisione alla sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Colleghi, dal momento che è stata avanzata da parte di un Gruppo la richiesta di convocare una riunione per le ore 12, sarebbe opportuno concludere i nostri lavori per quell'orario.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il f. f. relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

Ricordo che il senatore Stucchi ha già preannunciato il suo voto favorevole.

**BARANI** (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*AL-A*). Signor Presidente, nell'approvare la ratifica di questo Accordo, fatto nel 2012 a Yerevan, città armena famosa in questi giorni anche per la visita di Sua Santità, non dimentichiamo

che l'Armenia è membro del partenariato euro-atlantico, ovvero di quel *forum* di regolare consultazione, coordinamento e dialogo tra la NATO e i suoi *partner* esterni, e ha sottoscritto fin dal 1994 il programma della NATO denominato Partenariato per la pace.

Quindi, il fatto che con questo accordo si sviluppi e si disciplini la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la cooperazione in materia di sicurezza, la dice lunga, perché sicuramente, se questo fosse stato fatto cento anni fa, non ci sarebbe stata la tremenda sciagura che ha colpito il popolo armeno.

**SANTANGELO (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SANTANGELO (M5S).** Signor Presidente, l'Accordo che andiamo a ratificare rientra nella categoria di quei patti bilaterali finalizzati a consolidare e aumentare il più possibile la collaborazione militare tra Stati. In poche battute, continuare ad armare il mondo in modo che i conflitti si risolvano sempre con la stessa metodologia, la guerra, assicurando così ai soliti noti di continuare ad arricchirsi (mi riferisco alle industrie belliche), non rientra assolutamente in quell'operazione che l'Italia dovrebbe compiere a difesa dei più deboli e soprattutto delle popolazioni civili.

Non si portano mai all'approvazione di questo Parlamento convenzioni con cui si potenzino altri strumenti, ad esempio la diplomazia, e, nel caso specifico, proprio a questo bisognava mirare negli accordi con l'Armenia. Infatti, in questo Paese a oggi non si comprende ancora che, se non si inizia a parlare di un nuovo modello di difesa, un modello assolutamente sostenibile e compatibile con le caratteristiche dell'Armenia, questo sistema è destinato ad andare in tilt.

Lo dimostra anche il fatto che tra poco si andrà a votare l'ennesima proroga delle missioni, per le quali l'Italia investe circa 1,4 miliardi di euro. Siamo convinti che bisogna trarre spunto anche da accordi di questo tipo per cercare di modificarli, iniziando a parlare di una difesa che sia realmente sostenibile e a tutela delle popolazioni civili; non vocata all'attacco, come in ratifiche di questo tipo.

Quindi, il voto del Movimento 5 Stelle sarà consapevolmente e volutamente contrario. Non posso fare altro, signor Presidente, che stigmatizzare il comportamento del rappresentante del Governo, ma anche dei relatori, che non si sono nemmeno prestati a dare lettura della relazione al provvedimento, il che avrebbe potuto consentire ai colleghi di capire quello che stiamo votando in questo momento.

Capisco la velocità di esecuzione di alcune votazioni ma è importante, in occasioni come queste, entrare nel merito delle questioni ed aprire un dibattito nel luogo a ciò preposto: il Parlamento italiano.  
*(Applausi dal Gruppo M5S).*

**SANGALLI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SANGALLI (PD).** Signor Presidente, il Partito Democratico voterà a favore di questo Accordo che viene stipulato tra due Paesi, che è anche di tipo militare. Siamo ben consapevoli che, in molte circostanze, gli accordi militari sono assolutamente indispensabili per poter sviluppare relazioni di natura politica e relazioni internazionali adeguate. In questo caso è un accordo di collaborazione con un Paese amico cui forniamo supporto in un'area particolarmente delicata del mondo. Il ruolo dell'Italia è di intervenire per favorire il raggiungimento di condizioni che consentano di stabilire la pace e aiutare i processi di pacificazione.

Per questo votiamo a favore del provvedimento in esame, peraltro molto discusso in Commissione affari esteri.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione elettronica, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**(1946) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 (Relazione orale) (ore 11,33)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1946.

Il relatore, senatore Micheloni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[MICHELONI, relatore](#). Signor Presidente, prima di consegnare la relazione scritta mi conceda due osservazioni: il collega Falanga questa mattina ha parlato del ritardo del Parlamento nelle ratifiche. Vorrei ripetere quanto già detto qui, in Assemblea: non è il Parlamento in ritardo sulle ratifiche, ma il concerto dei vari Ministeri e questo è un problema che si trascina da anni; quindi, prima di dire che siamo in ritardo si dovrebbe considerare che appena le ratifiche arrivano in Commissione, sono trattate immediatamente e portate in Assemblea. Diciamo le cose come stanno. (*Commenti del senatore Falanga*).

Poi, Presidente, lei sa quanto io apprezzi il suo modo di presiedere la nostra Aula. Posso capire la fretta, ma questa fretta la notiamo quasi sempre quando si parla di ratifiche di accordi internazionali e andare di fretta proprio qualche ora dopo il dibattito che si è svolto sulla Brexit non mi sembra un segnale positivo. Credo sia necessario che l'Assemblea sia cosciente di quanto prevedono le ratifiche e non solo la Commissione affari esteri, che cerca di fare un buon lavoro.

Spero di aver sufficientemente innervosito il Presidente per leggere solo due paragrafi della relazione.

[PRESIDENTE](#). Il Presidente non si innervosisce, è al resto del suo Gruppo che deve rispondere.

[MICHELONI, relatore](#). Il disegno di legge al nostro esame tratta della ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: il primo è un Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica dell'Iraq dall'altra con allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012. Il secondo è un Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica delle Filippine dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.

Non leggerò tutta la relazione, ma questi accordi spaziano su moltissimi temi.

Addirittura quello con l'Iraq, che ha 124 articoli, va dal dialogo politico, alle relazioni commerciali, agli aiuti allo sviluppo, a una serie di ambiti settoriali, dall'ambiente all'energia, dall'istruzione, alla cultura fino ai diritti umani. Più o meno lo stesso è contenuto nell'accordo con le Filippine.

Signor Presidente, chiedo di poter allegare la relazione al Resoconto della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso. La prossima volta, senatore Micheloni, la voglio vedere a svolgere il suo ruolo al banco delle Commissioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

[STUCCHI \(LN-Aut\)](#). Signor Presidente, ha ragione il collega Micheloni: non è un problema di Assemblee parlamentari ma di maggioranza di Governo, che dal 2011 al 2012 è omogenea, uguale a quella di oggi. Il richiamo deve essere fatto al Governo e sicuramente non alle Assemblee parlamentari.

Questo è il primo accordo che votiamo dopo la situazione particolare provocata dalla Brexit, perché il processo di ratifica coinvolge tutti i Parlamenti, compreso quello del Regno Unito. Sarà un banco di prova e c'è la possibilità di verificare se effettivamente questo accordo, poi, entrerà in vigore per tutti

gli altri Paesi o se ci saranno procedure diverse per quanto riguarda gli accordi già in *itinere*.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, in Commissione è stato sufficientemente illustrato e credo sia pienamente condivisibile dal punto di vista delle finalità. Naturalmente ci aspettiamo che alle buone intenzioni seguano i risultati.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

**MALAN** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, qualche settimana fa, in occasione della precedente informata di ratifiche, il senatore D'Ali aveva fatto notare che non è opportuno inserire in un solo provvedimento ratifiche di accordi disomogenei. Che c'entra l'accordo con le Filippine con quello con l'Iraq? Mi sembra che entrambi i Paesi abbiano delle specificità e non c'è ragione di votare insieme i 2 accordi.

Le parole del senatore D'Ali, alle quali si sono associati anche altri colleghi, non sono state ascoltate. Vorrei a questo punto ricordare al Governo che la prossima volta che ci sottoporrà un provvedimento di questo genere presenteremo una questione pregiudiziale. Oggi siamo a favore di entrambi gli accordi, ma non vorremmo che, un domani, si mettessero insieme le questioni più eterogenee e, di conseguenza, per dire no all'accordo con un Paese pericoloso per la sicurezza internazionale, dovessimo magari dire no a un accordo con la Svizzera o con la Danimarca. Vorremmo evitare questo, quindi meglio prevenire che reprimere. La prossima volta presenteremo una questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Senatore Malan, lei mi trova assolutamente d'accordo. Pertanto, voteremo l'articolo 1 per parti separate, distinguendo la lettera *a*) dalla lettera *b*), in automatico.

Passiamo alla votazione della lettera *a*) dell'articolo 1.

#### **Verifica del numero legale**

**CANDIANI** (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1946**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la lettera *a*) dell'articolo 1.

**È approvata.**

Metto ai voti la lettera *b*) dell'articolo 1.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel suo complesso.

**SANTANGELO** (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione elettronica, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione elettronica, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei solo confermare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

FALANGA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, innanzitutto vorrei dire al senatore Micheloni che mi sembra alquanto distratto nell'ascoltare gli interventi in Assemblea, perché io non ho mai fatto riferimento al ritardo del Parlamento, ma a quello del Paese; inoltre, non sono andato a individuare le responsabilità per il ritardo in capo a Tizio o a Caio, a quell'organismo o a quell'altro: evidentemente, si parla di ritardo di tutto il nostro sistema parlamentare, normativo, compresi i Ministeri dei vari Governi che si succedono (*Commenti dal Gruppo PD*). Mi sembra quasi che ogni volta si voglia trovare il pelo nell'uovo (per contrastare cosa, poi, non ho capito), quindi in questo vi sono superficialità e disattenzione da parte del collega Micheloni.

A parte la risposta a questa polemica, vorrei piuttosto parlare delle ratifiche in esame. Il senatore Malan ha fatto un'osservazione circa l'eterogeneità dei provvedimenti di ratifica nell'ambito dello stesso disegno di legge. Senatore Malan, da giurista condivido sicuramente questa sua osservazione e contesto questa tecnica normativa, ma siamo talmente abituati che ormai è diventata giurisprudenza normativa quella di inserire in un disegno di legge le più varie e disarticolate materie. In questo caso particolare, noi del Gruppo AL-A esprimiamo il nostro voto favorevole, anche se ci poniamo qualche problema.

Signor Presidente, l'accordo quadro in esame è stato stipulato a Phnom Penh e non so se i colleghi sappiano che è la capitale delle Filippine. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Falanga, faccia la cortesia!

FALANGA (AL-A). Senatore Milo, lei non interviene mai...

PRESIDENTE. Senatore Falanga, se facendo la sua dichiarazione di voto non si rivolge a me, le tolgo la parola.

FALANGA (AL-A). Sto facendo la dichiarazione di voto e lei, signor Presidente, dovrebbe avere l'attenzione di far tacere o di rimproverare quei colleghi che, anorché non abbiano avuto da lei la parola, interrompono il mio discorso.

PRESIDENTE. Non li provochi, e vedrà che non la interromperanno.

FALANGA (AL-A). La invito a controllare meglio questo aspetto.

Dicevo che mi sorge una perplessità. Questo Accordo quadro è stato stipulato anche dal Regno Unito, che però con la Brexit è uscito fuori dall'Unione europea, quindi questo è un altro problema che forse l'Italia e l'Europa si dovrebbero porre.

Al di là di questo, si tratta di un accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica delle Filippine e noi riteniamo che quando vi siano accordi di cooperazione non vi può che essere un parere favorevole e quindi una sollecitazione a fare in modo che vi sia la massima cooperazione tra i popoli europei ed extraeuropei.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo AL-A sul disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

PRESIDENTE. Per la cronaca e per ridare una giusta collocazione geografica, Phnom Penh è la capitale della Cambogia e non delle Filippine. (*Applausi. Commenti ironici*).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**(2288) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,47)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2288, già approvato dalla Camera dei deputati. (*Brusio*). Qualcuno vuole uscire prima del tempo oggi?

Il relatore, senatore Zin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZIN, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare l'Accordo, già approvato dalla

Camera dei deputati, di associazione tra l'Unione europea e i sei Paesi dell'America centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), considerati come un'entità regionale integrata. Si tratta di Paesi che dal dicembre del 2003 hanno sottoscritto un Accordo di dialogo politico e di cooperazione con l'Unione europea e che costituiscono una specifica entità regionale integrata chiamata Mercato comune centroamericano, iniziato sin nel 1960.

L'Accordo, già ratificato dai sei Paesi interessati, è in linea con l'obiettivo dell'Unione europea di consolidare l'integrazione regionale in altre aree del mondo. L'Accordo è composto, oltre al preambolo, di 363 articoli, 21 allegati, dichiarazioni e un protocollo relativo alla cooperazione culturale. Si rileva, in particolare, la mole dell'Allegato 1 dedicato ai dazi doganali che, da solo, occupa quasi 1.700 pagine.

La prima parte (articoli da 1 a 11), dedicata alle disposizioni generali, definisce il quadro istituzionale per la gestione dell'Accordo, prevedendo (articolo 4) la creazione di un Consiglio di associazione, composto dai rappresentanti ministeriali dei Paesi parte. La parte seconda (articoli da 12 a 23) riguarda i profili del dialogo politico tra l'Unione europea e l'America Centrale, tra cui il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (articoli 14 e 15), il terrorismo (articolo 16) e la cooperazione in materia ambientale e fiscale. La terza parte dell'Accordo (articoli da 24 a 76) riguarda i diversi aspetti della cooperazione nel settore della giustizia, della sicurezza e dello sviluppo sociale.

È da segnalare anche l'impegno per la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, nonché le iniziative nel campo dell'istruzione, della sanità e della protezione dei popoli indigeni (articolo 45).

Relativamente alle migrazioni, l'articolo 49 prevede la cooperazione fra le parti sui diversi profili della materia, a partire dallo *status* dei rifugiati e inclusi quelli criminali come la tratta di esseri umani.

La quarta parte dell'Accordo (articoli da 77 a 351) è dedicata alla materia del commercio, prevedendo la creazione di una zona di libero scambio (articolo 77), in conformità con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 78), la riduzione degli ostacoli tariffari e non al commercio. La durata del Accordo è illimitata.

Il disegno di legge di ratifica, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, si compone di cinque articoli. Gli oneri economici (articolo 3, comma 1) per l'Italia sono valutati in circa 20.160 euro annui a decorrere dal 2016.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

**STUCCHI (LN-Aut).** Signor Presidente, intervengo per dire che si concorda con il relatore e con quanto detto in Commissione.

Se mi autorizza, in sede di dichiarazione di voto, consegnerò il testo scritto contenente le motivazioni per le quali esprimeremo un voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

Ricordo che il senatore Stucchi ha chiesto in discussione generale di poter consegnare il testo della sua dichiarazione di voto, affinché sia pubblicato nei Resoconti della seduta odierna.

La Presidenza l'autorizza in tal senso.

**BARANI** (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARANI** (*AL-A*). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole sull'Accordo in esame tra l'Unione europea e sei Paesi dell'America centrale: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. Vorrei sottolineare che si tratta di un accordo che valorizza i principi democratici dei Paesi coinvolti e favorisce gli scambi commerciali. Si tratta dunque di un accordo importante, siglato nella capitale dell'Honduras.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2314) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,53)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2314, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pegorer, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**PEGORER, relatore.** Signor Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, reca ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria penale, sottoscritti dall'Italia e dalla Repubblica del Kosovo nel giugno del 2013.

Il Trattato di estradizione impegna le parti a consegnarsi reciprocamente le persone perseguitate o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo e dell'esecuzione della pena.

Il secondo testo al nostro esame, il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, è finalizzato a promuovere rapporti di collaborazione bilaterale, al momento non regolati da alcun accordo.

Il disegno di legge di ratifica dei due Trattati consta di quattro articoli. Chiedo dunque l'autorizzazione a consegnare la relazione, affinché sia allegata ai Resoconti della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

**STUCCHI (LN-Aut).** Signor Presidente, in questa fase voglio solo ricordare ed evidenziare che il provvedimento in esame riconosce soggettività giuridica e credibilità politica al Kosovo, cosa che non intendiamo fare. Per questo motivo voteremo contro il provvedimento in esame. Anticipo dunque la richiesta di consegnare il testo scritto della dichiarazione di voto contrario del Gruppo, affinché venga allegata al Resoconto della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dispongo la votazione per parti separate dell'articolo 1 in quanto le due lettere ineriscono ai due diversi trattati.

Metto ai voti la lettera *a*) dell'articolo 1.

**È approvata.**

Metto ai voti la lettera *b*) dell'articolo 1.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel suo complesso.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo

mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

Ricordo che il senatore Stucchi, pur anticipando un orientamento contrario, ha preannunciato di voler depositare l'intervento in dichiarazione di voto a nome del Gruppo.

**BARANI** (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*AL-A*). Signor Presidente, esprimiamo ovviamente il nostro voto favorevole e non riusciamo a capire l'intervento di qualche collega, che non esprime voto favorevole ad un Trattato in cui i due Stati contraenti si impegnano ad estradare coloro che hanno subito condanne dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, con una reciprocità nella consegna dei delinquenti, al fine dello svolgimento del processo e dell'esecuzione della pena.

È vero che ci sono ancora una sessantina di Paesi, fra cui Russia, Cina e India, e per l'Unione europea, la Spagna e la Grecia, che non hanno riconosciuto il Kosovo ma questo è un percorso di avvicinamento all'Unione che passa inevitabilmente per la soluzione della questione relativa al suo *status internazionale* e per il progressivo miglioramento dei rapporti con la Serbia.

Crediamo pertanto che questa sia un ratifica necessaria se non vogliamo fare di questo Stato un luogo dove ci sia un rifugio privilegiato per coloro che magari delinquono in Italia e si vanno a rifugiare in uno Stato dove non c'è la possibilità di estradizione. Il mio Gruppo voterà quindi convintamente a favore di questo provvedimento.

**BERTOROTTA (M5S)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà. Ricordo che devo concludere le ratifiche. Accedo alla conclusione anticipata della seduta, però bisogna cercare di essere tutti collaborativi.

**BERTOROTTA (M5S)**. Faccia pure come ritiene opportuno, anche se noi avevamo chiesto un'ora e quindi, le altre due ratifiche si potevano rinviare al pomeriggio o il pomeriggio non si lavora? Penso che siamo qui, no?

**PRESIDENTE**. Guardi che io posso anche procedere, se qualcuno è contrario, fino alla chiusura.

**BERTOROTTA (M5S)**. Volevo solo dire che in Kosovo regna la legge del più forte. La guerra fredda con i Paesi confinanti ha allevato generazioni di combattenti ed è stata terreno fertile per la formazione di organizzazioni combattenti prima e di gruppi criminali poi. Il sentimento nazionalista è molto forte e, di conseguenza, è forte il problema delle minoranze serbe che sono state duramente perseguitate e costrette a lasciare la regione. I traffici illegali di armi, droghe, essere umani e parti di essi sono molto attivi.

Per quanto riguarda il trattato in oggetto, ribadisco che il Movimento 5 Stelle ritiene fondamentale promuovere utili forme di collaborazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

Per questi motivi il mio Gruppo appoggerà questi due accordi internazionali, esprimendo un voto favorevole.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

**QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))**. Ho sbagliato a votare.

**PRESIDENTE**. Ne prendiamo atto.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1730) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 (Relazione orale) (ore 11,58)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1730.

Il relatore, senatore Sangalli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**SANGALLI, relatore**. I Paesi dell'Unione europea e i Paesi africani che vengono considerati sono ovviamente dei Paesi differenti. In questo caso non stiamo trattando argomenti differenti e vorremmo far convergere su questo trattato tutti i Paesi centro africani e dell'Unione europea. Chiedo di poter allegare la relazione al Resoconto della seduta odierna, non avendo qui problemi di coerenza del documento.

**PRESIDENTE**. La Presidenza ne prende atto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

**STUCCHI (LN-Aut).** Come già detto in altre occasioni, condividiamo lo spirito di questo Accordo e quindi anticipo anche il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

**PRESIDENTE.** Dicho chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione finale.

Ricordo l'orientamento favorevole preannunziato dal senatore Stucchi e prendo atto dell'orientamento favorevole del senatore Barani. (*Il senatore Barani annuisce*).

**BERTOROTTA (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BERTOROTTA (M5S).** Preannuncio il voto contrario al provvedimento in esame e chiedo che il testo scritto del mio intervento in sede di dichiarazione di voto venga allegato al Resoconto della seduta.

**PRESIDENTE.** La Presidenza la autorizza in tal senso.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1732) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 (Relazione orale) (ore 12,02)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1732.

Il relatore, senatore Sangalli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**SANGALLI, relatore.** Signor Presidente, chiedo che il testo scritto del mio intervento su questo accordo tra l'Italia e la Repubblica dell'Angola venga allegato al Resoconto della seduta.

**PRESIDENTE.** La Presidenza la autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

**STUCCHI (LN-Aut).** Signor Presidente, quello in esame è il naturale seguito del disegno di legge n. 1334, approvato poc'anzi, e quindi anticipo la dichiarazione di voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

Ricordo il voto favorevole preannunziato dal senatore Stucchi e do atto del voto favorevole del senatore Barani. (*Il senatore Barani annuisce*).

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, mi adeguo malvolentieri a questo modo di procedere e dichiaro il voto contrario al provvedimento. Chiedo che il testo scritto del mio intervento venga allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata. Il senatore Ciampolillo fa cenno di voler intervenire).

Senatore Ciampolillo, ha facoltà di parlare.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, come lei ben sa, i furbetti del cartellino, gli statali, vengono licenziati nel giro di quarantott'ore. (*Commenti dal Gruppo PD*). Vorrei capire dove è il vice presidente Gasparri, visto che la sua tessera è inserita da stamattina. Ce lo fa sapere, cortesemente? Nel caso, sarebbe meglio togliere la sua tessera, così come quella di tutti coloro che non sono presenti in Aula.

PRESIDENTE. Incarico i senatori Segretari di rimuovere le tessere dei senatori non presenti in Aula.

(*La senatrice Saggese rimuove la tessera del senatore Gasparri*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2309) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,06)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2309, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Fattorini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**FATTORINI, relatrice.** Signor Presidente, prima di lasciare agli atti il testo del mio intervento, vorrei illustrare rapidamente di cosa si tratta.

La Convenzione è stata sottoscritta nel 2015 e costituisce il primo accordo bilaterale sullo scambio di informazioni in materia fiscale sottoscritto dal Vaticano con un altro Paese; quindi è importante. Il testo è in linea con il processo, in atto da diversi anni a livello internazionale, di rafforzamento della trasparenza nelle relazioni finanziarie e segue, come molti altri trattati in materia sottoscritti dal nostro Paese, il modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Lo scambio di informazioni riguarda il periodo di imposta a partire dal 1º gennaio 2009.

Sui soggetti, le persone e gli enti giuridici e l'articolato rimando al testo scritto del mio intervento, che chiedo sia allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza la autorizza in tal senso, senatrice Fattorini.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

**STUCCHI (LN-Aut).** Signor Presidente, in Commissione è già stato detto tutto. Aggiungo solo che anche alla Camera il nostro Gruppo ha espresso un voto favorevole e chiedo che il testo della mia dichiarazione di voto finale sia allegato ai resoconti della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza la autorizza in tal senso, senatore Stucchi.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché la relatrice ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal

prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

Ricordo il voto favorevole preannunziato dal senatore Stucchi e do atto di quello annunciato dal senatore Barani. (*Il senatore Barani annuisce*).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 (Relazione orale) (ore 12,10)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2026.

Il relatore, senatore Pegorer, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**PEGORER, relatore.** Signor Presidente, l'accordo riguarda la forza multilaterale costituita nel 1998 fra la Slovenia, l'Ungheria e l'Italia. Il provvedimento al nostro esame è finalizzato ad aggiornare la precedente intesa istitutiva della forza militare, armonizzandolo alle mutate esigenze operative e addestrative e ai mutamenti nel frattempo intervenuti a livello internazionale, rafforzando la cooperazione militare dei tre Paesi nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea e alla NATO. Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. Chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** La Presidenza la autorizza in tal senso, senatore Pegorer.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

**STUCCHI (LN-Aut).** Signor Presidente, bisognerebbe intervenire a fondo su questo provvedimento, ma credo che ciò in Commissione sia stato fatto in modo adeguato. Il tempo purtroppo non ci aiuta. Il provvedimento ha dei contenuti importanti e per questo credo sia condivisibile. Anticipo pertanto il voto favorevole del nostro Gruppo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

**BARANI** (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARANI (AL-A).** Signor Presidente, intervengo brevemente per ribadire che questo Accordo riguarda la nostra gloriosa brigata alpina Julia, che è stata impiegata in Kosovo e in Afghanistan (nell'ambito della missione ISAF), dove si è ben distinta. Per questo garantiamo il nostro voto favorevole.

**SANTANGELO (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANTANGELO (M5S).** Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del Movimento 5 Stelle, soprattutto perché questa è l'ennesima prova che dietro fantomatiche operazioni umanitarie si cela altro. Se andiamo a leggere il *memorandum*, emerge che qui si vuol fare una difesa militare, di armi, di addestramenti e schieramenti a fini dissuasivi, che spesso sono attacchi mascherati. Questo significa guerra e per questo motivo il Movimento 5 Stelle voterà convintamente no.

**PRESIDENTE.** Ricordo il voto favorevole preannunziato dal senatore Stucchi.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,13*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a*) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b*) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c*) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d*) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *e*) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 ([2223](#))

ARTICOLI DA 6 A 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

**Approvato**

(*Punto di contatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare*)

1. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge è il Ministero della giustizia.

2. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, il pubblico ministero comunica immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale.
3. Il pubblico ministero comunica altresì immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, allegando copia del relativo provvedimento.
4. Nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di cui articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, l'autorità giudiziaria precedente comunica immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento. Dà altresì immediata comunicazione al Ministro della giustizia del luogo dove i beni sono custoditi e delle modalità della loro conservazione, per le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, primo periodo, il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento ovvero l'adozione della misura cautelare agli Stati parte della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), interessati tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel caso di cui al comma 4, secondo periodo, il Ministro della giustizia informa senza ritardo il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Art. 7.

**Approvato**

*(Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare)*

1. L'autorità giudiziaria che dispone il sequestro di materia radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto nucleare, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti di cui all'articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, ne dà immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, il quale, informati i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile, su parere dell'ISIN, adotta i provvedimenti adeguati per la loro messa in sicurezza. In caso di urgenza il prefetto può comunque adottare i provvedimenti necessari.
2. I beni sequestrati o confiscati sono conferiti all'Operatore nazionale o al Servizio integrato di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle indicazioni operative fornite dall'ISIN.
3. Nei casi in cui i beni mobili di cui al comma 1 devono essere restituiti a uno Stato parte della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, vi provvede di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulando, se del caso, specifici accordi.

Art. 8.

**Approvato**

*(Introduzione dell'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)*

1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:  
*«Art. 156-bis. -- (Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive). -- 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge 28 aprile 2015, n. 58, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l'impiego di dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni*

formulate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica».

2. Il decreto di cui all'articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

#### Approvato

*(Autorità previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, nonché dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo)*

1. Per Autorità di *intelligence* finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della presente legge, si intende l'Unità di informazione finanziaria istituita dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
2. Per Autorità centrale ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di cui al comma 1 si intende il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), è il Ministero dell'interno -- Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attività di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 10.

#### Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi.

### DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 ([1662](#))

#### ARTICOLI

##### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005.

##### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 49 della medesima convenzione.

##### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2223

### DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 ([1331](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 17.805 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola, in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 (

**1334)**

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 32.599 per l'anno 2016 e in euro 33.357 a decorrere dall'anno 2017, ad anni alterni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013 ([1605](#))  
ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.904 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese pari a euro 200 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 ([1661](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.386 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del medesimo Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a

Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 ([1946](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

**Approvato. Votato per parti separate**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

- a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012;
- b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 116 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 57 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 38, comma 2, lettera e), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutato in euro 105.883 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 ([2288](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 353 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'allegato III all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 20.160 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11 dell'allegato III al medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 (2314)*

**ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 1.

**Approvato. Votato per parti separate**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:  
*a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;*  
*b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.*

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 27, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 4.734 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 8.094 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 13, 15 e 16 del medesimo Trattato, pari a euro 21.100 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- 1) per le spese di missione di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce

in merito al Ministro dell'economia e delle finanze;

b) per le spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte Africa centrale dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 ([1730](#))

**ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 98 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 17.504 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Agli eventuali oneri finanziari aggiuntivi non quantificati derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 ([1732](#))

#### ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.568 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 4, paragrafo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1º aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007 ([2309](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1º aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

Art. 3.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 ([2026](#))

## ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

### Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

Art. 2.

### Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

### Approvato

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

### Approvato

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

### Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale*.

**Allegato B**

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1331**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1, delle parole "anno 2014" con le parole "anno 2016" ovunque ricorra, e delle parole "bilancio triennale 2014-2016" con le parole "bilancio triennale 2016-2018".

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1334**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "per l'anno 2014" ovunque ricorrono, con le seguenti: "per l'anno 2016"; delle parole: "dall'anno 2015" con le seguenti: "dall'anno 2017" nonché delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018".

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1605**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "anno 2014", ovunque ricorrono, con le seguenti: "anno 2016" e delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018".

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1661**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "anno 2014", ovunque ricorrono, con le seguenti: "anno 2016" e delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018".

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1946**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2288**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2314**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1730**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione delle seguenti modifiche: all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "dall'anno 2015" con le seguenti: "dall'anno 2016", le parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2015-2017" e le parole: "per l'anno 2014" con le seguenti: "per l'anno 2015"; all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: «5. Agli eventuali oneri finanziari aggiuntivi non quantificati derivanti dall'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.».

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1732**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1 delle parole: "anno 2014", ovunque ricorrono, con le seguenti: "anno 2016", e delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018".

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2309**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2026**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1, delle parole "anno 2015" con le seguenti: "anno 2016", e delle parole: "bilancio triennale 2015-2017" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018".

**Testo integrale della relazione orale del senatore Sangalli sul disegno di legge n. 1334**

L'Accordo in esame sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione tecnica e la reciproca assistenza nel contrasto alla criminalità transnazionale.

L'Accordo, che si compone di 14 articoli, individua nei rispettivi Ministeri dell'interno le autorità competenti alla sua applicazione, identifica i settori operativi e le modalità della cooperazione, i requisiti formali e sostanziali per formulare le richieste di assistenza e le ragioni per opporvi un rifiuto. I settori della cooperazione sono il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la tratta di persone, il traffico illecito di migranti e di armi, l'ideazione e realizzazione di atti terroristici. Gli strumenti della collaborazione sono, fra gli altri, lo scambio di informazioni sulle tipologie dei reati, le organizzazioni criminali e i gruppi terroristici, e il coordinamento di tecniche investigative, quali le consegne controllate e le operazioni sotto copertura e di sorveglianza.

L'Accordo, inoltre, disciplina l'utilizzo delle informazioni e dei dati sensibili trasmessi fra le parti e prevede la possibilità di riunioni e consultazioni.

Il disegno di legge consta di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria degli oneri (valutati in circa 33 mila euro annui) e l'entrata in vigore del testo.

L'Accordo risulta compatibile con gli obblighi internazionali in materia, ed in particolare con i documenti richiamati esplicitamente nel preambolo del testo, quali la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1990 in materia di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro il crimine organizzato, le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e la Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo nel dicembre 2000.

In conclusione si propone l'approvazione del provvedimento in esame da parte dell'Assemblea.

**Testo integrale della relazione orale del senatore Pegorer sul disegno di legge n. 1605**

L'Accordo in esame intende rafforzare la collaborazione tra Italia e Capo Verde e la reciproca assistenza nell'azione di contrasto al crimine organizzato transnazionale ed al terrorismo internazionale, istituendo uno strumento giuridico per regolamentare la cooperazione tra le rispettive autorità di polizia.

In virtù della sua collocazione geografica, la Repubblica di Capo Verde costituisce un crocevia privilegiato dei traffici internazionali di droga ed un luogo di interesse per le organizzazioni criminali transnazionali.

L'Accordo è stato redatto sulla base del modello *standard* utilizzato per le relazioni con Paesi extraeuropei, e ricalca altre recenti intese della stessa natura. Le autorità competenti sono il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e il Ministero della giustizia e della polizia giudiziaria per Capo Verde.

I settori di cooperazione previsti dall'Accordo sono, tra gli altri, il contrasto al traffico illegale di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e il terrorismo internazionale.

L'Accordo definisce le modalità della cooperazione, includendo lo scambio delle informazioni sui

reati, sulle organizzazioni criminali e sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, oltre alla formazione dei funzionari.

L'intesa disciplina poi le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali, la possibilità del rifiuto, con particolare attenzione ai limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti.

L'Accordo prevede inoltre la possibilità di effettuare riunioni periodiche per valutare l'esecuzione dell'intesa.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, individuando gli oneri complessivi in poco più di 15.000 euro annui.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né contrasti con l'ordinamento dell'Unione europea. L'Accordo tiene conto delle più recenti Convenzioni ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, compresi i Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti e la tratta di persone.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

#### **Testo integrale dalla relazione orale del senatore Corsini sul disegno di legge n. 1661**

L'intesa in esame risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la cooperazione in materia di sicurezza.

Si ricorda che l'Armenia è membro del *Partenariato Euro-Atlantico*, ovvero di quel *forum* di regolare consultazione, coordinamento e dialogo tra la NATO ed i suoi *partner* esterni, e ha sottoscritto fin dal 1994 il programma della NATO denominato *Partenariato per la pace*.

L'articolo 2 dispone sui profili attuativi, le aree di intervento e le modalità della cooperazione, precisando che la cooperazione verrà sviluppata sulla base di piani annuali e pluriennali e che l'organizzazione sarà di pertinenza dei rispettivi Ministeri della difesa. Fra gli ambiti di cooperazione si evidenziano i campi della politica di sicurezza e difesa, della formazione militare-legale, della ricerca, sviluppo e acquisto di prodotti e servizi per la difesa e delle operazioni umanitarie. Fra le modalità della cooperazione sono previsti l'organizzazione di visite reciproche, lo scambio di esperienze e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari.

Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, l'articolo 4 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio, salvo i reati contro la sicurezza interna.

Sono poi disciplinati i casi di eventuali risarcimenti per danni in relazione al servizio reso e la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare, prevedendo in particolare l'impegno a dare supporto ad iniziative commerciali correlate al comparto.

L'articolo 7 detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni classificate, stabilendo che siano trasferite unicamente attraverso i canali governativi designati, disciplinando una corrispondenza delle classifiche di segretezza.

I successivi articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente, le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie interpretative, e per gli emendamenti al testo dell'Accordo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa e l'entrata in vigore.

Gli oneri economici, riferiti a visite ufficiali ed incontri operativi fra le rispettive delegazioni, sono quantificati in 6.400 euro circa ad anni alterni, a decorrere dal 2016.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

#### **Testo integrale della relazione orale del senatore Micheloni sul disegno di legge n. 1946**

Il disegno di legge, come detto, reca la ratifica ed esecuzione di due Accordi di partenariato e

cooperazione sottoscritti nel 2012 fra l'Unione europea e, rispettivamente, l'Iraq e le Filippine.

Il primo è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale entro cui organizzare la cooperazione fra l'Unione europea e l'Iraq, regolando aspetti relativi al dialogo politico, alle relazioni commerciali, agli aiuti allo sviluppo e ad una serie di ambiti settoriali, dall'ambiente all'energia, dall'istruzione alla cultura.

L'Accordo, che si compone di 124 articoli, suddivisi in 5 titoli, e di 4 allegati, è concluso per un periodo di dieci anni, suscettibile, alla scadenza, di ulteriori proroghe annuali. L'elemento di maggior rilievo è nell'impegno a consolidare il dialogo politico fra le Parti per il sostegno all'Iraq nel suo sforzo di stabilizzazione istituzionale. Il dialogo, nello specifico, è affidato ad un Consiglio di cooperazione, chiamato a riunirsi periodicamente a livello ministeriale per discutere aspetti di interesse comune, specialmente in materia di politica estera, sicurezza, diritti umani e contrasto al terrorismo. Di interesse anche il Comitato parlamentare di cooperazione, organismo preposto a consentire lo scambio di opinione fra i membri del Parlamento europeo e di quello iracheno.

Il titolo I dell'Accordo è dedicato al dialogo politico ed alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza ed è teso a favorire la solidarietà e la comprensione reciproca su temi di interesse comune; il titolo II è dedicato agli scambi e agli investimenti ed è finalizzato, fra l'altro, alla progressiva liberalizzazione dei servizi e ad un'apertura graduale dei rispettivi mercati degli appalti. Il titolo III individua i settori della cooperazione fra le Parti, che spaziano dall'assistenza finanziaria e tecnica alla cooperazione in materia di sviluppo sociale, dall'istruzione all'occupazione, dall'energia ai trasposti fino al turismo. Di rilievo anche il titolo IV, dedicato alla materia della giustizia, della libertà e della sicurezza, e che tratta, fra l'altro, anche i temi della cooperazione giudiziaria in materia di migrazione e asilo, di lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro, nonché di cooperazione culturale, in particolare nell'azione di contrasto al traffico di reperti archeologici.

Il secondo Accordo di partenariato al nostro esame, quello con le Filippine, frutto di un negoziato piuttosto complesso ed avviato sin dal 2004, è finalizzato ad approfondire il dialogo politico e la collaborazione economica e commerciale, consentendo altresì di rafforzare la cooperazione bilaterale in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani.

Il testo, composto di 58 articoli suddivisi in 8 titoli, precisa nel titolo I la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono. Il successivo titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo. Il titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata. Di rilievo anche il titolo V, relativo alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo, ed il successivo titolo VI che disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari.

Il disegno di legge di ratifica, che è unico per i due Accordi, si compone di 5 articoli. Gli oneri economici sono stimati in circa 105.000 euro annui.

Gli Accordi non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Stucchi sul disegno di legge n. 2288**

Signor Presidente, al nostro Paese viene sottoposto un Accordo di associazione che potremmo definire euro-caraibico, perché sancisce la nascita di un'associazione tra l'Unione europea e sei Paesi centroamericani che insistono sulla regione del Mar dei Caraibi: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. L'intesa non sembra presentare insormontabili problemi politici: non è

certamente così divisiva come è stata nel nostro Continente la scelta di offrire la stessa *partnership* all'Ucraina. L'Europa si accinge ad aprire le porte dei suoi mercati all'*export* agricolo di questi Stati caraibici, che sono tutti specializzati in produzioni sostanzialmente complementari e non concorrenziali rispetto alle nostre.

L'entrata in vigore dell'Accordo non dovrebbe, quindi, danneggiare l'agricoltura del nostro Paese, mentre potrebbe rappresentare una forma di sostegno alla crescita di economie latinoamericane normalmente considerate povere ed in via di sviluppo.

Andrebbe, quindi, considerata anche come l'espressione di una strategia di contenimento dei flussi migratori, per quanto dai Caraibi si tenda a migrare verso gli Stati Uniti piuttosto che verso l'Europa.

Come è normale in questi casi, l'Accordo è molto corposo, includendo molti aspetti tecnici legati alla definizione di *standard* comuni. Speriamo che dalla sua entrata in vigore possa derivare anche una spinta alla democratizzazione di quest'area, finora rimasta intrappolata nelle morsie di una spietata lotta di classe, che ha assunto, non di rado, forme molto violente. Alla luce di queste motivazioni appena esposte, annuncio che la Lega Nord voterà a favore di questo provvedimento.

#### **Testo integrale della relazione orale del senatore Pegorer sul disegno di legge n. 2314**

Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera, reca ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria penale, sottoscritti dall'Italia e dalla Repubblica del Kosovo nel giugno 2013.

Si ricorda che il Kosovo, proclamatosi indipendente dalla Serbia nel febbraio 2008, non è ancora riconosciuto da una sessantina di Paesi, fra cui Russia, Cina e India, oltre che, per quanto riguarda l'Unione europea, dalla Spagna e dalla Grecia. Il Paese ha sottoscritto nell'ottobre 2015 un Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l'Unione europea, anche se il suo percorso di avvicinamento all'Unione passa inevitabilmente per la soluzione della questione relativa al suo *status* internazionale e per il progressivo miglioramento dei rapporti con la Serbia.

Il Trattato di estradizione impegna le Parti a consegnarsi reciprocamente le persone perseguitate o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

L'intesa individua innanzitutto le tipologie di reato che danno luogo a estradizione, precisando che l'estradizione processuale è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva può essere concessa solo per pene ancora da espiare di almeno sei mesi.

I successivi articoli esplicitano i casi che consentono il rifiuto dell'estradizione (ad esempio per i reati politici). Il Trattato disciplina il procedimento di estradizione e illustra l'applicazione del principio di specialità.

Gli altri articoli vietano la riestradazione verso uno Stato terzo, disciplinano la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio, l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona e le modalità di consegna della persona da estradare.

Il secondo testo è il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, finalizzato a promuovere rapporti di collaborazione bilaterale, al momento non regolati da alcun accordo.

Il Trattato, composto di 27 articoli, impegna le Parti a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente, ed è modellato su altri accordi analoghi già sottoscritti dal nostro Paese. L'articolo 1 precisa che l'assistenza giudiziaria potrà riguardare, fra l'altro, la ricerca e l'identificazione di persone, la notifica di atti giudiziari, l'assunzione di testimoni, il trasferimento di persone detenute e l'esecuzione di indagini.

Il Trattato disciplina altresì il principio della doppia incriminazione, prevedendo che l'assistenza giudiziaria possa essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisca reato nello Stato richiesto, nonché le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza.

Il disegno di legge di ratifica dei due Trattati consta di quattro articoli. Gli oneri complessivi sono stimati in circa 38.000 euro l'anno.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di

contrasto con le normative comunitaria ed internazionale cui l'Italia è vincolata, anche perché l'Accordo si muove in linea con le Convenzioni del Consiglio d'Europa di estradizione del 1957 e di assistenza giudiziaria del 1959.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Stucchi sul disegno di legge n. 2314**

Grazie, Presidente. Gli accordi bilaterali italo-kosovari in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in campo penale pongono la Lega Nord di fronte ad un dilemma, perché nel merito si tratterebbe di intese potenzialmente utili. Nel momento in cui si vuole intensificare la lotta al terrorismo transnazionale di matrice jihadista e di contrasto al grande crimine organizzato, poter contare sulla collaborazione di Pristina sarebbe, infatti, importante. Il Kosovo, dopo tutto, è una zona ad alto rischio di infiltrazione da parte dei simpatizzanti di Al Qaeda e del sedicente Stato Islamico ed il suo peso nei traffici della grande criminalità internazionale è stato ampiamente documentato. Inoltre, esiste una consistente diaspora kosovara attiva sul nostro territorio nazionale e composta da circa 50.000 persone, che andrebbero attentamente monitorate anche con l'aiuto delle autorità di Pristina. Gli oneri connessi all'applicazione dei due trattati sarebbero inoltre complessivamente contenuti, non raggiungendo i 38.500 euro annui.

Come è a tutti noto, però, il nostro partito avversò la campagna militare che nel 1999 provocò il distacco di quella provincia della Federazione jugoslava e criticò anche la scelta, fatta dal Governo Prodi, di riconoscerne l'indipendenza e la sovranità il 21 febbraio 2008, un mese dopo essere stato sfiduciato dal Senato, come se fosse stato un fatto puramente tecnico. Era, invece, un atto eminentemente politico, tanto politico che sono ancora cinque i Paesi dell'Unione europea a non averlo voluto compiere: Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna.

Votare a favore di questi specifici accordi, quindi, rappresenterebbe per noi una forma di riconoscimento che non vogliamo accordare al Kosovo. Non abbiamo infatti cambiato idea e siamo ancora persuasi di avere avuto ragione e pensiamo tuttora che quello sorto dalla illegittima guerra del 1999 sia sostanzialmente uno Stato inaffidabile, con una forte presenza delle mafie e dal quale c'è ben poco da aspettarsi quanto a capacità di contrasto della criminalità e del jihadismo.

Su queste basi la Lega Nord voterà contro questo specifico provvedimento, pur riconoscendo, in teoria, che possa portare nel merito anche qualcosa di positivo. Il problema non è il contenuto degli accordi al nostro esame, ma la soggettività giuridica e la credibilità politica del Kosovo.

#### **Testo integrale della relazione orale del senatore Sangalli sul disegno di legge n. 1730**

Il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale per il partenariato economico tra l'Unione europea, i suoi Stati membri, e alcuni Paesi dell'Africa centrale.

L'intesa si colloca nel quadro delle relazioni fra l'Unione europea e i 79 Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico). È finalizzata, nell'ambito della politica europea di cooperazione allo sviluppo, al sostegno alla dinamica commerciale fra le Parti, improntata ad una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi ed al rafforzamento della cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

Si ricorda che l'Accordo di Cotonou, che regola i rapporti fra l'Unione europea ed i Paesi ACP, prevede esplicitamente la stipula di accordi di partenariato economico, ovvero di intese finalizzate a sostenere le economie di tali Stati e a favorire la loro partecipazione al commercio internazionale, nel quadro di quanto stabilito in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio.

L'Accordo di cui ci occupiamo oggi riguarda i Paesi dell'Africa centrale e cioè Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Gabon e Sao Tomè e Principe. Si tratta di un accordo interinale, perché è limitato agli scambi commerciali dei beni.

In attesa della sottoscrizione di un accordo di partenariato completo, il cui *iter* procedurale è stato avviato sin dal 2003, la sottoscrizione dell'intesa oggi all'esame risulta al momento limitata al solo Camerun.

L'intesa non solo garantisce ai Paesi firmatari, per ora solo il Camerun ma in prospettiva tutti i Paesi dell'area, un accesso privilegiato al mercato europeo, ma costituisce il primo passo per la costruzione di una relazione economica e commerciale durevole fra le rispettive aree economiche. L'Accordo

regola aspetti basilari delle relazioni commerciali, dalla cooperazione allo sviluppo al commercio dei beni, dai dazi applicati alle misure di difesa commerciale, dalla regolamentazione fito-sanitaria alla trasparenza. Dal 1° gennaio 2008 quasi tutte le merci provenienti dal Camerun entrano in Europa a dazio zero, mentre il Paese africano si è impegnato a liberalizzare l'80 per cento dei prodotti europei importati, con particolare riferimento ai macchinari industriali, ai veicoli ed ai prodotti chimici.

L'Accordo si compone di 108 articoli ed è suddiviso in otto titoli. Il Titolo I enuncia gli obiettivi dell'Accordo, con specifico riferimento, per la parte africana, alla riduzione della povertà, alla promozione dell'integrazione economica, all'implementazione delle capacità di esportazione. Il Titolo II è dedicato al partenariato per lo sviluppo e tratta di questioni come il rafforzamento delle capacità e della modernizzazione delle infrastrutture di base, di agricoltura e sicurezza alimentare, di industria, competitività ed integrazione regionale. I Titoli III e IV disciplinano il regime commerciale dei prodotti e il commercio elettronico. Il Titolo V fissa una *road map* per la sottoscrizione di un Partenariato pieno, esteso anche a materie come i pagamenti correnti, i movimenti di capitali, la concorrenza, gli appalti e lo sviluppo sostenibile.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore.

Gli oneri economici sono quantificati in circa 17.500 euro annui a decorrere dal 2016.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Bertorotta sul disegno di legge n. 1730**

Grazie Presidente!

Il disegno di legge che stiamo per approvare è stato presentato alla Presidenza del Senato il 30 dicembre 2014 e riguarda la ratifica e l'esecuzione di un accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi membri e alcuni Paesi dell'Africa centrale, accordi risalenti al 2009.

Ci tenevo soltanto a fare qualche puntualizzazione con riferimento ai cosiddetti EPA - Accordi di partenariato economico, aventi come oggetto lo sviluppo politico, economico e sociale dei Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, tutti Paesi in cui lo sfruttamento coloniale ha provocato pesantissime ripercussioni politiche ed economiche.

Oggi sono per lo più importatori netti di alimenti, con economie poco differenziate, basate sulla produzione e l'esportazione di un ristretto numero di *commodities*, e perciò vulnerabili alla volatilità dei prezzi sui mercati internazionali.

Con riferimento in particolare al settore agricolo, questi accordi sono estremamente dipendenti dall'attuale regime delle preferenze.

I Paesi ACP, ai fini dei negoziati EPA, si sono organizzati in sei regioni, quattro nel continente africano (Africa Occidentale, Orientale, Centrale, Meridionale) e due che raggruppano rispettivamente i Paesi ACP dei Caraibi e quelli del Pacifico.

Ma quali sono gli scopi principali dei nuovi EPA?

Intanto uno è dettato dalla stessa Unione europea e consiste nell'integrazione economica e commerciale dei Paesi ACP al loro interno.

Tale integrazione è, infatti, considerata l'elemento più importante dello sviluppo, in quanto endogeno e non condizionato a preferenze e restrizioni imposte o concesse dai Paesi sviluppati.

Fra le critiche che spesso vengono sollevate nei confronti di questi accordi, va evidenziata quella che le negoziazioni avvengono fra *partner* di peso assai ineguale.

Sicuramente, così come la intendiamo noi, la liberalizzazione commerciale può contribuire ad innescare quel processo di sviluppo solo se viene perseguita con il giusto ritmo, ma soprattutto se viene supportata da strumenti adeguati.

Per Bruxelles la liberalizzazione non deve essere contingente a generici obiettivi per lo sviluppo in quanto essi sarebbero facilmente disattesi.

Se si tiene poi in considerazione che spesso i Paesi in via di sviluppo sono caratterizzati da fenomeni quali elevata disoccupazione, mancanza di infrastrutture, scarso gettito fiscale, esportazioni poco

differenziate, limitato accesso al credito, non è difficile comprendere come essi temano l'impatto di una liberalizzazione non graduale, che potrebbe portare per esempio alla chiusura di industrie locali e all'incremento della disoccupazione.

È dunque evidente come la riforma commerciale debba essere accompagnata da misure adeguate, ad esempio da una buona riforma fiscale tale da garantire il recupero degli introiti persi.

Nonostante l'Unione europea abbia affermato di non aver mai preteso completa reciprocità nelle relazioni con i Paesi ACP, né totale eliminazione delle barriere commerciali e di essere pronta ad accettare un lungo periodo di transizione, sul fronte della cooperazione allo sviluppo, ribadendo il suo impegno nella lotta per la riduzione della povertà ed incrementando l'ammontare e l'efficienza degli aiuti, ha dato un *ultimatum* a sette Paesi dell'Africa subsahariana: Botswana, Namibia, Camerun, Ghana, Costa d'Avorio, Kenya e Swaziland per firmare gli Accordi di partenariato economico (EPA), con cui ha chiesto ai Paesi ACP di eliminare tutti i dazi all'entrata di merci, prodotti agricoli e servizi europei.

Questa la minaccia: se non dovessero farlo, verranno perse le condizioni di favore previste per le loro esportazioni. Ma in cosa consistono queste condizioni?

Queste condizioni si esauriscono nella clausola in base alla quale i prodotti provenienti da Africa, Caraibi e Pacifico - prevalentemente materie prime - verrebbero esportati nei mercati europei senza essere tassati.

Ora, se da un canto la UE chiede a questi Paesi di eliminare le barriere protezionistiche in nome del libero scambio perché così lo richiede l'Organizzazione mondiale del commercio, che persegue tra l'altro la politica di totale liberalizzazione del mercato, con gli EPA le nazioni africane sarebbero costrette a togliere sia i dazi che le tariffe oltre ad aprire i loro mercati alla concorrenza.

Il che significa aprire una falla alquanto drammatica per questi Paesi che già hanno subito l'era della colonializzazione e che diventerebbero nuovamente teatro dello sfruttamento massiccio delle loro materie prime, che fanno molta gola alle potenze emergenti.

Ma questa importanza strategica non è certamente condivisa da chi lotta per il rispetto dei diritti umani in questi Paesi.

In particolare, gli accordi di partenariato economico a noi del Movimento Cinque Stelle destano profonde perplessità per una serie di ragioni. In un'Africa già così debilitata, questi accordi costituirebbero un colpo mortale per l'agricoltura africana, in particolare per l'industria della trasformazione e della lavorazione dei prodotti agricoli, che può e deve arrivare a sfamare la propria gente. L'eliminazione dei dazi doganali nei Paesi ACP, che costituiscono una bella fetta del bilancio statale, metterebbero in crisi gli stessi loro Stati. Gli accordi fatti dall'Unione europea con i singoli Stati d'Africa hanno la conseguenza di spacciare le unità economiche regionali essenziali per una seria crescita dell'Africa. Non è vero che sia il WTO a esigere gli EPA, che sono invece frutto delle spinte neoliberiste di Bruxelles.

Il Movimento Cinque Stelle guarda sempre con grande preoccupazione ai negoziati di libero scambio, ritiene che dietro all'idea di negoziare la liberalizzazione dei settori agricoli, manifatturieri, ittici o l'apertura dei mercati pubblici alle compagnie europee, si nasconde sempre una grande fregatura per i più deboli.

Per tutti questi motivi dichiaro il voto contrario del mio Gruppo parlamentare all'Atto Senato n. 1730. Grazie.

### **Testo integrale della relazione orale del senatore Sangalli sul disegno di legge n. 1732**

Il disegno di legge, come detto, reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e l'Angola.

Si ricorda che l'Angola, dopo essere uscita nel 2002 da una quasi trentennale guerra civile, è ancora oggi impegnata in un percorso di ricostruzione civile ed istituzionale, che l'ha fin qui portata all'approvazione di una nuova Costituzione nel 2010 ed all'organizzazione di elezioni nazionali nel 2012. È un Paese dalle enormi potenzialità economiche, anche in ragione della vastità delle sue risorse naturali, vanta uno dei tassi di crescita economica più elevati fra le realtà africane, ma anche una

situazione sociale ancora molto precaria, segnata da un altissimo tasso di mortalità infantile e da una accentuata disuguaglianza sociale.

L'intesa risponde all'esigenza di predisporre una base normativa per lo sviluppo della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le relazioni di amicizia esistenti e le rispettive capacità difensive, nonché di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Tra gli ambiti di intervento sono inclusi la sicurezza internazionale, la formazione e l'attività informativa in ambito militare, le missioni di pace e la sanità militare. Le modalità della cooperazione prevedono, fra l'altro, visite ufficiali, scambi di personale, partecipazione a conferenze e scambio di informazioni. L'organizzazione delle attività è di pertinenza dei rispettivi Ministeri della difesa, che potranno organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti - da tenersi alternativamente a Luanda e a Roma - per l'elaborazione di specifici accordi integrativi.

Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, con una formulazione tipica di questo tipo di accordi, l'articolo 6 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio, salva la possibilità per il Paese di origine di giudicare il proprio personale per reati che minaccino la propria sicurezza interna o siano commessi in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate.

L'articolo 10 precisa le condizioni per cui una Parte debba essere considerata non responsabile di eventuali ritardi o inadempienze rispetto agli obblighi previsti dall'Accordo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Gli oneri economici, riferibili ad eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, sono quantificati in circa 6.500 euro ad anni alterni a decorrere dal 2016.

Si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Bertorotta sul disegno di legge n. 1732**

Signor Presidente, colleghi senatori, l'accordo in discussione oggi punta al rafforzamento della cooperazione tra le Parti nel settore della difesa, in particolare nell'area tecnico-militare, sulla base dei principi di uguaglianza e reciprocità, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, con il diritto internazionale e, per quanto concerne la Parte italiana, anche con l'ordinamento europeo.

Gli ambiti di cooperazione sono i seguenti: politica di difesa e sicurezza internazionale; formazione ed addestramento in campo militare; attività informativa di carattere militare; fornitura, manutenzione, riparazione e modernizzazione di armamenti e tecniche militari; missioni di pace; operazioni umanitarie e di ricerca e soccorso-sminamento; sanità ed assistenza medica; legislazione militare; scienza e tecnologia di interesse militare; disarmo e controllo degli armamenti; cooperazione civile-militare; industria per la difesa.

Nonostante i progressi compiuti in campo economico dal 2002 ad oggi riteniamo che accordi di fornitura di armi e addestramento non siano la priorità di questo e di altri Stati africani.

Da anni sigliamo accordi di fornitura militare ad eserciti e fazioni in Africa, ciò non ha determinato migliori condizioni di vita per i cittadini di quei Paesi, anzi il contrario, guerra, distruzione e privazione delle risorse.

L'abbassamento del prezzo del greggio sul mercato internazionale determinerà nuove instabilità, che il Governo, in forza di questo, come di altri accordi simili, potrebbe avere la tentazione di risolvere militarmente, così come, potrebbero verificarsi cessioni illegali a gruppi paramilitari o a fazioni armate, consegnando queste armi nelle mani sbagliate.

Ci saremmo aspettati altri tipi di accordi, ad esempio per migliorare il settore sanitario, scolastico e i servizi ai cittadini in genere, invece si fa della potenza militare l'unico elemento di stabilizzazione e riconoscimento delle Istituzioni e questo, presto o tardi, potrebbe generare nuovi conflitti e nuove *escalation*.

Signor Presidente, l'Italia è stata protagonista, al pari di altre nazioni europee, di un lungo periodo di colonizzazione, che ha causato i problemi di oggi e l'indebito arricchimento dell'Europa. Con quale spirito ci accingiamo a fornire nuove armi, a generare nuovi debiti per lo Stato angolano, a ipotecare il

futuro di questo Paese con la violenza?

Per questi motivi, signor Presidente, il mio Gruppo voterà no a questo accordo, augurandosi che i nostri Affari esteri si occupino sempre più di cooperazione e sempre meno di accordi militari e di fornitura di armi in contesti fragili come quello africano.

**Testo integrale della relazione orale della senatrice Fattorini sul disegno di legge n. 2309**

Sottoscritta nell'aprile 2015, l'intesa costituisce il primo accordo bilaterale sullo scambio di informazioni in materia fiscale sottoscritto dal Vaticano con un altro Paese.

Il testo è in linea con il processo, in atto da diversi anni a livello internazionale, di rafforzamento della trasparenza nelle relazioni finanziarie e segue, come molti altri trattati in materia sottoscritti dal nostro Paese, il modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Lo scambio di informazioni riguarda i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2009.

La Convenzione consente il pieno adempimento, attraverso modalità semplificate, degli obblighi fiscali delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede, da alcune persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia. Per il passato, tali soggetti possono procedere ad una specifica procedura di regolarizzazione, con i medesimi effetti stabiliti dalla legge per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero (legge n. 186 del 2014).

I soggetti interessati dalla regolarizzazione sono in primo luogo alcune persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, titolari di attività finanziarie detenute presso enti creditizi e bancari aventi sede nello Stato della Città del Vaticano (in particolare: chierici e membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica; dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti ecclesiastici).

Possono inoltre accedere a tali procedure le persone giuridiche fiscalmente residenti in Italia purché titolari di attività finanziarie detenute presso enti creditizi e bancari aventi sede nello Stato del Vaticano (Istituti di vita consacrata, Società di vita apostolica ed altri enti con personalità giuridica).

La regolarizzazione concerne i redditi di capitale ed i redditi diversi di natura finanziaria. Di conseguenza non si applica ai redditi d'impresa, ai redditi fondiari e ai redditi diversi di natura non finanziaria.

La Convenzione si compone di 14 articoli. L'articolo 1, dedicato allo scambio di informazioni, prevede il superamento del segreto bancario e disciplina gli aspetti procedurali della cooperazione amministrativa.

L'articolo 2 istituisce un sistema di tassazione dei proventi da attività finanziarie detenute, nello Stato della Città del Vaticano, da soggetti residenti in Italia. Viene anche semplificato l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Si tratta sia di persone giuridiche che di persone fisiche legate da rapporto di servizio (o di pensionamento) con la Santa Sede.

L'articolo 3 stabilisce un meccanismo di regolarizzazione dei periodi pregressi, in relazione a tutti gli anni d'imposta ancora accettabili, fino a tutto il 2013. Per le persone fisiche la regolarizzazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione che attesta la natura delle somme che hanno concorso alla formazione delle attività da regolarizzare. Per le persone giuridiche, la regolarizzazione avviene dietro pagamento delle imposte sui redditi finanziari generati negli anni di imposta 2014 e 2015 (periodo transitorio).

Il successivo articolo 4 detta norme relative al periodo transitorio.

L'articolo 5 specifica il campo di non applicabilità del sistema semplificatorio, per il quale restano ferme le disposizioni previste dalla legislazione italiana, incluse le norme in materia di collaborazione volontaria.

L'articolo 6 ribadisce le previsioni del Trattato del Laterano in ordine ai privilegi stabiliti in favore di alcuni edifici, che sono tassativamente indicati negli articoli 13-16 del medesimo Trattato, e quasi tutti ubicati nelle cosiddette zone di extraterritorialità della Città del Vaticano. Tali immobili non possono essere assoggettati a vincoli o ad esproprio per causa di pubblica utilità se non previo accordo con la Santa Sede, e sono parimenti esenti da tributi ordinari e straordinari presenti e futuri.

L'articolo 7 riguarda la notifica degli atti tributari, mentre l'articolo 8 distingue chiaramente gli enti

centrali della Chiesa cattolica (la Curia romana e l'insieme degli organismi che coadiuvano il Pontefice) dagli enti centrali incaricati di svolgere attività finanziarie. Gli articoli successivi riguardano, tra l'altro, i privilegi diplomatici, la risoluzione delle controversie, l'entrata in vigore e la durata della Convenzione.

L'Accordo non comporta spese o minori entrate per lo Stato italiano.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale o l'ordinamento comunitario, e anzi si pone in linea con gli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa e di lotta all'evasione fiscale internazionale.

In conclusione si propone l'approvazione del provvedimento in esame da parte dell'Assemblea.

#### **Dichiarazione di voto del senatore Stucchi sul disegno di legge n. 2309**

Grazie, Presidente. La Convenzione tra la nostra Repubblica e lo Stato della Città del Vaticano in materia fiscale ha un'importanza che oltrepassa le dimensioni dei redditi ai quali si applica, peraltro forse non così modeste come si potrebbe pensare. Ha, infatti, una valenza anche storica e politica, dal momento che, ovunque, in Europa, l'assoggettamento al fisco dello Stato dei redditi prodotti dalle attività e dagli immobili dei religiosi è stato un passaggio essenziale della modernizzazione. È forte, inoltre, la richiesta che anche la Chiesa faccia la sua parte nell'opera di risanamento finanziario della Repubblica, eliminando alcune sacche di privilegio a vantaggio di una più equa ripartizione del carico fiscale. Si spiega, forse, anche con la rilevanza di questo provvedimento di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra Italia e Vaticano il fatto che sia stato portato all'attenzione del Senato dodici mesi dopo la firma e sia oggi già in Assemblea, a poco più di un anno. La Convenzione all'esame riguarda l'acquisizione di informazioni fiscalmente rilevanti che concernono il personale religioso e i dipendenti laici della Santa Sede che risiedono nel territorio del nostro Paese, nonché varie istituzioni ecclesiastiche dotate di portafoglio, esclusi gli immobili sotto controllo diretto della Santa Sede e alcuni immobili menzionati dai Patti lateranensi. È previsto che le informazioni acquisite attraverso le procedure contemplate dalla Convenzione restino segrete. La Convenzione definisce, altresì, procedure per il recupero delle somme dovute da coloro che hanno depositato denaro negli istituti creditizi della Santa Sede, evitando così di corrispondere quanto avrebbero dovuto qualora avessero aperto i propri conti nelle banche della Repubblica. Le finalità di equità sociale ci paiono del tutto legittime, soprattutto alla luce dei grandi sacrifici richiesti per il risanamento della finanza pubblica del Paese. Occorrerà vedere, tuttavia, come l'Accordo verrà concretamente, poi, applicato. Per tutti questi motivi il Gruppo Lega Nord approva questa intesa.

#### **Testo integrale della relazione orale del senatore Pegorer sul disegno di legge n. 2026**

L'Accordo in esame riguarda la Forza multilaterale costituita nel 1998 fra la Slovenia, l'Ungheria e l'Italia.

Si tratta di una formazione militare che vede per l'Italia, la partecipazione della Brigata alpina Julia e i contributi di reparti sloveni ed ungheresi.

Istituita originariamente nel 1998, la Forza ha lo scopo di favorire l'ulteriore rafforzamento della cooperazione militare fra i Paesi firmatari e di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa, all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché al consolidamento delle relazioni militari fra le nazioni interessate, in conformità con i rispettivi ordinamenti interni e con gli obblighi internazionali.

La Forza, che riceve disposizioni da un Comitato politico-militare trinazionale, è stata impiegata, fra l'altro, in Kosovo e in Afghanistan (nell'ambito della missione ISAF).

Il provvedimento è finalizzato ad aggiornare la precedente intesa istitutiva della Forza militare, armonizzandola alle mutate esigenze operative ed addestrative e ai mutamenti nel frattempo intervenuti a livello internazionale, rafforzando la cooperazione militare dei tre Paesi nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea e alla NATO, contribuendo all'incremento dei livelli di capacità di reazione nelle situazioni di crisi e al consolidamento delle relazioni militari.

L'intesa, che consta di un preambolo, di 13 articoli e di un annesso, precisa (articolo 1) che l'obiettivo della Forza multinazionale è quello di contribuire alla sicurezza internazionale attraverso attività

addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi.

Il testo disciplina altresì (articolo 2) le modalità di impiego della Forza, che può essere schierata solo previa decisione unanime delle Parti e utilizzata dietro mandato ONU o di altra organizzazione internazionale.

Viene poi definita la struttura del gruppo direttivo politico-militare della MLF (articolo 3) e la struttura gerarchica, con l'attribuzione all'Italia del ruolo di capofila (articolo 4).

I successivi articoli definiscono le modalità di attivazione della Forza per addestramento e funzioni operative, rinviando ad un apposito *memorandum* la definizione degli aspetti tecnici e logistici. I costi per l'operatività del quartier generale sono a carico di un bilancio multinazionale (articolo 7), mentre lo *status* del personale ricalca il modello della NATO (articolo 8). L'Accordo è aperto all'adesione di altri Paesi ed è prevista la possibilità di partecipazione e collaborazione da parte di qualsiasi forza militare della NATO, di Stati membri dell'Unione europea o di Paesi amici, secondo la cosiddetta politica dell'*open door policy*.

Da ultimo, l'Accordo definisce le clausole di sicurezza, con l'identificazione di informazioni classificate (articolo 10) e le modalità per la composizione delle eventuali controversie interpretative o applicative.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in poco più di 17.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016. A tal riguardo si specifica come nel corso dell'esame in Commissione sia stato approvato un emendamento per recepire il parere della Commissione bilancio in relazione al periodo di copertura del provvedimento.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

#### VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1331:

sull'articolo 2, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1661:

sull'articolo 1, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1946:

sulla votazione finale, i senatori Di Maggio, Puppato e Cucca avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1730:

sull'articolo 1, il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Buemi, Capacchione, Caridi, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Cioffi, Colucci, Dalla Tor, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Donno, Fissore, Formigoni, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Martini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Orellana, Pagano, Piano, Pizzetti, Rossi Luciano, Rubbia, Sciascia, Stucchi, Vicari e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli (*dalle ore 10*), per attività di rappresentanza del Senato; Naccarato, per attività della 1a Commissione permanente; Casini e Compagna, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Ichino, per attività della 11a Commissione permanente; Compagnone, Pepe, Puppato e Scalia, per attività della Commissione parlamentare

d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 24 giugno 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), approvata nella seduta del 22 giugno 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM (2016) 248 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 135).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

#### **Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 23 giugno 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1 - la relazione territoriale sulla regione Veneto (*Doc. XXIII*, n. 17).

#### **Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 22 giugno 2016, ha inviato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile, approvato nella seduta del 21 giugno 2016 dalla Commissione stessa (*Doc. XVII-bis*, n. 6).

#### **Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione**

In data 27 giugno 2016, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Mario Ferrara ha presentato la relazione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Stefano Esposito, pendente dinanzi al Tribunale di Roma (*Doc. IV-quater*, n. 3).

#### **Camera dei deputati, trasmissione di atti**

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 22 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla I Commissione (Affari costituzionali) di quell'Assemblea, nella seduta del 19 maggio 2016, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM (2015) 671 final) (Atto n. 788).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

#### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 20 giugno 2016, ha inviato un documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornato al mese di marzo 2016 (Atto n. 787).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 20 giugno 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Italo Cerise a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso (n. 75).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato**

Il Presidente della Corte dei conti ha inviato la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, approvata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli

40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, corredata dai volumi I, II e III dell'annessa relazione, nonché dal testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XIV*, n. 4).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Moronese ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06018 del senatore Girotto ed altri.

Mozioni

[BIANCONI](#), [RIZZOTTI](#), [MATURANI](#), [MATTESINI](#), [BIGNAMI](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [AIELLO](#), [DI GIACOMO](#), [D'AMBROSIO](#), [LETTIERI](#), [ROMANO](#), [ZIN](#), [MASTRANGELI](#), [LIUZZI](#), [CONTE](#), [BERGER](#), [DIRINDIN](#), [DE POLI](#) - Il Senato,

premesso che:

l'obesità rappresenta ormai un problema rilevantissimo di salute pubblica e di spesa per i sistemi sanitari nazionali, spesa che diverrà insostenibile se non vengono adottate politiche di prevenzione adeguate, non disgiunte da programmi di gestione della malattia in grado di affrontare il fardello delle comorbidità, ciò ad intendere la situazione nella quale si verifica in uno stesso soggetto una sovrapposizione e influenza reciproca di più patologie, in questo caso connesse all'obesità (diabete, ipertensione, dislipidemia, malattie cardio e cerebrovascolari, tumori, disabilità);

secondo stime recenti, in Italia vi sono circa 21 milioni di soggetti in sovrappeso, mentre il numero degli obesi è di circa 6 milioni, con un incremento percentuale di circa il 10 per cento rispetto al 2001. L'incremento dell'obesità è attribuibile soprattutto alla popolazione maschile, in particolare nei giovani adulti di 25-44 anni e tra gli anziani;

sovrapeso ed obesità affliggono principalmente le categorie sociali svantaggiate che hanno minor reddito e istruzione, oltre a maggiori difficoltà di accesso alle cure;

l'obesità riflette e si accompagna dunque alle disuguaglianze, innestandosi in un vero e proprio circolo vizioso che coinvolge gli individui che vivono in condizioni disagiate, i quali devono far fronte a limitazioni strutturali, sociali, organizzative e finanziarie che rendono difficile compiere scelte adeguate relativamente alla propria dieta e all'attività fisica;

nel nostro Paese tra gli adulti con un titolo di studio medio-alto la percentuale degli obesi si attesta intorno al 5 per cento (per le persone laureate è pari al 4,6 per cento, per i diplomati è del 5,8 per cento), mentre triplica tra le persone che hanno conseguito al massimo la licenza elementare (15,8 per cento);

rilevato che:

l'obesità desta particolare preoccupazione per l'elevata comorbidità associata, specialmente di tipo cardiovascolare, come ad esempio il diabete tipo 2, in genere preceduto dalle varie componenti della sindrome metabolica (ipertensione arteriosa e dislipidemia aterogena), con progressione di aterosclerosi e aumentato rischio di eventi cardio e cerebrovascolari;

sono sufficienti pochi dati per valutare la dimensione del problema: in chi pesa il 20 per cento in più del proprio peso ideale aumenta del 25 per cento il rischio di morire di infarto e del 10 per cento di morire di ictus rispetto alla popolazione normopeso, mentre, se il peso supera del 40 per cento quello consigliato, il rischio di morte per qualsiasi causa aumenta di oltre il 50 per cento, per ischemia cerebrale del 75 per cento e per infarto miocardico del 70 per cento; alla luce di queste condizioni, anche la mortalità per diabete aumenta del 400 per cento;

è altrettanto importante sottolineare la correlazione fra eccesso di peso e rischio di tumori: per ogni 5 punti in più di indice di massa corporea (BMI), il rischio di tumore esofageo negli uomini aumenta del 52 per cento e quello di tumore al colon del 24 per cento, mentre nelle donne il rischio di tumore endometriale e di quello alla colecisti aumenta del 59 per cento e quello di tumore al seno, nella fase *post menopausa*, del 12 per cento;

l'eccesso di peso è anche responsabile di patologie non letali ma altamente disabilitanti e costose in termini di accesso alle cure, come ad esempio l'osteoporosi;

la dimensione del problema è tale non solo da meritare l'attenzione delle istituzioni e della politica, ma anche da rappresentare una priorità nell'ambito delle scelte da adottare e delle azioni da intraprendere a stretto giro nell'insieme delle questioni di salute pubblica da affrontare con più urgenza, per contenere il fenomeno e contrastarne le devastanti conseguenze. Infatti, non si può più ignorare che l'obesità influenzi pesantemente anche lo sviluppo economico e sociale: secondo la Carta europea sull'azione di contrasto all'obesità, l'obesità e il sovrappeso negli adulti comportano costi diretti (ospedalizzazioni e cure mediche) che arrivano a rappresentare fino all'8 per cento della spesa sanitaria nella regione europea; tali patologie, inoltre, sono responsabili anche di costi indiretti, conseguenti alla perdita di vite umane, e di produttività e guadagni correlati, valutabili in almeno il doppio dei citati costi diretti; a livello mondiale, l'obesità è oggi responsabile di un costo complessivo pari a circa 2000 miliardi di dollari, che corrisponde al 2,8 per cento del prodotto interno lordo globale. L'impatto economico dell'obesità, in altre parole, è sovrapponibile a quello del fumo di sigaretta e a quello di tutte le guerre, atti di violenza armata e di terrorismo;

in Italia, i dati più recenti riguardo ai costi dell'obesità sono stati ricavati nell'ambito del progetto SiSSI, svolto con i *database* della medicina generale, dalla Regione Toscana: lo studio stima che l'eccesso di peso sia responsabile del 4 per cento della spesa sanitaria nazionale, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro nel 2012;

considerato che:

i programmi di contrasto all'obesità del Ministero della salute fanno riferimento in particolare a diverse linee di attività, quali la collaborazione con la regione europea dell'OMS per la definizione di una strategia di contrasto alle malattie croniche, denominata "Gaining health"; la cooperazione con l'OMS alla costruzione di una strategia europea di contrasto all'obesità; le indicazioni europee da parte del Consiglio EPSCO nel 2006; il piano sanitario nazionale 2006-2008; il piano di prevenzione 2010-2012, lo sviluppo e coordinamento del programma "Guadagnare salute" (tutti documenti scaricabili dal sito del Ministero della salute; il piano di prevenzione 2014-2018 che punta su programmi di promozione della salute e su strategie basate sull'individuo;

l'impatto dell'obesità e delle malattie non trasmissibili (NCDs, non-communicable diseases), per le quali l'obesità rappresenta il principale fattore di rischio, è certamente preso in seria considerazione ai vari livelli governativi;

nel 2011 si è svolto, sotto l'egida delle Nazioni Unite, un *meeting* sulla prevenzione e il controllo delle NCDs, il cui documento conclusivo "political declaration" è fortemente incentrato sulla prevenzione delle NCDs e dell'obesità e contiene, in particolare, un richiamo agli Stati membri per aumentare e rendere prioritaria la spesa indirizzata alla riduzione dei fattori di rischio delle NCDs ed alla sorveglianza, prevenzione e diagnosi precoce degli stessi;

in Inghilterra le *policy* sull'obesità sono state affrontate dai programmi "Change4life", incentrato particolarmente sulla prevenzione dell'obesità, e "Healthy child programme" indirizzato al contrasto dell'obesità giovanile; nel 2010, la responsabilità per le politiche alimentari è passata dalla "Food standard agency" al "Department of health", ed il Governo ha iniziato a collaborare con il mondo produttivo in una sorta di patto di responsabilità per la salute pubblica per far fronte a diverse problematiche, tra cui l'obesità;

in Spagna, nel 2011, è stata approvata una legge sulla sicurezza alimentare che contiene misure per l'implementazione della strategia contro l'obesità NAOS (Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad), con la possibilità di adattare le linee di azione ogni 5 anni; nel 2013 è stato istituito un Osservatorio sulle abitudini alimentari e per lo studio dell'obesità che, oltre al costante monitoraggio sulla prevalenza dell'obesità, prevede l'implementazione delle modifiche dello stile di vita;

negli Stati Uniti il sistema federale non consente che vi sia una *policy* nazionale unitaria sull'obesità. Una campagna nazionale che ha avuto una notevole risonanza è quella promossa, nel 2010, dalla *first lady* Michelle Obama "Let's move campaign", che si è posta l'obiettivo di arrestare o ridurre l'obesità infantile nell'arco di una generazione. A livello federale, nel 2011, è stata approvata la terapia intensiva

comportamentale per l'obesità, ora rimborsata da Medicare e Medicaid, impegna il Governo:

- 1) ad adoperarsi in via normativa, affinché, nell'ordinamento, sia inclusa una definizione di obesità come malattia cronica, caratterizzata dagli elevati costi economici e sociali, una definizione del ruolo degli specialisti che si occupano di tale patologia e una definizione delle prestazioni di cura e delle modalità per il rimborso delle stesse, sul modello Medicare adottato negli Stati Uniti;
- 2) ad implementare la rete assistenziale sul modello della legge n. 115 del 1987, a suo tempo adottata per il contrasto al diabete;
- 3) a prevedere una più stringente implementazione del patto nazionale della prevenzione 2014-2018, relativamente alle politiche di contrasto all'obesità.

(1-00601)

Interrogazioni

**PAGLIARI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:**

l'11 marzo 2016 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 concernente la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

l'articolo 6 ha definito gli istituti e i musei di rilevante interesse nazionale. Tra questi, il complesso monumentale della Pilotta di Parma è stato istituito quale ufficio di livello dirigenziale non generale periferico. Il complesso è inoltre individuato tra quelli a cui conferire l'autonomia speciale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6 (allegato 2), pur precisando che la stessa dovrà essere attribuita con uno o più decreti emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

pur non risultando, ad oggi, ancora adottato il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale, concernente l'individuazione degli istituti, degli immobili e dei complessi da assegnare agli istituti e ai musei definiti ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la relazione illustrativa al decreto, al capo 4, chiarisce che al complesso monumentale della Pilotta afferiscono la biblioteca palatina, la galleria nazionale, il museo archeologico nazionale e il teatro Farnese). Sulla base di tali indicazioni, resterebbero, quindi, escluse dal complesso tanto la camera di San Paolo con la cella di Santa Caterina, quanto l'antica spezieria di San Giovanni, queste ultime attribuite alla competenza del polo museale per l'Emilia-Romagna istituito ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

le istituzioni locali e il mondo culturale di Parma, in particolare, hanno rilevato l'opportunità di proseguire la positiva esperienza maturata nella gestione unitaria del sistema museale della città di Parma, considerata anche la complementarietà dei percorsi turistici di visita in considerazione della minima distanza che li separa fisicamente nel centro città, attraverso l'attribuzione della competenza sulla camera di San Paolo con la cella di Santa Caterina, e sull'antica spezieria di San Giovanni; la camera di San Paolo, considerata l'eccezionalità del capolavoro pittorico, fu sottoposta a diversi provvedimenti di apertura al pubblico e valorizzazione già in età napoleonica e con decreto sovrano della duchessa Maria Luigia (15 agosto 1827) fu affidata in cura e gestione alla ducale accademia delle belle arti, per impulso del suo direttore, il celebre incisore Paolo Toschi, che attraverso le stampe illustrò la scuola pittorica di Parma e la fece conoscere al mondo;

ancora in considerazione della rarità e dell'importanza storica e artistica, la spezieria di San Giovanni fu posta direttamente sotto l'egida e la gestione del Ministero dell'istruzione (che allora presiedeva anche ai beni artistici) alla fine degli anni '90 dell'Ottocento, per poi seguire senza interruzione di continuità sotto il controllo della soprintendenza alle gallerie e successive denominazioni e configurazioni fino ad oggi;

anche nella prospettiva di favorire un riconoscimento Unesco sulle "cupole" del Correggio e assicurare la promozione attraverso un biglietto unico di luoghi artistici di tale rilevanza internazionale, sarebbe importante ribadire la gestione unitaria di un patrimonio dislocato in poche centinaia di metri tra la

galleria nazionale (che del maestro ha la maggior collezione di opere al mondo) e la chiesa di San Giovanni, con i suoi affreschi correggeschi, passando per la camera di San Paolo, il duomo e l'antica spezieria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda, nelle more dell'adozione del decreto di individuazione degli istituti, degli immobili e dei complessi da assegnare agli istituti e ai musei di rilevante interesse nazionale, di valutare l'opportunità di estendere la competenza dell'ufficio dirigenziale del complesso monumentale della Pilotta anche alla camera di San Paolo con la cella di Santa Caterina e all'antica spezieria di San Giovanni;

quali siano i tempi e i termini per l'adozione del decreto di attribuzione dell'autonomia speciale al complesso monumentale della Pilotta di Parma.

(3-02966)

**GRANAIOLA** - *Ai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 29 giugno 2009, il treno merci 50325 Trecate-Gricignano deragliò nella stazione di Viareggio e la fuoriuscita di gas da una cisterna contenente GPL provocò un disastro ferroviario senza precedenti, il più grave mai accaduto in Italia, e una vera e propria strage tra ignari civili: morirono ben 32 persone, mentre i feriti sono stati e sono ancora sottoposti a cure mediche pesanti;

di seguito si ricordano i principali passaggi della vicenda giudiziaria connessa alla strage;

il 28 giugno 2012 sono state chiuse le difficili indagini da parte della Procura di Lucca con il rinvio a giudizio di 33 persone fisiche e 9 società, tra le quali Ferrovie dello Stato italiane, Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Trenitalia;

dopo 3 anni di lavoro della Procura di Lucca, nell'ambito dell'inchiesta per il disastro ferroviario di Viareggio, il giudice per le indagini preliminari ha rinviato a giudizio 42 imputati, 33 persone fisiche e 9 società;

i capi d'imputazione sono disastro ferroviario colposo, incendio colposo, omicidio e lesioni colpose plurime, oltre a numerose violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

13 novembre 2013 ha avuto inizio il processo di primo grado caratterizzato fino ad oggi da circa 103 udienze, un'udienza a settimana, mentre a giugno 2016 le udienze sono state ben 3 a settimana;

il processo si è caratterizzato per una situazione di squilibrio tra diritti delle persone offese e diritti degli imputati, infatti la società Ferrovie dello Stato italiane ha mobilitato, per difendere i dirigenti imputati e le sue imprese, ben 25 avvocati di chiara fama, oltre alla schiera di assistenti di ciascun avvocato, e consulenti scelti fra i più importanti professori ordinari di ingegneria ferroviaria e altre materie consimili del Politecnico di Milano, de "La Sapienza" di Roma e di altre prestigiose università; il Comune di Lucca sostiene dal 2011, per il Tribunale, tutti i costi di affitto del polo fieristico dove il processo si tiene (incidente probatorio, udienza preliminare, dibattimento);

la sentenza in primo grado per i reati di incendio colposo, lesioni gravi e gravissime e contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro sarà emessa prima del termine della prescrizione, ma a causa della prescrizione imminente (fine 2016) questi reati saranno prescritti prima della sentenza di appello,

si chiede di sapere:

chi stia pagando le ingentissime spese di difesa dei dirigenti delle Ferrovie dello Stato, società al 100 per cento di proprietà dello Stato;

nel caso in cui le spese di difesa dei dirigenti fossero sostenute da Ferrovie dello Stato, se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno che un'azienda di proprietà dello Stato impegni risorse cospicue contro gli interessi delle persone offese e della collettività;

a quanto ammontino fino ad oggi l'insieme delle spese legali e di organizzazione del processo, comprese quelle sostenute dal Comune di Lucca.

(3-02967)

**BELLOT** - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

in seguito alle interpretazioni relative alla determinazione e alla ripartizione del fondo per la retribuzione di risultato, dopo il passaggio dalla disciplina pubblicistica a quella privatistica, della dirigenza sanitaria non medica, professionale, molte aziende sanitarie locali sono impegnate in contenziosi giudiziari con le rispettive dirigenze;

i contenziosi sono relativi all'interpretazione autentica dell'articolo 61 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 dicembre 1996, che è mutata in vari momenti, non portando ad una definizione certa, tanto che il pronunciamento della magistratura non è mai unanime. Infatti, la causa intentata dai dirigenti dell'azienda ospedaliera di Circolo di Melegnano (Milano) si è conclusa con una sentenza d'appello, n. 302 del 19 marzo 2015, favorevole alla ASL, mentre i 18 ricorrenti contro la ULSS di Feltre (Belluno) hanno vinto il ricorso per ottenere 4.859.000 euro di arretrati;

trattandosi di cause di lavoro, i debiti contratti, in questo caso dalle ASL soccombenti, vanno sanati subito, senza attendere la sentenza in appello. Nel caso dell'azienda di Feltre, il secondo grado di giudizio è previsto per il 2018;

i pignoramenti previsti per l'ULSS 2 di Feltre, se messi in atto, quando la notifica della sentenza sarà formalizzata, possono intaccare, in mancanza di altri fondi, la tesoreria dell'azienda stessa, con gravissimo pregiudizio per tutte le prestazioni sanitarie ospedaliere, poiché verrebbero pignorati anche i *ticket* di partecipazione finanziaria degli utenti per esami del sangue, radiografie, prestazioni specialistiche, come già sta avvenendo nella ASL di San Donà di Piave (Venezia);

la questione relativa alla rideterminazione del fondo della retribuzione di risultato per i dirigenti sanitari non medici è stata già sollevata da altri parlamentari sia alla Camera dei deputati che in questo ramo del Parlamento, senza avere avuto risultati concreti;

la complessità dell'intero procedimento giudiziario che coinvolge ordinarie cause di lavoro e possibili ricorsi amministrativi determina svantaggi solo per le aziende sanitarie che, nel caso in cui soccombano in primo grado e non venga loro riconosciuta la sospensiva, sono costrette a pagare salvo poi attendere la sentenza definitiva, spesso dopo molti anni, che anche se favorevole non porterà effetti positivi in quanto si è comunque già determinato un danno irreversibile all'azienda stessa, con un probabile azzeramento dei servizi sanitari nei territori più deboli ed esposti alla crisi economica,

si chiede di sapere, al di là dell'esito del procedimento giudiziario di Feltre e degli altri, quali iniziative si intenda porre in essere al fine di: 1) evitare che nel futuro possano accadere nuovamente situazioni come quelle descritte; 2) evitare, nel caso di sentenza avversa, un incremento di spesa per le aziende sanitarie assolutamente incompatibile con le attuali disponibilità di bilancio; 3) ripensare e comunque ricalcolare l'erogazione di compensi incentivanti retroattivi di valore molto elevato e spesso svincolati dal risultato e privi di un riferimento diretto al raggiungimento di specifici obiettivi e che, oggettivamente, sottraggono risorse destinate ai servizi per i cittadini e per le famiglie e prioritariamente per quelle con minor reddito e più bisognose di assistenza sanitaria.

(3-02968)

[DIRINDIN](#), [BIANCO](#), [BIANCONI](#), [GRANAIOLA](#), [MATTEINI](#), [MATURANI](#), [PADUA](#), Maurizio [ROMANI](#), [ROMANO](#), [SILVESTRO](#), [ZUFFADA](#) - Ai Ministri della salute e dell'interno - Premesso che:

in Europa, la sicurezza in chiave antiterrorismo è la prima e principale motivazione alla base delle iniziative in tema di protezione delle infrastrutture critiche, in sanità come in qualunque altro settore; sin dal 2004 il Consiglio europeo ha chiesto la definizione di una strategia per la protezione da possibili attacchi terroristici delle infrastrutture critiche nel territorio dell'Unione, strategia che ha portato la Commissione ad emettere la comunicazione COM 2004/702. Questo documento contiene la definizione di infrastruttura critica (IC) e l'elenco delle stesse, fra le quali, con riguardo al settore sanitario, sono indicati gli ospedali, i laboratori di biologia e agenti biologici, i servizi sanitari e di raccolta del sangue, il settore di medicinali, sieri e vaccini e i servizi di emergenza urgenza;

fra le IC sono ricomprese non solo quelle fisiche ma anche le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) le quali sono menzionate come obiettivi da proteggere, da attacchi cibernetici e non solo fisici, per tutti i settori, compreso il settore della sanità;

considerato che:

nel nostro Paese, particolare preoccupazione presenta l'aspetto della sicurezza delle ICT, caratterizzate da un'ancora troppo elevata frammentazione delle infrastrutture, dalle quali può dipendere la vita delle persone e la funzionalità delle strutture di emergenza urgenza;

a quanto risulta, nel nostro Paese, circa un quarto delle aziende sanitarie presenta problemi di sicurezza informatica (sicurezza fisica o logico-funzionale), in particolare nel Mezzogiorno, e sembra prevalere una sottovalutazione del rischio. Sembrano inoltre poco diffuse le attività di *stress-test* e di simulazione di attacchi;

in particolare nel settore sanitario vanno considerati due aspetti con riguardo alle ITC: a) la sicurezza dei dati e dei servizi sanitari erogati tramite *internet* e altri tipi di mezzi di comunicazione, specificamente di quelli da cui dipende la continuità dell'assistenza a pazienti gravi o comunque dipendenti da apparecchiature salvavita; b) la sicurezza di quei servizi sanitari che potrebbero essere a rischio per effetto dell'interdipendenza, in caso di attacchi terroristici, con altre infrastrutture critiche (ad esempio energia, altri tipi di mezzi di comunicazione);

tenuto conto che:

da un recente studio Deloitte, condotto su 24 strutture ospedaliere pubbliche e private in 9 Paesi (fra cui l'Italia), coordinato dalla Practice cyber risk services, emerge che in tutti i Paesi le strutture ospedaliere sono consapevoli dell'importanza della *cyber security* dei dispositivi biomedicali connessi in rete;

in particolare, emerge chiaramente che gli ospedali sono in ritardo sulla *cyber security*: più della metà delle strutture intervistate adotta *password* di accesso *standard* (e quindi non sicure) ai propri dispositivi biomedicali; quasi tutte le strutture non hanno valutato la *compliance* dei propri dispositivi biomedicali rispetto ai requisiti del nuovo regolamento europeo in tema di *data protection*; la maggior parte delle strutture non richiede ai propri fornitori alcun attestato MDS2 - medical device security manufacturer disclosure statement; molte strutture non monitorano i propri dispositivi biomedicali nei confronti di vulnerabilità note;

appare preoccupante il rischio che, in caso di eventuali attacchi *cyber*, qualcuno possa acquisire il controllo da remoto dei dispositivi, violare la confidenzialità e l'integrità dei dati dei pazienti e modificare le funzionalità dei dispositivi stessi, con potenziali problemi per la salute del paziente, si chiede di sapere:

di quali specifiche informazioni i Ministri in indirizzo dispongano sulla situazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno delle strutture sanitarie e come tali eventuali informazioni si rapportino alle preoccupanti risultanze dei recenti studi;

quali iniziative abbiano adottato per monitorare la situazione nelle diverse regioni e province autonome con riguardo alla sicurezza nelle strutture sanitarie italiane, in particolare delle infrastrutture critiche;

come giudichino lo stato della sicurezza in chiave antiterrorismo delle infrastrutture critiche sanitarie; quali iniziative siano state adottate per favorire un miglioramento, su tutto il territorio nazionale o in collaborazione con Regioni e Province autonome, della sicurezza della catena di approvvigionamento ed erogazione dei servizi sanitari;

quali iniziative siano state adottate affinché i fornitori di servizi assicurino uno specifico profilo di sicurezza in coerenza con i regolamenti europei;

quali iniziative siano state adottate dal Ministero della salute, anche prevedendo la collaborazione con le Regioni e le Province autonome, per rappresentare alle autorità preposte un quadro sintetico e armonico del livello di esposizione delle infrastrutture critiche, al fine di agevolare interventi correttivi sia riguardanti il piano di protezione sia il quadro normativo vigente.

(3-02969)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**AUGELLO** - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie - Premesso che:

il nuovo sindaco di Roma ha annunciato, nella mattina del 27 giugno 2016, di aver nominato capo di gabinetto il signor Daniele Frongia, ex informatico e statistico dell'Istat, già consigliere comunale nella scorsa consiliatura e fresco di rielezione, sempre nella lista del Movimento 5 Stelle; il capo di gabinetto è un dirigente comunale di diretta nomina del sindaco e ha alle sue dipendenze una struttura di supporto al primo cittadino con uno o due vicesegretari e tre direzioni, per un totale di 5 dirigenti, e circa una cinquantina di dipendenti;

nonostante questa nomina abbia caratteristiche fiduciarie, valutando le sue implicazioni e la complessità della struttura di supporto del sindaco di Roma, non pare in alcun modo che possa prescindere dalle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 39 del 2013, che come è noto impediscono alle amministrazioni di nominare dirigenti ex consiglieri comunali o consiglieri in carica nel Comune interessato;

l'assunzione viene infatti di norma deliberata ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con specifico riferimento all'art. 31 dello statuto del Comune di Roma, nell'ambito della misura non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza dell'area direttiva; allo stesso modo il capo di gabinetto viene selezionato nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28 del regolamento sull'ordinamento degli uffici del Comune di Roma, che disciplina l'assunzione dei dirigenti di alta specializzazione e, al pari di tutti gli altri dirigenti, limita il mandato alla durata del mandato del sindaco;

il trattamento economico è equiparato al trattamento tabellare previsto per i dirigenti del comparto Regioni e autonomie locali dal contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre alle indennità di vacanza contrattuali, alla retribuzione di posizione, alla retribuzione di risultato e all'indennità *ad personam*, per un totale circa di 180.000 euro;

prevale dunque il profilo di nomina dirigenziale all'interno dell'amministrazione, esplicitamente dichiarato inconfondibile dalla lettera del decreto legislativo n. 39 del 2013 per i consiglieri comunali, si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere di fronte alla decisione del sindaco di Roma di procedere alla nomina del signor Frongia, adottando un atto amministrativo su cui, ad avviso dell'interrogante, pesa un forte pregiudizio di nullità.

(4-06019)

**CARIDI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali** - Premesso che:

nel 2004 è stata costituita la Multiservizi SpA, società *in house* del Comune di Reggio Calabria per la gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio di enti pubblici locali;

la società contava circa 130 dipendenti, la maggior parte dei quali lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità? (LSU-LPU, *ex legge* 24 giugno 1997, n. 196, e successive modifiche), i quali, a decorrere dal 1° marzo 2007, sono transitati nell'organico del Comune di Reggio Calabria per effetto di una delibera del Comune medesimo;

considerato che:

nel 2012 la società è stata sciolta per infiltrazioni mafiose, non avendo la Prefettura di Reggio Calabria concesso il certificato antimafia;

lo scioglimento ha portato al fallimento della società ed al licenziamento dei dipendenti, avvenuto nel gennaio 2014;

i dipendenti licenziati, essendo stati stabilizzati nel marzo 2007, non possono più rientrare nel bacino LSU-LPU, in ottemperanza alle disposizioni della legge della Regione Calabria n. 20 del 2003, divenendo così disoccupati;

i lavoratori ex LSU-LPU, nonché ex Multiservizi, sono dunque da molto tempo disoccupati e, pertanto, versano in condizioni di grave disagio economico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione esposta;

se non ritenga di dover intervenire urgentemente presso la Regione Calabria ed il Comune di Reggio Calabria, per risolvere la situazione di grave disagio economico che interessa i lavoratori;

se intenda, di concerto con le istituzioni e gli enti interessati, adottare disposizioni *ad hoc*, sulla scorta

di quanto fatto in precedenza con altre amministrazioni locali.

(4-06020)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*2<sup>a</sup> Commissione permanente(Giustizia):*

3-02967, dalla senatrice Granaiola, sulle spese legali connesse al processo per la strage di Viareggio del 2009;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

3-02966, del senatore Pagliari, sull'autonomia speciale attribuita al complesso monumentale-artistico della Pilotta di Parma;

*12<sup>a</sup> Commissione permanente(Igiene e sanità):*

3-02968, dalla senatrice Bellot, sulla retribuzione di risultato per la dirigenza sanitaria non medica;

3-02969, della senatrice Dirindin ed altri, sulla sicurezza delle infrastrutture critiche in campo sanitario in Italia.

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.